

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 149° — Numero 29

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 luglio 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 240. Sentenza 23 giugno - 2 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Carica di consigliere comunale - Cause di incompatibilità - Incompatibilità per lite pendente con l'ente locale - Mancata estensione alle persone titolari di organi rappresentativi di soggetti che si trovino nella stessa situazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Richiesta di intervento additivo non costituzionalmente obbligato - Inammissibilità della questione.

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, comma 1, numero 4).

– Costituzione, artt. 3 e 97.

Pag. 15

N. 241. Sentenza 23 giugno - 2 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leggi della Regione Puglia - Pluralità di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto testi normativi formalmente diversi - Sostanziale identità degli argomenti sviluppati dal remittente nelle ordinanze di rimessione - Riunione dei giudizi.

– Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.

– Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza in ragione del difetto di giurisdizione del giudice rimettente nei giudizi *a quibus* - Reiezione, avendo il rimettente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione.

– Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.

– Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice rimettente, in quanto, solo in ipotesi di accoglimento della questione, i ricorsi oggetto dei giudizi *a quibus* non sarebbero destinati ad una pronuncia di improcedibilità - Reiezione, poiché l'entrata in vigore della legge censurata costituisce fatto non incidente sulla *potestas iudicandi*, bensì solo sulla procedibilità dei ricorsi stessi.

– Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.

– Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per mancanza di incidentalità della questione di legittimità costituzionale - Reiezione, poiché il sindacato del giudice amministrativo sugli originari ricorsi, resi improcedibili dai censurati interventi legislativi, riprenderebbe, in caso di accoglimento delle questioni, il suo primitivo vigore.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di interesse delle parti ricorrenti nei giudizi *a quibus* in ordine all'accoglimento o meno delle questioni - Reiezione - Sufficienza, ai fini dell'ammissibilità, che la norma indubbiata si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per non adeguata motivazione in ordine alla lesione dei parametri di costituzionalità evocati ed alla conseguente lesione degli interessi dei ricorrenti nei giudizi *a quibus* - Reiezione, sul presupposto che la denunciata mancata considerazione del nesso funzionale tra la fase amministrativa e la fase legislativa costituirebbe il motivo della violazione dei parametri costituzionali e della lesione della posizione dei soggetti interessati.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Questioni sollevate nei confronti di tre interi testi legislativi con omessa precisazione della norma contrastante con i parametri evocati - Eccezione di inammissibilità - Reiezione, attenendo i vizi denunciati al profilo genetico delle leggi censurate, coinvolgente necessariamente tutte le disposizioni.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza per asserita perdurante sindacabilità di un atto amministrativo, nonostante la sua avvenuta approvazione con legge regionale - Reiezione, trasferendosi il sindacato dall'ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Evocazione di un parametro inconferente rispetto al dedotto vizio di costituzionalità - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, art. 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Asserita irragionevolezza - Esclusione - Insussistenza di un vincolo procedimentale all'attività legislativa dettato da organi giudiziari nonché di un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto (leggi-provvedimento) - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, art. 3. Pag. 18

N. 242. Sentenza 23 giugno - 2 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Condanna parziale - Appello della parte privata e contrapposto appello della parte pubblica - Richiesta di definizione agevolata del giudizio estesa dalla parte privata anche per l'ipotesi di eventuale maggiore condanna - Prevista possibilità, secondo il «diritto vivente», di esame e definizione della richiesta dopo l'esame e la definizione degli appelli - Ritenuta irragionevolezza di tale soluzione interpretativa - Questione prospettata dalla parte privata intervenuta - Ampliamento o modifica dell'oggetto del giudizio di costituzionalità quale definito dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.
- Costituzione, art. 3.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Condanna parziale - Appello della parte privata e contrapposto appello della parte pubblica - Richiesta di definizione agevolata del giudizio estesa dalla parte privata anche per l'ipotesi di eventuale maggiore condanna - Prevista possibilità, secondo il «diritto vivente», di esame e definizione della richiesta dopo l'esame e la definizione degli appelli - Ritenuta irragionevolezza di tale soluzione interpretativa - Questione intesa a censurare un'interpretazione giurisprudenziale priva dei caratteri necessari ad integrare un «diritto vivente» valutabile ai fini del giudizio di costituzionalità - Omesso esperimento di opzione interpretativa conforme a Costituzione - Inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.
- Costituzione, art. 3.

Pag. 32

N. 243. Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento anche in casi diversi da quelli previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Preclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della parità delle parti nel processo nonché dedotto contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, commi primo e secondo, e 112.

» 38

N. 244. Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva - Mancata previsione, tra le eccezioni alla inappellabilità, della omessa e erronea valutazione della prova decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del giusto processo, nonché lamentata lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

» 40

N. 245. Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria degli appelli già presentati - Ipotesi di appello proposto dall'imputato avverso i capi di decisione di condanna e dal pubblico ministero avverso i capi di assoluzione della medesima sentenza nei confronti dello stesso imputato per reati connessi - Decisione e trattazione contestuale - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi della ragionevole durata del processo e di ragionevolezza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

» 43

N. 246. Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima della novella nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione - Inapplicabilità della predetta disposizione alla sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle attenuanti generiche - Lamentata disparità di trattamento tra situazioni processuali assimilabili - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma richiamata dalla disposizione censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 4.

– Costituzione, art. 3.....

Pag. 46

N. 247. Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Accoglimento della richiesta - Esclusione del responsabile civile - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, per disparità di trattamento della parte civile in relazione alle pretese risarcitorie, e della ragionevole durata del processo nonché del diritto di agire in giudizio - Difetto di rilevanza per avvenuta consumazione del potere decisorio del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

– Cod. proc. pen., art. 87, comma 3, in relazione agli artt. 438 e 440 del medesimo codice.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

» 48

N. 248. Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Reato di realizzazione di opere in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Rimessione in pristino prima della condanna - Effetto estintivo - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento con il reato di realizzazione di opere abusive in zona vincolata - Omessa descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio con conseguente impossibilità di individuare i precisi termini della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44.

– Costituzione, art. 3.....

» 51

N. 249. Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Lamentato contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost. - Mancata motivazione della non manifesta infondatezza per insufficiente riferimento ai parametri invocati - Manifesta inammissibilità della questione.

– Cod. proc. civ., artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma; disp. att. cod. proc. civ., art. 71, in combinato disposto.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo.....

» 53

N. 250. Sentenza 25 giugno - 4 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Intervento in giudizio - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità.

Caccia - Prelievo venatorio in deroga - Norme della Regione Lombardia - Previsione che l'esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento - Conseguente preclusione dell'esercizio del potere di annullamento governativo dei provvedimenti derogatori adottati in contrasto con la legislazione comunitaria e nazionale - Contrasto con la disciplina statale, riguardante l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2, artt. 2 e 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera s); [legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19-bis, introdotto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221, art. 1].....

Pag. 55

N. 251. Sentenza 25 giugno - 4 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Termini della questione - Disposizioni legislative trasfuse in un testo unico successivo - Trasferimento della questione su quest'ultimo.

Soggetti portatori di *handicap* - Eliminazione delle barriere architettoniche - Luoghi in cui si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli - Spazi riservati agli invalidi in carrozzella - Mancata previsione, in loro favore, dello stesso livello qualitativo dei servizi erogati in favore delle altre persone - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di parità di trattamento e di pari opportunità, nonché del diritto alla salute - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.

- Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, primo e secondo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Soggetti portatori di *handicap* - Eliminazione delle barriere architettoniche - Luoghi in cui si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli - Spazi riservati agli invalidi in carrozzella - Asserita mancata previsione dello stesso livello qualitativo dei servizi erogati in favore delle altre persone - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di parità di trattamento e di pari opportunità, nonché del diritto alla salute - Richiesta di intervento additivo esorbitante dai poteri della Corte costituzionale - Inammissibilità della questione.

- Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, primo e secondo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Soggetti portatori di *handicap* - Eliminazione delle barriere architettoniche - Edifici pubblici e privati - Accessibilità e spazi a favore dei disabili - Asserita mancata previsione dello stesso livello qualitativo dei servizi erogati in favore delle altre persone - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di parità di trattamento e di pari opportunità, nonché del diritto alla salute - Richiesta di intervento additivo esorbitante dai poteri della Corte costituzionale - Inammissibilità della questione.

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1, commi 1 e 2, legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24, comma 1, trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Soggetti portatori di *handicap* - Eliminazione delle barriere architettoniche - Necessità di completa attuazione della disciplina vigente da parte delle autorità pubbliche interessate.

» 58

N. 252. Ordinanza 25 giugno - 4 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) - Obbligo di versamento di un contributo ad un Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici (ENPAM) - Asserita irragionevolezza della disciplina censurata per l'assoggettamento a contribuzione di soggetti terzi senza possibilità di rivalsa né sul professionista né sul S.S.N. - Contraddittoria prospettazione delle questioni - Inadeguata motivazione sulla norma da applicare e sulla effettiva impraticabilità di una diversa interpretazione *secundum Constitutionem* - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39.
- Costituzione, artt. 2, 3, 38, 41 e 53. Pag. 66

N. 253. Ordinanza 25 giugno - 4 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Trasferimento fraudolento di valori - Configurazione quale fattispecie criminosa, se posta in essere da soggetti che siano indifferentemente indagati o imputati - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di personalità della responsabilità penale, di determinatezza delle fattispecie incriminatrici, del giusto processo nonché del diritto di difesa - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza e mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* - Omessa valutazione di interpretazioni della Corte di cassazione che avrebbero consentito di superare il dubbio di legittimità - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*quinquies*, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 365.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111. » 69

N. 254. Ordinanza 25 giugno - 4 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca e Istituti di credito - Anatocismo bancario - Attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - Denunciato eccesso di delega e lamentata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 76.

Banca e Istituti di credito - Anatocismo bancario - Attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - Lamentata lesione della dignità individuale, della salvaguardia del risparmio, dell'iniziativa economica e della proprietà - Genericità delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 41, 42 e 47. » 72

N. 255. Ordinanza 25 giugno - 4 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché della personalità della responsabilità penale - Lamentata lesione del diritto di proprietà, del diritto di difesa e del diritto al lavoro - Intervenute modificazioni della norma censurata anteriormente alle ordinanze di rimessione - Omessa valutazione - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 92, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168).
- Costituzione, artt. 3, 24, 27, 35 e 42. Pag. 76

N. 256. Ordinanza 25 giugno - 4 luglio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - *Ius superveniens* più favorevole - Questione di legittimità costituzionale sollevata sulla disciplina previgente - Sussistenza di adeguata motivazione sul punto - Rilevanza della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Evocazione di parametro in conferente, in quanto riferibile alle sole sanzioni penali - Manifesta infondatezza della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 27.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 3. » 79

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 211. Ordinanza del Giudice di pace di Morbegno del 14 marzo 2008.

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 83

N. 212. Ordinanza del Giudice di pace di Morbegno del 2 aprile 2008.

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.....

» 84

N. 213. Ordinanza dalla Corte d'appello di Caltanissetta del 14 gennaio 2008.

Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Esclusione dell'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado - Previsione introdotta nel novellato art. 616 cod. proc. civ. dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006 - Appello proposto avverso sentenza pubblicata in data posteriore all'entrata in vigore della riforma - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il duplice profilo dell'irragionevole disparità di trattamento del debitore esecutato in funzione dell'avvenuta o meno notificazione del precetto e dell'ingiustificata assimilazione normativa dell'opposizione all'esecuzione al distinto rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi - Incidenza sul diritto di difesa del debitore sottoposto a esecuzione - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Codice di procedura civile, art. 616, ultimo periodo, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 111, comma secondo.....

» 86

- N. 214. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 14 aprile 2008.
Professioni - Notaio - Concorso per notaio - Diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova preselettiva informatica e dei due concorsi successivi per i candidati che abbiano superato l'ultima prova preselettiva anteriore all'entrata in vigore della norma censurata e non anche per quelli che abbiano superato la penultima - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, art. 16, comma 1.
 - Costituzione, artt. 3 e 97. Pag. 90
- N. 215. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 26 novembre 2007.
Sanità pubblica - Regione Lazio - Componenti del collegio sindacale delle ASL e delle aziende ospedaliere - Obbligo per i soggetti tenuti alla loro designazione di confermarli o di effettuare nuove designazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge censurata - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, art. 133, comma 5.
 - Costituzione, art. 97.
- Sanità pubblica - Regione Lazio - Componenti del collegio sindacale delle ASL e delle aziende ospedaliere - Effettuazioni delle nuove designazioni senza alcun vincolo procedimentale - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**
- Legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, art. 133, comma 5.
 - Costituzione, art. 97.
- Sanità pubblica - Regione Lazio - Componenti del collegio sindacale - Disciplina del procedimento di nomina e relative guarentigie - Mancata previsione - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**
- Legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18, art. 10.
 - Costituzione, art. 97..... » 94
- N. 216. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 23 gennaio 2008.
Previdenza - Perequazione automatica delle pensioni - Determinazione in base all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati anziché in base a quello specifico calcolato dall'ISTAT per le famiglie dei pensionati - Irragionevole identica disciplina di situazioni obiettivamente diverse.
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 11, comma 1.
 - Costituzione, art. 3..... » 101
- N. 217. Ordinanza del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2008.
Poste - Prevista possibilità di assunzione di lavoratori a tempo determinato per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi, per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori delle poste rispetto agli altri lavoratori riguardo all'applicabilità di un termine al rapporto di lavoro subordinato senza una causa giustificatrice - Indebita interferenza sul potere giudiziario per la sottrazione al sindacato del giudice ordinario del potere di verifica delle ragioni poste alla base dell'assunzione a tempo determinato.
- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104..... » 104

N. 218. Ordinanza del Giudice di pace di Dolo del 29 gennaio 2008.

Circolazione stradale - Violazione dei limiti di velocità - Accertamento dell'infrazione mediante strumenti elettronici - Disciplina dei mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione - Omessa previsione che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali in tema di giusto processo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 45.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Pag. 111

N. 219. Ordinanza dal Tribunale di Torino del 12 novembre 2007.

Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da soggetto ammesso a gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione della parcella - Previsione legislativa che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti onorari nel novero delle spese anticipate dall'erario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deterioro trattamento riservato nel processo civile al consulente tecnico d'ufficio rispetto ai difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio, ai curatori fallimentari e agli ausiliari del magistrato nelle procedure fallimentari.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 3.

» 113

N. 220. Ordinanza del Tribunale di Torino del 12 novembre 2007.

Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da soggetto ammesso a gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione della parcella - Previsione legislativa che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti onorari nel novero delle spese anticipate dall'erario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deterioro trattamento riservato nel processo civile al consulente tecnico d'ufficio rispetto ai difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio, ai curatori fallimentari e agli ausiliari del magistrato nelle procedure fallimentari.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 3.

» 115

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 240

Sentenza 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Carica di consigliere comunale - Cause di incompatibilità - Incompatibilità per lite pendente con l'ente locale - Mancata estensione alle persone titolari di organi rappresentativi di soggetti che si trovino nella stessa situazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Richiesta di intervento additivo non costituzionalmente obbligato - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, comma 1, numero 4).
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso con ordinanza del 7 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Gorio Giovanni Battista e il Comune di Castelnuovo Berardenga iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di Gorio Giovanni Battista, del Comune di Castelnuovo Berardenga nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Clara Mecacci per Gorio Giovanni Battista, Maurizio Brizzolari per il Comune di Castelnuovo Berardenga e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

La disposizione stabilisce, tra l'altro, che «non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale [...] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia».

Il Collegio rimettente dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui «non estende il suo effetto alle persone titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente già prevista dalla norma stessa».

1.2. — La Corte d'appello di Firenze riferisce che dinanzi ad essa pende giudizio di appello avverso la sentenza del 26 luglio 2005, con la quale il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda volta all'annullamento della delibera del Consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga adottata in data 29 aprile 2005, con cui il ricorrente, già consigliere comunale, è stato dichiarato decaduto dall'ufficio, in base alla disposizione impugnata, per aver promosso, non in proprio ma in qualità di amministratore delegato di due distinte società, un ricorso al Tribunale amministrativo regionale volto all'annullamento di una delibera consiliare. Secondo quanto riferisce il Collegio rimettente, il giudice di primo grado ha ritenuto di interpretare estensivamente la causa di incompatibilità prevista dalla norma impugnata: essa riguarderebbe non solo, come emerge dal tenore letterale della disposizione, chi abbia personalmente una lite pendente con l'ente comunale o provinciale, ma anche chi ricopra cariche rappresentative di soggetti che abbiano, a loro volta, una lite pendente con gli stessi enti.

In punto di rilevanza, il Collegio rimettente afferma che solo l'accoglimento, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale prospettata potrebbe impedire l'accoglimento dell'appello, che, altrimenti, dovrebbe invece ritenersi fondato.

La Corte d'appello di Firenze non ritiene, infatti, di poter aderire all'interpretazione estensiva fatta propria dal giudice di primo grado, neppure utilizzando, a tal fine, il canone della interpretazione adeguatrice, sia perché le norme che restringono il diritto di elettorato passivo sono di stretta interpretazione, sia in base ad una interpretazione sistematica dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, che, per individuare i destinatari delle ipotesi di incompatibilità previste al numero 2), si riferisce espressamente ai soggetti titolari di poteri di rappresentanza («colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti»), mentre per identificare i destinatari della causa di incompatibilità prevista al numero 4) si limita ad indicare, senza alcun riferimento a soggetti titolari di poteri di rappresentanza, «colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo».

In punto di non manifesta infondatezza, il Collegio rimettente ravvisa, in relazione alle finalità della disciplina giuridica del conflitto di interessi, una equivalenza, da un lato, fra la situazione della persona fisica direttamente titolare dell'interesse in conflitto con quello dell'ente pubblico, e, dall'altro, la situazione della persona fisica che sia rappresentante legale del soggetto titolare dell'interesse in conflitto. Tale equivalenza renderebbe illegittima, per violazione dell'art. 3 Cost., una disciplina diversificata delle stesse, qual è quella attualmente dettata dalla disposizione censurata.

Inoltre, secondo la Corte rimettente, l'estensione della regola di incompatibilità alle persone titolari della rappresentanza organica dei soggetti che si trovino nella situazione di lite pendente con l'ente locale sarebbe imposta dall'art. 97 Cost., che richiederebbe al legislatore di impedire «le situazioni più evidenti e indiscutibili di conflitto di interessi».

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

La difesa erariale premette che la disposizione censurata è norma di natura eccezionale considerato che pone una limitazione al diritto di elettorato passivo sancito dall'art. 51 Cost.

Nel merito, richiama il consolidato orientamento della Corte di cassazione in ordine alla «nozione di "parte in giudizio" in senso tecnico riferita, cioè, a quel soggetto il quale a seguito della proposizione di domanda giudiziale e della costituzione in giudizio diventa titolare di una serie di poteri processuali finalizzati a dare impulso al processo» (Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 2001, 6880). Alla luce di tale orientamento, la qualità di parte in senso tecnico è riferita alla società medesima e non al suo rappresentante legale e, ad avviso della difesa erariale, la differente disciplina riservata dalla norma al caso in cui il soggetto eletto alla carica di consigliere comunale rivesta la qualità di rappresentante

legale di una società che sia parte di un giudizio con il Comune rispetto al caso in cui l'eletto alla carica di consigliere comunale abbia personalmente una causa con il Comune, non appare lesiva né del principio di ragionevolezza né dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.) Difatti, da un lato, il potere di rappresentanza organica di un ente collettivo non necessariamente si accompagna alla titolarità del potere di formare la volontà dell'ente; dall'altro, i vantaggi derivanti dall'esito della lite in corso ricadono direttamente nella sfera giuridica del soggetto rappresentato.

3. — Nel giudizio di costituzionalità si sono costituite le parti del giudizio principale.

3.1. — Il Comune di Castelnuovo Berardenga sostiene la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, nei termini prospettati dal giudice *a quo*.

3.2. — L'appellante conclude invece nel senso della inammissibilità e infondatezza della questione stessa.

In primo luogo, la questione proposta dal giudice *a quo* sarebbe — a suo avviso — inammissibile, in quanto tesa a sollecitare una pronuncia additiva della Corte costituzionale in una materia, quale quella della disciplina delle cause di incompatibilità, che, anche in considerazione della natura politica dei diritti coinvolti, rientra nella «discrezionalità del legislatore».

Nel merito, la difesa della parte richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. Civ., sez. I, 29 maggio 1972, n. 1685; Cass., sez. lav., 29.10.2003, n. 16245), secondo cui la causa di incompatibilità per lite pendente deve riferirsi ad un rapporto litigioso del quale sia parte l'eletto in persona propria, non potendo invece riguardare gli amministratori di una persona giuridica allorché sia quest'ultima, quale soggetto giuridico distinto ed autonomo dalle persone fisiche dei suoi amministratori, ad avere lite pendente con il Comune.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui «non estende il suo effetto alle persone titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente prevista dalla norma stessa».

2. — La questione non è ammissibile.

Va premesso che la legislazione in materia di incompatibilità degli amministratori locali, nell'ipotesi di lite pendente, ha progressivamente circoscritto l'ambito di applicazione dell'istituto e attenuato i suoi effetti limitativi in relazione al diritto di elettorato passivo.

Il legislatore ha dapprima trasformato la lite pendente da causa di ineleggibilità a causa di incompatibilità (art. 15 del d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali», sostituito dall'art. 3, primo comma, numero 4), della legge 23 aprile 1981, n. 154, recante «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale»). Successivamente, per evitare applicazioni distorsive dell'istituto, ha escluso dal suo ambito diverse fattispecie: la lite per fatto connesso con l'esercizio del mandato; la lite in materia tributaria; la lite promossa nell'esercizio dell'azione popolare; la semplice costituzione di parte civile nel processo penale; la lite promossa in esito a sentenza di condanna, o ad essa conseguente, in mancanza di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato (art. 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali»).

In questo quadro, il giudice rimettente chiede alla Corte costituzionale una pronuncia additiva che, in senso inverso rispetto all'evoluzione normativa descritta, abbia l'effetto di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto dell'incompatibilità per lite pendente, estendendolo all'ipotesi in cui l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale.

Questa Corte ha più volte affermato che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente solleciti un intervento additivo che non sia costituzionalmente obbligato (ordinanze n. 333 e 185 del 2007). Nel caso in esame, la soluzione sollecitata dal rimettente non può ritenersi imposta dalle norme costituzionali invocate. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, proprio con riferimento all'ambito di applicazione dell'incompatibilità per lite pendente, «spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, attuare l'art. 51 della Costituzione, stabilendo il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità» (sentenza n. 160 del 1997). È vero che l'art. 97 Cost. impone al legislatore di regolare, come afferma il rimettente, le «situazioni più evidenti ed indiscutibili di conflitto di interessi». Ma ciò non significa che

il legislatore debba risolvere ogni situazione di conflitto di interessi con il principio della incompatibilità. Nel bilanciamento fra i principi previsti dagli artt. 51 e 97 della Costituzione, il compito del Parlamento è quello di valutare in modo ragionevole le diverse ipotesi di conflitto e, in relazione alla gravità di ciascuna, graduare il trattamento normativo più appropriato e proporzionato. Questo può essere di volta in volta rappresentato non solo dalla ineleggibilità o dalla incompatibilità, ma anche dall'obbligo di astenersi o di dichiarare la situazione di conflitto.

La previsione di una incompatibilità non costituisce, quindi, l'unica soluzione a disposizione del legislatore per porre rimedio alla specifica situazione di conflitto di interessi dell'amministratore titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite pendente con l'ente locale. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi sulla base di una comparazione con altre ipotesi di conflitto richiamate dalla Corte d'appello di Firenze, che presentano rilevanti elementi di diversità rispetto a quella cui il rimettente chiede di estendere il regime di incompatibilità (art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse» e art. 1394 del codice civile).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0544

N. 241

Sentenza 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leggi della Regione Puglia - Pluralità di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto testi normativi formalmente diversi - Sostanziale identità degli argomenti sviluppati dal remittente nelle ordinanze di rimessione - Riunione dei giudizi.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza in ragione del difetto di giurisdizione del giudice rimettente nei giudizi *a quibus* - Reiezione, avendo il rimettente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice rimettente, in quanto, solo in ipotesi di accoglimento della questione, i ricorsi oggetto dei giudizi *a quibus* non sarebbero destinati ad una pronuncia di improcedibilità - Reiezione, poiché l'entrata in vigore della legge censurata costituisce fatto non incidente sulla *potestas judicandi*, bensì solo sulla procedibilità dei ricorsi stessi.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per mancanza di incidentalità della questione di legittimità costituzionale - Reiezione, poiché il sindacato del giudice amministrativo sugli originari ricorsi, resi improcedibili dai censurati interventi legislativi, riprenderebbe, in caso di accoglimento delle questioni, il suo primitivo vigore.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di interesse delle parti ricorrenti nei giudizi *a quibus* in ordine all'accoglimento o meno delle questioni - Reiezione - Sufficienza, ai fini dell'ammissibilità, che la norma indubbiata si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per non adeguata motivazione in ordine alla lesione dei parametri di costituzionalità evocati ed alla conseguente lesione degli interessi dei ricorrenti nei giudizi *a quibus* - Reiezione, sul presupposto che la denunciata mancata considerazione del nesso funzionale tra la fase amministrativa e la fase legislativa costituirebbe il motivo della violazione dei parametri costituzionali e della lesione della posizione dei soggetti interessati.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Questioni sollevate nei confronti di tre interi testi legislativi con omessa precisazione della norma contrastante con i parametri evocati - Eccezione di inammissibilità - Reiezione, attenendo i vizi denunciati al profilo genetico delle leggi censurate, coinvolgente necessariamente tutte le disposizioni.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed asserita irragionevolezza - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza per asserita perdurante sindacabilità di un atto amministrativo, nonostante la sua avvenuta approvazione con legge regionale - Reiezione, trasferendosi il sindacato dall'ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Evocazione di un parametro inconferente rispetto al dedotto vizio di costituzionalità - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, art. 97.

Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Leggi-provvedimento istitutive di parchi naturali regionali - Omessa considerazione di quanto stabilito in precedenti decisioni del T.a.r. (rimettente), in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico all'adozione degli atti legislativi - Asserita irragionevolezza - Esclusione - Insussistenza di un vincolo procedimentale all'attività legislativa dettato da organi giudiziari nonché di un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto (leggi-provvedimento) - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 28 maggio 2007, n. 13, artt. 1 e ss.; legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, artt. 1 e ss.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale «Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo»), degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 28 maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco naturale regionale «Litorale di Ugento»), e degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 26 ottobre 2006, n. 30 (Istituzione del Parco naturale regionale «Costa di Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase»), promossi con ordinanze del 12 gennaio (nn. 8 ordinanze), del 27 giugno (nn. 3 ordinanze), del 28 settembre (nn. 5 ordinanze) 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. da 436 a 443, da 697 a 699 e da 807 a 811 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 24, 40 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione della Torre Pizzo Investimenti S.r.l. ed altri, del Comune di Gallipoli, di Lupo Gregorio ed altri, del Comune di Ugento, della Provincia di Lecce, di Benegiamo Laura ed altri, del Comune di Gagliano del Capo, del Comune di Tricase nonché della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino per la Torre Pizzo Investimenti s.r.l. ed altri, per Lupo Gregorio ed altri e per Benegiamo Laura ed altri, Ernesto Sticchi Damiani, Luigi Paccione e Fulvio Mastroviti per la Regione Puglia e Pietro Quinto per i Comuni di Gallipoli, Ugento e Gagliano del Capo.

Ritenuto in fatto

1. — Con otto ordinanze, tutte del medesimo tenore, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale «Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo»).

1.1. — Il rimettente, dopo aver premesso che i giudizi *a quibus*, tutti introdotti da soggetti titolari di diritti su beni immobili ubicati in zone comprese nel perimetro del Parco, hanno ad oggetto atti del procedimento amministrativo finalizzato alla istituzione del Parco (in particolare, il verbale della conferenza dei servizi tenutasi — ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, recante «Norme per l'istituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia» — in data 15 maggio 2006, nonché tutti gli atti preparatori e consequenziali), osserva che i giudizi medesimi dovrebbero essere dichiarati improcedibili, essendo stata, *medio tempore*, approvata, promulgata ed entrata in vigore la legge regionale n. 20 del 2006, istitutiva del Parco naturale in questione.

Fa infatti presente che, sopravvenuta la legge-provvedimento, il sindacato del giudice amministrativo trova un limite insormontabile nell'avvenuta legificazione del preesistente provvedimento amministrativo.

Tale fenomeno, prosegue il rimettente, non comporta, peraltro, il sacrificio degli interessi dei cittadini, trasferendosi la tutela di questi dal piano della giurisdizione amministrativa a quello della giustizia costituzionale.

Esaminando, perciò, le eccezioni di legittimità costituzionale avanzate dalle parti private ricorrenti, il T.A.R. rimettente ritiene non rilevante quella avente ad oggetto gli artt. 6 e 8 della legge regionale n. 19 del 1997. Ciò in quanto le misure di salvaguardia ivi previste hanno cessato di avere efficacia all'atto dell'approvazione della successiva legge regionale n. 20 del 2006.

1.2. — Il rimettente ritiene, invece, che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale ultima legge regionale.

Questa sarebbe, infatti, irragionevole poiché «la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate [dal suddetto] T.A.R. (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati».

Riguardo alla rilevanza della questione, il rimettente richiama la problematica connessa alla garanzia giurisdizionale in caso di legge-provvedimento di approvazione, connotata quest'ultima sia dal vincolo funzionale che la lega a precedenti provvedimenti amministrativi, sia dal concorso della volontà legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale, contenuto in cui confluiscono gli atti amministrativi assorbiti nell'atto legislativo, di cui acquistano valore e forza.

Pertanto, aggiunge il rimettente, per un verso l'incidente di costituzionalità è l'unico strumento di tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi impugnati e assorbiti dalla legge regionale, per altro verso, solo ove la legge censurata fosse dichiarata incostituzionale, i giudizi *a quibus* non sarebbero improcedibili.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente premette che, riguardo alle leggi-provvedimento, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discrezionalità deve essere bilanciato tramite la loro sottoposizione ad un controllo di costituzionalità — tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell'atto — sotto il profilo della non arbitrarietà e ragionevolezza; controllo che investe anche gli atti amministrativi che sono il presupposto di quello legislativo.

Sulle base di queste premesse, il T.A.R. della Puglia, sezione staccata di Lecce, ritiene che la legge regionale n. 20 del 2006 sia in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto il Consiglio regionale, nell'approvarla, non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate dallo stesso T.A.R., con le quattro sentenze prima ricordate, in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico alla adozione degli atti legislativi.

Ciò si sarebbe verificato sia riguardo alla non corretta attivazione del «contraddittorio con gli interessati» sia riguardo al mancato rispetto del carattere «necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui all'art. 6, quinto comma, della legge regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19».

Infatti, da una parte la conferenza dei servizi del 15 maggio 2006 sarebbe stata convocata prima della scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, osservazioni che, peraltro, anche ove presentate, non avrebbero avuto risposta in sede amministrativa; e, dall'altra parte, non si sarebbe raggiunta la unanimità dei consensi delle amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi, avendo la Amministrazione provinciale di Lecce espresso «parere favorevole» a condizione che fosse operata una rettifica della perimetrazione del Parco.

1.3. — Si sono costituite nei giudizi di legittimità costituzionale numerose parti private: l'uniformità delle difese svolte consente che esse siano unitariamente illustrate.

Preliminarmente, richiamati i principi espressi dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 225 e n. 226 del 1999, è stata eccepita la inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

Affermano, infatti, le parti private che in ipotesi come quelle oggetto dei giudizi *a quibus*, poiché la legge-provvedimento emanata non rientra nel «tipo» che esse definiscono «in sanatoria o approvazione» avendo invece questa un ruolo di «copertura politica e di istituzione (e quindi di integrazione di efficacia)» rispetto alle determinazioni assunte in sede amministrativa, gli atti precedentemente emanati non sono da quella sostituiti e, quindi, non risulterebbe sottratta al giudice amministrativo la verifica delle denunciate violazioni delle regole procedurali.

Di conseguenza, stante la procedibilità dei ricorsi *a quibus*, ne deriverebbe la inammissibilità per difetto di rilevanza dell'incidente di costituzionalità.

Quanto al merito, la difesa delle parti private, sostanzialmente associandosi ai rilievi del rimettente, conclude per la fondatezza della questione.

1.4. — Si è altresì costituita nei giudizi di costituzionalità la Regione Puglia: anche in questo caso la identità delle argomentazioni, svolte nei vari giudizi, ne giustifica la unitaria illustrazione.

La difesa della Regione deduce in via preliminare la inammissibilità della questione sotto il profilo della carenza di motivazione sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza.

Secondo la suddetta difesa, infatti, sebbene il rimettente deduca la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, non sarebbe poi dato rinvenire nelle ordinanze di remissione alcuno specifico e puntuale riferimento alla violazione dei principi di eguaglianza e a quello di buon andamento dell'azione amministrativa.

Ad avviso della Regione la questione di legittimità sarebbe, altresì, inammissibile in quanto il rimettente non avrebbe precisato in qual modo, da una parte, l'istituzione dell'area naturale protetta avrebbe leso i ricorrenti nei giudizi *a quibus* e come, invece, l'eventuale rispetto dei parametri di costituzionalità, di cui si afferma la violazione, avrebbe, invece, evitato la lesione dei loro interessi.

Un ulteriore motivo di inammissibilità della questione sarebbe, ad avviso della Regione, rinvenibile nel difetto di interesse dei ricorrenti.

Infatti, anche nell'ipotesi in cui la legge regionale censurata dovesse essere dichiarata incostituzionale, costoro non ne trarrebbero alcun sostanziale beneficio, non potendo, comunque, avviare sui loro terreni attività incompatibili con la conservazione dell'area protetta, in quanto l'eventuale caducazione della legge avrebbe l'effetto di dare nuovo vigore alle misure di salvaguardia edilizie previste dagli artt. 6 e 8 della legge regionale n. 19 del 1997.

Quanto al merito, la Regione ritiene l'incidente di costituzionalità infondato, non essendoci stata, da parte del Consiglio regionale, alcuna violazione procedimentale nella fase anteriore alla approvazione della legge regionale censurata.

1.5. — Anche il Comune di Gallipoli, già parte nei giudizi *a quibus*, si è costituito di fronte alla Corte costituzionale.

Per la difesa di tale ente territoriale la complessa questione di costituzionalità è inammissibile e, comunque, infondata.

Quanto alla inammissibilità, il costituito Comune riscontra una carenza di motivazione sia riguardo alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, eccependo, altresì, l'erronea indicazione dei parametri costituzionali.

Osserva, infatti, che non è dato arguire dalla lettura delle ordinanze né in che modo sia stato leso il principio di uguaglianza dalla adozione dell'atto legislativo censurato né quali lesioni abbiano sofferto i ricorrenti dallo svolgimento del procedimento amministrativo.

Il Comune di Gallipoli aggiunge che, comunque, va esclusa la possibilità di riscontrare la violazione dell'art. 97 della Costituzione, essendo tale disposizione volta a regolare il corretto svolgimento della attività dei pubblici uffici e non quella normativa.

Precisa, infine, la medesima parte, sempre riguardo alla rilevanza della questione, che anche l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge censurata non farebbe conseguire ai ricorrenti alcun utile risultato, permanendo sull'area del Parco la vigenza delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 6 e 8 della legge regionale n. 19 del 1997.

Riguardo al merito, la infondatezza della questione è fatta discendere dalla dedotta assenza di vizi nel procedimento amministrativo prodromico alla adozione della legge regionale censurata.

2. — Con altre tre ordinanze lo stesso Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri dianzi indicati, questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Puglia 28 maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco naturale regionale «Litorale di Ugento»).

2.1. — Anche in questo caso il giudice rimettente, avendo premesso che i ricorsi, depositati a cura di soggetti proprietari di beni immobili siti in zona interessata dalla istituzione del Parco naturale, hanno ad oggetto il verbale della conferenza dei servizi del 24 novembre 2006 inerente la istituzione del Parco naturale in questione, nonché ogni altro atto connesso relativo al procedimento per la predetta istituzione, precisa che la legge regionale pugliese n. 19 del 1997 ha previsto per la istituzione delle aree naturali protette di interesse regionale un articolato procedimento, suddiviso in due fasi da svolgersi in sequenza: l'una, di natura amministrativa, diretta a «realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti», l'altra, di carattere legislativo, che inizia con la presentazione al Consiglio regionale, da parte della Giunta, dello schema definitivo di disegno di legge per l'approvazione della legge-provvedimento.

Tale duplicità risulta conservata, chiarisce il rimettente, anche a seguito della intervenuta modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 19 del 1997, realizzata tramite l'art. 22 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), la quale, prescrivendo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia dello schema di disegno di legge, richiede, se correttamente interpretata, che dopo questo adempimento si tenga un'ulteriore conferenza dei servizi, per la valutazione degli «apporti partecipativi» conseguenti a tale pubblicazione.

Tanto premesso, il T.A.R. rimettente osserva che gli originari ricorsi dovrebbero essere dichiarati improcedibili poiché, durante il giudizio, è stata approvata, promulgata ed è entrata in vigore la legge regionale n. 13 del 2007, istitutiva del ricordato Parco naturale. Infatti, sopravvenuta la legge-provvedimento, il sindacato del giudice amministrativo trova un limite insormontabile nell'avvenuta legificazione del preesistente provvedimento amministrativo.

Tale fenomeno non comporta, peraltro, il sacrificio degli interessi dei cittadini, trasferendosi la tutela di questi dal piano della giurisdizione amministrativa a quello della giustizia costituzionale.

2.2. — Esaminando, perciò, le eccezioni di legittimità costituzionale sollecitate dalle parti private ricorrenti, il T.A.R. rimettente ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 13 del 2007.

Questa sarebbe, infatti, irragionevole poiché «la stessa non ha tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate [dal suddetto] T.A.R. (nelle sentenze nn. 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciò che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessati».

Riguardo alla rilevanza della questione il rimettente richiama la problematica connessa alla garanzia giurisdizionale in caso di legge-provvedimento di approvazione, connotata sia dal vincolo funzionale che lega questa a precedenti provvedimenti amministrativi, sia dal concorso della volontà legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale, contenuto in cui confluiscono gli atti amministrativi assorbiti nell'atto legislativo, di cui acquistano valore e forza.

Pertanto, aggiunge il rimettente, per un verso l'incidente di costituzionalità è l'unico strumento di tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi impugnati e assorbiti dalla legge regionale, per altro verso, solo ove la legge censurata fosse dichiarata incostituzionale, i giudizi *a quibus* non sarebbero improcedibili.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente premette che, riguardo alle leggi-provvedimento, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discrezionalità deve essere bilanciato tramite la sua sottoposizione ad un controllo di costituzionalità — tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell'atto — sotto il profilo della non arbitrarietà e ragionevolezza; controllo che investe anche gli atti amministrativi che sono il presupposto di quello legislativo.

Sulla base di queste premesse, il T.A.R. della Puglia, sezione staccata di Lecce, ritiene che la legge regionale n. 13 del 2007 sia in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto il Consiglio regionale, nell'approvarla, non

avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate dallo stesso T.A.R., con le quattro sentenze prima ricordate, in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico alla adozione degli atti legislativi.

Ciò si sarebbe verificato riguardo alla non corretta attivazione del «contraddittorio con gli interessati», in quanto, ad avviso del rimettente, non sarebbe stata data adeguata pubblicità a tale fase del procedimento onde consentire ai soggetti interessati di partecipare ad esso. In particolare non sarebbe stato chiarito che, prima della convocazione della conferenza dei servizi del 24 novembre 2006, vi era la possibilità per gli interessati di formulare le loro osservazioni né il termine entro cui queste dovevano essere presentate.

2.3. — Anche nei giudizi di legittimità costituzionale originati dalla tre ordinanze ora riferite si sono costituite in giudizio diverse parti private, nelle cui difese, fra loro identiche, si riportano integralmente gli argomenti, che qui si intendono richiamati, già svolti dalle parti private costituite nei precedenti giudizi.

2.4. — Si è, altresì, costituita la Regione Puglia, concludendo, in via preliminare, per la inammissibilità e, nel merito, per l'infondatezza della questione.

Per la difesa regionale, infatti, la questione sarebbe inammissibile per difetto di motivazione in quanto nelle ordinanze con la quali è stata sollevata la questione non si rinviene alcun riferimento a violazioni da parte delle disposizioni regionali censurate sia dell'art. 97 che dell'art. 3 della Costituzione: il richiamo alle norme costituzionali sarebbe svolto, difatti, con estrema genericità senza alcuna analisi «dei profili di rilevanza costituzionali sollevati».

Aggiunge la medesima difesa che la questione sarebbe anche inammissibile per difetto di rilevanza in quanto, essendo stati i provvedimenti impugnati emanati in base a disposizioni legislative, non oggetto di autonome censure, che non prevedono la partecipazione dei cittadini interessati alla fase amministrativa della procedura, anche se le norme censurate dovessero essere dichiarate incostituzionali, la amministrazione dovrebbe adottare nuovamente gli atti impugnati reiterandone i medesimi contenuti.

Quanto al merito della questione, la Regione Puglia contesta la sussistenza di qualsivoglia vizio procedimentale nella fase a monte della adozione della legge censurata, in particolare osservando come, a mente di quanto previsto dall'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), in caso di atti generali di pianificazione e programmazione territoriale (ambito nel quale sono compresi quelli aventi ad oggetto la istituzione di Parchi naturali), sono derogate le disposizioni contenute nella medesima legge in tema di partecipazione degli interessati al procedimento, essendo, viceversa, a tale fine applicabili le particolari discipline di settore, discipline che, aggiunge la Regione, sono state nel caso di specie rispettate.

Escluso, pertanto, il vizio presupposto, risulterebbe in tal modo l'infondatezza delle censure formulate dal rimettente quanto alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2.5. — Si è costituita nei tre giudizi relativi alla legge regionale n. 13 del 2007 la Provincia di Lecce, la quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione per difetto di rilevanza sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle già menzionate sentenze n. 225 e n. 226 del 1999: potendo, infatti, i giudizi *a quibus* essere definiti indipendentemente dalla risoluzione del quesito sottoposto alla Corte, la relativa questione sarebbe inammissibile.

La difesa provinciale contesta, altresì, la ammissibilità della questione in quanto il rimettente non avrebbe indicato con precisione quali disposizioni della legge regionale si assumono essere costituzionalmente illegittime. Il rimettente, infatti, avendo utilizzato la locuzione «artt. 1 e seguenti della legge regionale pugliese 28 maggio 2007, n. 13», usa un'espressione del tutto generica che fa identificare, in definitiva, la censura col testo della intera legge.

Altro profilo di inammissibilità concerne il vizio della motivazione sulla non manifesta infondatezza, non essendo sul punto le argomentazioni del rimettente sostenute da un adeguato corredo motivazionale sia per ciò che concerne l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione sia per ciò che riguarda la violazione dell'art. 97 della medesima.

Anche la difesa della Provincia di Lecce ritiene che la questione sarebbe comunque priva di rilevanza, poiché il suo accoglimento non recherebbe alcun concreto vantaggio ai ricorrenti, stanti le misure di salvaguardia previste dagli artt. 6 e 8 della legge regionale n. 19 del 1997, le quali inibiscono qualsiasi trasformazione del territorio.

Nel merito, infine, la questione sarebbe infondata, attesa la legittimità della fase amministrativa del procedimento, la quale si è svolta nel rispetto dei principi fissati sia dalla legge n. 394 del 1991 che dalla legge regionale n. 19 del 1997, che non prevedono la partecipazione dei privati alla conferenza dei servizi.

2.6. — Si è, infine, costituito nei giudizi di fronte alla Corte relativi alle tre ordinanze in questione anche il Comune di Ugento, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della questione.

Quanto alla prima, essa sarebbe motivata dalla circostanza che il rimettente non avrebbe chiarito in quale modo dal difetto di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo sarebbe scaturita una violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione da parte della successiva legge regionale n. 13 del 2007.

Ulteriore profilo di inammissibilità deriverebbe dal difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale rispetto alla decisione da assumere nei giudizi *a quibus*. Infatti, al di là del dedotto vizio formale, il rimettente non avrebbe indicato alcuna lesione sostanziale alla posizione dei ricorrenti in tali giudizi che possa essere sanata attraverso l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge censurata: peraltro tale declaratoria non comporterebbe alcun concreto risultato in favore di costoro, attesa la persistenza delle misure di salvaguardia dettate dagli artt. 6 e 8 della legge regionale n. 19 del 1997 in forza delle quali è, comunque, preclusa ogni attività di trasformazione del territorio.

Quanto alla infondatezza della questione, il Comune di Ugento la fa derivare dalla insussistenza dei vizi procedurali lamentati dal rimettente: in particolare si rileva che, data la tipologia del provvedimento da assumere, volto alla istituzione di un'area naturale protetta, non vi era alcuna necessità di coinvolgere in esso i proprietari dei terreni inclusi nel perimetro dell'area stessa.

La insussistenza del vizio procedimentale escluderebbe la sussistenza del vizio di costituzionalità.

3. — Con altre cinque ordinanze, tutte del medesimo tenore, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, dubita, con riferimento sempre agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 30 (Istituzione del Parco naturale regionale «Costa di Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase»).

I giudizi *a quibus*, introdotti da soggetti titolari di diritti in aree ubicate all'interno del perimetro dell'istituto Parco naturale, hanno ad oggetto il verbale, (mai comunicato e mai pubblicato, secondo quanto viene precisato) della conferenza dei servizi tenutasi ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 19 del 1997 al fine della istituzione del Parco naturale di cui alla legge censurata, nonché la presupposta determinazione (anch'essa, si precisa, mai pubblicata e mai comunicata), assunta dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 3, della citata legge regionale n. 19 del 1997, e, infine, ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.

Essendo la motivazione delle ordinanze di rimessione identica a quella delle ordinanze con le quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Puglia n. 13 del 2007, si rinvia, quanto alla illustrazione di essa, a quanto già riportato riguardo a tali altre ordinanze di rimessione.

3.1. — Si sono costituite nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale di fronte a questa Corte numerose parti private, già ricorrenti nei giudizi *a quibus*.

Anche in questo caso il tenore degli atti di costituzione è il medesimo delle comparse depositate dalle parti private costituite nei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la legge regionale n. 13 del 2007: pertanto si rinvia a quanto già riportato relativamente a tali atti.

3.2. — Si è costituita, nei giudizi relativi alla legge regionale n. 30 del 2006, la Regione Puglia, concludendo per la inammissibilità o, comunque, per la infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

In particolare la difesa regionale, negata la natura di legge-provvedimento relativamente alla legge censurata, non trattandosi di norma con la quale viene sussunto a rango legislativo un preesistente provvedimento amministrativo e affermato il difetto di giurisdizione del rimettente in merito ai giudizi *a quibus*, deduce di conseguenza la mancanza di rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

3.3. — Si è, altresì, costituita la Provincia di Lecce, svolgendo le medesime argomentazioni già dedotte in occasione della precedente costituzione in giudizio e rassegnando le medesime conclusioni.

Si rinvia, pertanto, a quanto in precedenza già riferito in merito ad esse.

3.4. — Si è costituito nei giudizi di legittimità costituzionale il Comune di Gagliano del Capo.

Poiché gli atti di costituzione in giudizio hanno lo stesso contenuto degli atti con i quali si era costituito il Comune di Ugento nei giudizi aventi ad oggetto la legge regionale n. 13 del 2007, si rinvia a quanto a tale riguardo riportato.

3.5. — Si è, infine, costituito anche il Comune di Tricase, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 30 del 2006.

Viene, preliminarmente, eccepita la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale in quanto in essa difetterebbe il requisito della incidentalità nei giudizi *a quibus*, posto che, come riferisce il rimettente, l'incidente di costituzionalità sarebbe «l'unico strumento processuale a disposizione dei ricorrenti per tutelare le loro posizioni soggettive nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, assorbiti dalla legge regionale». In altre parole, secondo la difesa del Comune di Tricase, «il bene della vita per conseguire il quale è stato instaurato il giudizio principale, risulta [...] conseguibile, nella prospettiva dell'ordinanza, unicamente e direttamente attraverso quello principale».

Ulteriore motivo di inammissibilità delle ordinanze viene individuato dalla riportata difesa nel fatto che, poiché il rimettente afferma che, solo nell'ipotesi in cui la questione di legittimità costituzionale fosse accolta, i ricorsi principali non sarebbero destinati ad una pronuncia di inammissibilità, egli, implicitamente, affermerebbe di essere, fino al momento dell'accoglimento della questione di costituzionalità «sostanzialmente privo o carente di giurisdizione»:

da ciò tale difesa fa discendere la attuale carenza di legittimazione del T.A.R. della Puglia a sollevare la questione in oggetto.

Riguardo al merito della questione, il concludente Comune ritiene che non troverebbe alcun fondamento la tesi, attribuita al rimettente, secondo la quale la attività legislativa, per essere svolta secondo ragionevolezza, deve conformarsi al rispetto dei giudicati amministrativi. Ciò tanto più ove il denunciato vizio attiene, nel caso di legge-provvedimento, al mancato rispetto di regole procedurali, riferite alla fase amministrativa del complesso procedimento, enunciate dal giudice amministrativo alla stregua di una legge ordinaria.

4. — Nell'imminenza della udienza pubblica molte delle parti costituite hanno depositato memorie illustrative.

4.1. — Con riferimento ai giudizi relativi alla legittimità costituzionale della legge regionale n. 20 del 2006, la Regione Puglia insiste nella eccezione di inammissibilità della questione stante la sua irrilevanza nei giudizi *a quibus*, legata al difetto assoluto di giurisdizione del rimettente.

In particolare, la Regione, confermate le eccezioni di inammissibilità per difetto di motivazione delle ordinanze di rimessione e per difetto di interesse degli originari ricorrenti, richiama la recente ordinanza 1^o febbraio 2008, n. 2439, delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la quale tale giudice, adito in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha affermato, in relazione alla impugnazione di fronte al T.A.R. della Puglia di taluni atti relativi al procedimento — analogo a quelli che hanno condotto alla adozione delle tre leggi regionali ora allo scrutinio della Corte — che ha portato alla emanazione della legge regionale della Puglia 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale «Terra delle gravine»), il difetto assoluto di giurisdizione, non spettando ad alcun giudice il sindacato su atti facenti parte dell'*iter* formativo di una legge regionale.

Osserva pertanto la difesa regionale che, avendo i giudizi *a quibus* ad oggetto l'impugnativa di atti del procedimento da cui è scaturita la legge regionale n. 20 del 2006, emergerebbe il difetto di giurisdizione del rimettente, non spettando ad alcun giudice il sindacato sugli atti del detto procedimento, con la conseguente inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale da lui sollevate.

Quanto al merito, ribadita la insussistenza di vizi procedurali nell'*iter* formativo della legge, esclude la fondatezza delle questioni.

4.2. — Nella memoria illustrativa depositata dall'unica difesa delle numerose parti private costitutesi, si prende in particolare posizione in ordine alla prospettata tesi dell'inammissibilità delle questioni, stante la carenza di giurisdizione del rimettente.

Ad avviso di tale difesa il richiamo alla citata ordinanza della Corte di cassazione n. 2439 del 2008 non sarebbe pertinente in quanto, nel caso oggetto di tale decisione erano impugnati di fronte al giudice amministrativo solo atti riferibili al procedimento legislativo di istituzione di un Parco naturale mentre, nelle ipotesi ora in esame, oggetto di impugnazione sono atti amministrativi — i verbali delle conferenze dei servizi previste dalla legge regionale n. 19 del 1997 — di tal che andrebbe esclusa la carenza di giurisdizione del rimettente.

Nel merito, la memoria si riporta alle difese già svolte.

4.3. — Ha depositato memoria illustrativa anche il Comune di Gallipoli, contestando, sulla scorta di quanto sostenuto dalla Corte di cassazione nella ordinanza n. 2439 del 2008, la ammissibilità della questione.

5. — La Regione Puglia, nell'ambito dei giudizi di legittimità costituzionale della legge regionale n. 13 del 2007, ha depositato altra memoria illustrativa nella quale contesta, per un verso, la definibilità della questione sulla base dei precedenti costituiti dalle sentenze n. 225 e n. 226 del 1999 di questa Corte, mentre, per altro verso, eccepisce la inammissibilità della questione alla luce di quanto statuito dalla Corte di cassazione con la ordinanza n. 2439 del 2008.

La Regione, confermate, per il resto, le precedenti difese, ribadisce l'inammissibilità della questione per non avere il rimettente censurato anche la legge regionale n. 19 del 1997 che regola il procedimento per l'istituzione delle aree naturali protette. Tale omissione, secondo la difesa regionale, avrebbe la paradossale conseguenza che, anche ove la questione sollevata fosse accolta, la Regione dovrebbe emanare altra legge in base allo stesso procedimento che avrebbe determinato l'incostituzionalità ora denunciata.

5.1. — Ha depositato memoria illustrativa anche il Comune di Ugento: essa riporta gli stessi argomenti già contenuti nella memoria del Comune di Gallipoli, che, pertanto, qui si richiamano.

6. — Relativamente ai giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la legge regionale n. 30 del 2006 hanno depositato memoria illustrativa sia la Regione Puglia che il Comune di Gagliano del Capo.

La Regione ha eccepito la inammissibilità della questione stante la carenza di giurisdizione del T.A.R. rimettente, secondo i rilievi della ordinanza n. 2439 del 2008 della Corte di cassazione.

Il Comune sopraindicato ha, a sua volta, reiterato i temi difensivi già illustrati dai Comuni di Gallipoli e di Ugento.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, dubita, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale di tre leggi della Regione Puglia: cioè della legge regionale 10 luglio 2006, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale «Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo»), della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco naturale regionale «Litorale di Ugento»), e della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 30 (Istituzione del Parco naturale regionale «Costa di Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase»).

In particolare, il giudice amministrativo territoriale pugliese ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

della legge regionale n. 20 del 2006, con otto ordinanze depositate, nel corso di altrettanti giudizi, in data 12 gennaio 2007;

della legge regionale n. 13 del 2007, con tre ordinanze depositate, nel corso di altrettanti giudizi, in data 27 giugno 2007;

della legge regionale n. 30 del 2006, con cinque ordinanze depositate, nel corso di altrettanti giudizi, in data 28 settembre 2007.

Tenuto conto, pur nella formale diversità dei testi normativi censurati, della sostanziale identità degli argomenti sviluppati dal rimettente nelle sedici ordinanze di rimessione a sostegno delle dedotte questioni di legittimità costituzionale, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere unitariamente decisi.

2. — Infatti il T.A.R. salentino, essendo stati impugnati, da numerosi soggetti titolari di diritti su beni immobili ricadenti in zone ubicate all'interno del territorio dei Parchi naturali istituiti con le tre leggi censurate, atti pertinenti al procedimento amministrativo prodromico alla adozione degli atti legislativi in discorso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei medesimi affermandone il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto essi sarebbero viziati da irragionevolezza e sarebbero lesivi del principio di buona amministrazione. Infatti essi sarebbero stati approvati da parte del Consiglio regionale pugliese senza che si fosse adeguatamente tenuto conto di quanto, in precedenza, stabilito dal medesimo T.A.R., con taluni provvedimenti giurisdizionali, in merito alle modalità di attivazione, nel corso delle fasi amministrative rispettivamente preordinate alla istituzione dei singoli Parchi naturali, del contraddittorio con i soggetti interessati. Limitatamente alla censura riguardante la legge regionale n. 20 del 2006, il Consiglio regionale non avrebbe, altresì, tenuto conto della circostanza che, in sede di conferenza dei servizi, non sarebbe stata raggiunta la unanimità dei partecipanti in ordine alla perimetrazione del Parco naturale con tale legge istituito.

3. — Onde meglio esporre le ragioni della presente decisione e comprendere le ragioni delle doglianze del rimettente, pare preliminarmente opportuno premettere una, sia pur schematica, disamina della disciplina regionale pugliese in tema di istituzioni di parchi naturali.

3.1. — Emanata in conformità ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per la istituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), nel dettare le regole del procedimento preordinato alla istituzione, per legge regionale, di parchi e aree naturali protette, prevedeva, nella sua originaria formulazione, all'art. 6, che nei trenta giorni successivi alla entrata in vigore della legge stessa — ovvero nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare volta alla istituzione di un'area naturale protetta — il Presidente della Giunta regionale dovesse convocare le «preconferenze» dei servizi finalizzate alla individuazione di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo, come previste dall'art. 22, comma 1, della legge n. 394 del 1991. I lavori di tali «preconferenze», ai quali erano chiamati a partecipare le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste, dovevano concludersi entro trenta giorni dalla loro convocazione.

Nei successivi trenta giorni era adottato, a cura della Giunta regionale, alla luce dei documenti di indirizzo scaturiti all'esito delle citate «preconferenze», lo schema di disegno di legge nel quale erano, fra l'altro, precisate la descrizione dei luoghi e la loro perimetrazione, e venivano individuate le misure provvisorie di salvaguardia, il regime vincolistico e gli eventuali indennizzi. Tale schema di disegno di legge era, nei successivi trenta giorni, portato a conoscenza degli enti territoriali interessati, mentre negli ulteriori sessanta giorni erano convocate, dal Presidente della Giunta, le conferenze dei servizi aventi le finalità di cui agli artt. 22 della citata legge n. 394 del 1991, 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) [disposizione questa, peraltro, abrogata e sostituita dagli artt. 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)], e 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Conclusasi anche questa fase, nei seguenti sessanta giorni era adottato dalla Giunta il «provvedimento definitivo», che doveva essere inviato al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva del Parco.

Tale modello procedimentale è stato, peraltro, oggetto di revisione da parte del legislatore regionale pugliese proprio successivamente alla emissione da parte del T.A.R. dei provvedimenti giurisdizionali della cui mancata osservanza da parte del medesimo legislatore, in occasione della adozione delle tre leggi regionali censurate, tale organo giurisdizionale si duole.

Infatti, con l'art. 30 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), il testo del richiamato art. 6 della legge regionale n. 19 del 1997 è stato modificato nel senso di prevedere un procedimento più snello, caratterizzato: dalla immediata convocazione — in luogo delle anteriormente previste «preconferenze» — delle conferenze dei servizi volte alla individuazione delle linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo; dalla predisposizione, da parte della Giunta, nei trenta giorni successivi alla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi (per i quali era dato il termine di novanta giorni dalla convocazione), del disegno di legge di istituzione dell'area naturale protetta; dalla pubblicazione di tale disegno di legge nel Bollettino ufficiale della Regione, oltre che dalla già prevista comunicazione di esso agli enti territoriali interessati; dalla adozione, infine, dal parte della Giunta regionale, del provvedimento definitivo da inviare al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva dell'area protetta.

Applicata la predetta disciplina — sebbene non sia ben chiaro alla luce delle diverse ordinanze di rimessione se si sia pervenuti alla adozione delle tre leggi censurate applicando il modello procedimentale previsto precedentemente alla modifica introdotta con la legge n. 22 del 2006 ovvero applicando il modello ad essa successivo o, infine, applicando una sorta di modello misto, in parte articolato sulla prima disciplina in parte sulla seconda — il legislatore regionale pugliese ha adottato le tre leggi censurate, istitutive dei ricordati Parchi naturali.

4. — Come dianzi accennato, diversi soggetti proprietari, o comunque titolari di diritti di godimento, di beni siti all'interno del perimetro dei tre parchi definiti con le leggi censurate hanno impugnato, ciascuno per quanto di specifico interesse, gli atti delle conferenze dei servizi rispettivamente preordinate alla istituzione dei parchi naturali «Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo», «Litorale di Ugento» e «Costa di Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase», nonché degli atti preparatori e consequenziali alle predette conferenze, ivi comprese le determinazioni assunte dalla Giunta regionale in ordine alla individuazione dello schema di disegno di legge da inviare e sottoporre al Consiglio regionale per la sua approvazione.

4.1. — Nel corso di tali controversie il T.A.R. ha sollevato le questioni di costituzionalità di cui al presente giudizio.

5. — Le eccezioni di inammissibilità delle questioni, variamente sollevate dalle parti costituite, non sono fondate.

5.1. — Infondata è, infatti, la eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione argomentata dalle difese sia della Regione Puglia che degli altri enti territoriali parti del giudizio di costituzionalità, in relazione ad un preteso difetto di giurisdizione del giudice rimettente rispetto a tutti quanti i giudizi *a quibus*.

Tale eccezione si basa principalmente sulla esistenza di una decisione resa di recente dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione (cioè della ordinanza 1° febbraio 2008, n. 2439) con la quale la Corte regolatrice ha affermato la carenza assoluta di giurisdizione relativamente ad una controversia in cui oggetto di impugnazione di fronte al giudice amministrativo era stata, secondo quanto risulta dallo stesso provvedimento giurisdizionale, la delibera della Giunta regionale pugliese di approvazione dello schema di disegno di legge di istituzione del Parco naturale regionale «Terra delle Gravine».

Nell'occasione, i giudici di legittimità hanno rilevato che, costituendo gli atti impugnati fasi legislativamente regolamentate del processo di formazione della legge regionale in materia di istituzione di parchi naturali, gli stessi, in quanto espressione di esercizio della potestà legislativa della Regione, sono sottratti al sindacato giurisdizionale, sia del giudice ordinario che di quello amministrativo.

5.2. — Sollecitando l'adesione di questa Corte a siffatto orientamento, le ricordate parti costituite deducono la inammissibilità della questione per l'evidente difetto di rilevanza della stessa là dove risultasse che il giudice *a quo*, in quanto carente di potestà giurisdizionale riguardo alle questioni alla sua attenzione nei giudizi principali, non li dovrebbe decidere facendo applicazione delle disposizioni della cui costituzionalità egli dubita.

La eccezione non è meritevole di accoglimento.

Infatti la giurisprudenza di questa Corte si è più volte, anche di recente, espressa nel senso che, in considerazione della autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale, discende che, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione, la Corte medesima può rilevare il difetto di giurisdizione soltanto nei casi in cui

questo appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza (fra le altre, le sentenze n. 156 del 2007; n. 144 del 2005; n. 288 del 2003). La relativa indagine deve, peraltro, arrestarsi laddove il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione (sentenza n. 11 del 2007; n. 144 del 2005; n. 291 del 2001).

Precisatosi che, comunque, la verifica operata da questa Corte — operata su di un piano, giova chiarire, di esclusiva ed astratta non implausibilità della motivazione addotta dal rimettente, elemento questo dal punto di vista semantico ovviamente assai meno pregnante della fondatezza — è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione di costituzionalità e che, esaurendosi la sua funzione all'interno del relativo giudizio, non è certamente idonea a determinare alcuna preclusione in ordine all'eventuale successivo spiegarsi della cognizione piena sul punto da parte del giudice istituzionalmente preposto alle definizioni delle questioni di giurisdizione, va osservato che, riguardo alle fattispecie che interessano il presente giudizio, il T.A.R. rimettente ha motivato in ordine alla sua affermata giurisdizione, rilevando che gli atti oggetto delle impugnazioni pendenti di fronte a lui, appartenendo — nella complessa serie procedimentale preordinata alla adozione delle leggi istitutive di aree naturali protette — alla fase amministrativa, erano suscettibili di essere validamente impugnati dinanzi al giudice amministrativo.

Al riguardo, d'altra parte, non può non considerarsi, ai fini del riscontro della non implausibilità di tali considerazioni, che, diversamente da quanto emerge dall'esame della citata ordinanza n. 2439 del 2008 della Corte di cassazione, nei casi che ora interessano l'oggetto della impugnazione di fronte al giudice *a quibus* sono, principalmente, gli atti delle conferenze dei servizi tenutesi prima dell'invio da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale dello schema definitivo di disegno di legge per la sua approvazione e non, invece, tale schema di disegno di legge.

5.3. — Parimenti infondata è la eccezione di inammissibilità, ancora per difetto di giurisdizione del rimettente, formulata dalla difesa del Comune di Tricase. Invero, la circostanza che il T.A.R. salentino affermi che, solo in ipotesi di accoglimento della questione di legittimità costituzionale da lui sollevata, i ricorsi oggetto dei giudizi *a quibus* non sarebbero destinati ad una pronuncia di improcedibilità o, comunque, di inammissibilità, nulla ha a che vedere con la sussistenza o meno della giurisdizione in capo al rimettente: infatti, diversamente da come sembra intendere il Comune di Tricase, la avvenuta entrata in vigore della censurata legge-provvedimento non si pone, neppure nella prospettiva del rimettente, quale elemento condizionante *ab origine* la sua *potestas judicandi* ma solo quale fatto che incide, negativamente, sulla procedibilità dei ricorsi stessi.

5.4. — In questo senso viene anche disattesa la ulteriore eccezione di inammissibilità dedotta dalla medesima difesa, attinente alla mancanza di incidentalità nella questione di costituzionalità sollevata dal T.A.R. della Puglia.

Ove, infatti, fosse rimosso l'elemento sopravvenuto, costituito dai censurati interventi legislativi, che, a giudizio del medesimo T.A.R., rende attualmente improcedibili gli originari ricorsi, il sindacato del giudice amministrativo sugli atti impugnati riprenderebbe il suo primitivo vigore, risultando in tal senso evidenziata la incidentalità, rispetto ai giudizi principali, di quello di legittimità costituzionale.

5.5. — Riguardo alla (dedotta da più parti) inammissibilità delle questioni di costituzionalità stante il denunciato difetto di interesse delle parti ricorrenti nei giudizi *a quibus* le quali, anche in caso di accoglimento delle censure mosse dal rimettente alle tre ricordate leggi regionali, non potrebbero svolgere alcuna attività di trasformazione del territorio a causa della contestuale riattivazione delle misure di salvaguardia previste dagli artt. 6 e 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), va rilevato che, ai fini dell'ammissibilità dello scrutinio di costituzionalità di una legge, e proprio in ragione della autonomia di questo giudizio rispetto a quello *a quo*, non è necessario che vi sia un interesse sostanziale di una delle parti in ordine all'accoglimento o meno della questione, essendo, invece, sufficiente (oltre, ovviamente, al requisito della non manifesta infondatezza) che la norma di cui si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, essendo, poi, irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio *a quo* si possano o meno giovare degli effetti della decisione con la quale si è chiuso il giudizio medesimo.

5.6. — Sia la Regione Puglia che il Comune di Gallipoli deducono quale motivo di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal T.A.R. di Lecce la circostanza che tale organo non abbia adeguatamente motivato in ordine alla asserita lesione degli invocati parametri di costituzionalità e in ordine alla conseguente lesione degli interessi dei ricorrenti nei giudizi *a quibus*. Anche in questo caso la eccezione formulata deve essere disattesa.

Per quanto interessa ai fini della ammissibilità delle questioni, infatti, il rimettente chiarisce che il vizio di costituzionalità deriverebbe dal non avere il legislatore regionale tenuto conto della esistenza di determinati vizi nell'*iter* procedimentale che ha condotto alla adozione della legge, vizi che sarebbero consistiti nella lesione del diritto di piena partecipazione dei soggetti coinvolti nel procedimento di istituzione dei Parchi naturali.

Tale comportamento del legislatore, recidendo in sostanza il legame funzionale tra la fase amministrativa e quella propriamente legislativa del procedimento volto alla istituzione in Puglia delle aree naturali di rilevanza regionale,

costituirebbe il motivo sia della asserita irragionevolezza della scelta legislativa sia del contrasto col principio di buona amministrazione, ledendo, secondo la tesi del rimettente, la posizione dei soggetti interessati a tutela dei quali sarebbe posta la fase amministrativa del procedimento stesso.

5.7. — Non determina, nel caso in esame, la inammissibilità delle questioni di costituzionalità, contrariamente a quanto eccipisce la difesa della Provincia di Lecce, il fatto che il rimettente abbia censurato, rispettivamente, tre interi testi legislativi, senza precisare quale norma, tra quelle contenute in tali testi, si ponga in contrasto coi parametri evocati: infatti il tipo di vizio dedotto dal rimettente, attenendo ad un profilo genetico delle leggi censurate, ne coinvolge necessariamente tutte le disposizioni (sentenze n. 37 del 1991 e n. 204 del 1981).

5.8. — Va, infine, disattesa anche la eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, svolta dalle difese delle costituite parti private, nonché da quella della Provincia di Lecce, la quale si basa sugli argomenti sviluppati da questa Corte nelle sue precedenti sentenze nn. 225 e 226 del 1999.

Infatti, tali, peraltro isolate, decisioni ebbero ad affermare il principio della perdurante sindacabilità di un atto amministrativo, nonostante la sua avvenuta approvazione con legge regionale.

L'adesione a tale tesi renderebbe non rilevanti le questioni di legittimità costituzionale ora sollevate dal T.A.R. salentino.

Tuttavia questa Corte ritiene che i richiamati precedenti, dei quali, per la loro peculiarità, appare giustificata un'applicazione restrittiva, non siano pertinenti al presente caso.

Infatti in tali occasioni questa Corte, a differenza di quanto si verifica attualmente, era chiamata a sindacare, nel primo caso, la legittimità costituzionale non solo della legge istitutiva dell'area naturale, ma anche della legge con la quale era fissato l'iter procedimentale della successiva legge-provvedimento, e, nel secondo, un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia in merito, fra l'altro, alla sentenza con la quale il locale T.A.R. aveva annullato in sede giurisdizionale il provvedimento della Giunta regionale di approvazione e trasmissione al Consiglio regionale dello schema di disegno di legge relativo alla adozione del piano territoriale di coordinamento concernente un parco regionale lombardo.

Nella prima fattispecie si presentava, quindi, uno spazio relativo ai provvedimenti amministrativi consequenziali rispetto alla cosiddetta «legge madre» e prodromici rispetto alla cosiddetta «legge figlia», mentre nel secondo la decisione precisava, comunque, che la «fase legislativa, al contrario della precedente [fase amministrativa], non [poteva] essere oggetto del sindacato diretto del giudice amministrativo, ed [era] soggetta al controllo di costituzionalità attraverso la verifica dell'esistenza dei vizi tipici delle leggi, compresi quelli procedurali».

È significativo osservare che la prevalente giurisprudenza amministrativa, cui, tra l'altro, aderisce lo stesso rimettente, non condivide il principio della perdurante sindacabilità dell'atto amministrativo anche se il suo contenuto sia recepito da un atto legislativo. In ogni caso, deve ritenersi che le citate sentenze nn. 225 e 226 del 1999 costituiscano specifiche soluzioni delle particolari questioni che erano state allora sottoposte al giudizio di costituzionalità. In più occasioni (sentenze n. 267 del 2007, n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, n. 211 del 1998, n. 185 del 1998, n. 492 del 1995, n. 347 del 1995, n. 62 del 1993, n. 143 del 1989, n. 59 del 1957) questa Corte ha, direttamente o indirettamente, affermato che in caso di leggi-provvedimento volte a «legificare» scelte che di regola spettano alla autorità amministrativa, la tutela dei soggetti incisi da tali atti verrà a connotarsi, come nel presente caso, stante la preclusione di un sindacato da parte del giudice amministrativo, «secondo il regime tipico dell'atto legislativo adottato, trasferendosi dall'ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale» (sentenza n. 62 del 1993).

6. — Nel merito, la questione non è fondata.

6.1. — Il T.A.R. rimettente, infatti, nel dubitare della legittimità costituzionale delle tre leggi censurate, afferma che le stesse sarebbero irragionevoli e non rispettose del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, violando, pertanto, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto il Consiglio regionale, nell'approvarle, non avrebbe tenuto conto del fatto che la propedeutica fase amministrativa, indirizzata alla istituzione delle tre aree protette, non si era svolta nel rispetto delle regole procedurali dettate dal medesimo T.A.R. con le quattro sentenze n. 1184, n. 1185, n. 1186 e n. 1187 del 2006.

Tale tesi non può essere condivisa.

6.2. — Per ciò che concerne la lesione dell'art. 97 della Costituzione, va detto che la disposizione richiamata è del tutto inconferente rispetto al dedotto profilo di incostituzionalità.

Al riguardo è sufficiente osservare che il precetto relativo al principio di buon andamento della pubblica amministrazione espresso dall'art. 97 della Costituzione è applicabile esclusivamente all'amministrazione, essendo qui, invece, in discussione non il contenuto di una disposizione legislativa che imponga un determinato comportamento alla pubblica amministrazione (ipotesi alla quale è certamente pertinente il sindacato di costituzionalità esperito alla stregua

dell'art. 97 della Costituzione), ma esclusivamente l'andamento di un'attività che, *in toto*, è riferibile allo svolgimento della funzione legislativa. In altre parole, l'art. 97 Cost. costituisce parametro di legittimità costituzionale di una disposizione legislativa che venga a regolare una procedura amministrativa, ma non può essere invocato per valutare il corretto svolgimento di un *iter* procedimentale legislativo.

6.3. — Quanto alla affermata irragionevolezza delle tre leggi censurate, va osservato che il rimettente non si cura di prendere in considerazione il contenuto delle leggi regionali in discorso.

La questione di costituzionalità da lui formulata si fonda, infatti, non su aspetti di irragionevolezza direttamente riferibili al contenuto precettivo delle disposizioni emanate dal legislatore pugliese, quanto, piuttosto, su di un profilo che potrebbe dirsi sintomatico: sulla circostanza, cioè, che il legislatore non avrebbe tenuto conto nell'emanarle di quanto statuito, con riferimento al prodromico procedimento amministrativo, dallo stesso attuale rimettente nelle ricordate quattro sentenze, delle quali, peraltro, neppure risulta l'avvenuto passaggio in giudicato, contrassegnate dai numeri 1184, 1185, 1186 e 1187 del 2006.

Ma per far derivare da ciò, come invece preteso dal giudice *a quo*, l'affermazione della fondatezza della sollevata censura di illegittimità costituzionale, andrebbe presupposta, indipendentemente e prioritariamente rispetto ad ogni valutazione relativa al sostanziale contenuto dell'atto normativo in tal modo adottato, la sussistenza di un vincolo procedimentale all'attività legislativa che possa essere dettato da organi giudiziari.

La circostanza che, viceversa, la funzione legislativa, anche regionale, può essere condizionata solo con disposizioni che traggano direttamente la loro origine dalla Costituzione, esclude la possibilità che un siffatto vincolo possa derivare da decisioni assunte in sede giurisdizionale.

6.4. — Né, affrontando sotto l'aspetto del merito una questione già esaminata al precedente punto 5.8 con riferimento ai sollevati profili di inammissibilità, può ritenersi che la materia in oggetto possa essere disciplinata solo con provvedimenti amministrativi, in quanto nella legge quadro statale sulle aree protette n. 394 del 1991 è espressamente previsto all'art. 23 il principio fondamentale che sia una legge regionale ad istituire il parco naturale regionale. Ugualmente, non può affermarsi che, in deroga al generale principio della modificabilità della legge anteriore da parte della posteriore, la legge successiva non possa innovare i modelli procedurali amministrativi previsti da leggi precedenti.

Vale, al riguardo, quanto affermato da questa Corte, in molteplici decisioni. In particolare nella sentenza n. 143 del 1989 si precisa che «Tanto la Costituzione (artt. 70 e 121), quanto gli Statuti regionali definiscono la legge, non già in ragione del suo contenuto strutturale o materiale, bensì in dipendenza dei suoi caratteri formali, quali la provenienza da un certo organo o da un certo potere, il procedimento di formazione e il particolare valore giuridico (rango primario delle norme legislative, trattamento giuridico sotto il profilo del sindacato, residenza all'abrogazione, etc.). Né si potrebbe dire che il divieto di leggi a contenuto particolare e concreto tocchi soltanto le Regioni in conseguenza di un presunto principio generale dell'ordinamento giuridico, poiché un principio del genere, concernendo i caratteri strutturali della legge diretti a qualificarne l'essenza o l'identità tipologica come atto normativo, dovrebbe essere desunto da una inequivoca norma avente un rango superiore alla stessa legge, che in verità non è dato rinvenire nel nostro ordinamento positivo. D'altra parte, come pure ha affermato questa Corte nelle decisioni precedentemente ricordate, nessuna disposizione costituzionale o statutaria comporta una riserva agli organi amministrativi o "esecutivi" degli atti a contenuto particolare e concreto».

Si tratta di principi ribaditi, anche di recente, nella sentenza n. 267 del 2007, nella quale si ricorda «che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto, ossia di leggi-provvedimento (sentenza n. 347 del 1995). [...] La legittimità di questo tipo di leggi deve, quindi, essere valutata in relazione al loro specifico contenuto. In considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio (sentenze n. 185 del 1998, n. 153 del 1997), la legge-provvedimento è, conseguentemente, soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità (sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, nn. 153 e 2 del 1997), essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. Ed un tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia, come nella specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (sentenza n. 153 del 1997)». Ma tali profili, come si è già sottolineato, non vengono motivatamente sottoposti al giudizio di questa Corte nelle ordinanze che sollevano le questioni di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale «Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo»), degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 28 maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco naturale regionale «Litorale di Ugento»), e degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 26 ottobre 2006, n. 30 (Istituzione del Parco naturale regionale «Costa di Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase»), sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0545

N. 242

Sentenza 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Condanna parziale - Appello della parte privata e contrapposto appello della parte pubblica - Richiesta di definizione agevolata del giudizio estesa dalla parte privata anche per l'ipotesi di eventuale maggiore condanna - Prevista possibilità, secondo il «diritto vivente», di esame e definizione della richiesta dopo l'esame e la definizione degli appelli - Ritenuta irragionevolezza di tale soluzione interpretativa - Questione prospettata dalla parte privata intervenuta - Ampliamento o modifica dell'oggetto del giudizio di costituzionalità quale definito dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.
- Costituzione, art. 3.

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Condanna parziale - Appello della parte privata e contrapposto appello della parte pubblica - Richiesta di definizione agevolata del giudizio estesa dalla parte privata anche per l'ipotesi di eventuale maggiore condanna - Prevista possibilità, secondo il «diritto vivente», di esame e definizione della richiesta dopo l'esame e la definizione degli appelli - Ritenuta irragionevolezza di tale soluzione interpretativa - Questione intesa a censurare un'interpretazione giurisprudenziale priva dei caratteri necessari ad integrare un «diritto vivente» valutabile ai fini del giudizio di costituzionalità - Omesso esperimento di opzione interpretativa conforme a Costituzione - Inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con ordinanza del 12 dicembre 2007 dalla Corte dei conti, Sezione terza centrale d'appello, sul ricorso proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia contro Centrone Giovanni, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di Centrone Giovanni nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Vincenzo Caputi Jambrenghi e Francesco Muscatello per Centrone Giovanni e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 12 dicembre 2007, notificata in data 24 gennaio 2008 ed iscritta al n. 75 del registro ricorsi dell'anno 2008, la Corte dei conti, Sezione terza centrale d'appello, solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006). «nella parte in cui», secondo il diritto vivente delle Sezioni riunite della Corte dei conti, «consentono che, in presenza di appelli contrapposti della parte pubblica e delle parti private, la richiesta di definizione del procedimento, se previamente estesa dalla parte privata, in replica all'appello della parte pubblica, all'eventuale successiva maggior condanna, possa essere esaminata e definita dopo l'esame e la definizione degli appelli».

1.1. — L'art. 1, comma 231, della legge n. 266 del 2005 prevede che «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza».

Il successivo comma 232 aggiunge che «La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento».

Il comma 233 dispone che «Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello».

2. — In punto di fatto la rimettente Sezione terza centrale di appello della Corte dei conti:

chiarisce di dovere decidere, in udienza camerale, l'istanza di definizione agevolata del giudizio di appello proposta ai sensi dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge n. 266 del 2005, da Giovanni Centrone, con offerta del pagamento di una somma non superiore al 10 per cento del danno quantificato nella sentenza appellata;

precisa che la predetta sentenza è stata appellata in via principale dal pubblico ministero e in via incidentale (tra gli altri) dallo stesso Centrone, attesa la parziale reciproca soccombenza;

rileva che le disposizioni impugnate non regolano espressamente tale ipotesi, lasciando incertezza sulla stessa ammissibilità, sugli effetti e sulla disciplina della definizione agevolata in caso di appello da parte del pubblico ministero contabile;

riferisce che, in una prima udienza camerale, il pubblico ministero, proprio in ragione della mancata espressa previsione di tale ipotesi, ha eccepito, in via principale, l'inaammissibilità della domanda di definizione agevolata mentre, in subordine, ha chiesto che sia posto a carico dell'appellante incidentale Centrone il 30% delle somme di cui alla sentenza appellata, oltre le spese dei due gradi di giudizio;

espone di avere sospeso il giudizio in detta prima udienza, in attesa che si pronunciassero le Sezioni Riunite, già investite della soluzione del contrasto interpretativo emerso sulla questione tra le varie sezioni della Corte dei conti;

riferisce la soluzione individuata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (sentenza 25 giugno 2007, n. 3/QM/2007), secondo le quali «l'esame della definizione agevolata del giudizio di appello richiesta dalla parte privata appellante in presenza di un contrapposto appello della parte pubblica non può essere preclusa dalla proposizione dell'appello della parte pubblica ma tale esame non possa a sua volta precludere quello di detto appello. Pertanto, nel caso di appelli contrapposti sulla quantificazione della somma dedotta nella sentenza di condanna, la definizione della richiesta se previamente estesa dalla parte privata, in replica all'appello della parte pubblica, all'eventuale successiva maggior condanna, avverrà dopo l'esame dei due appelli riuniti. L'accertamento in giudizio di un maggiore importo sarà oggetto della sentenza di condanna, eventualmente condizionata al mancato tempestivo pagamento della minor somma determinata in applicazione della normativa agevolata di cui ai commi 231, 232, 233 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, ove ne ricorrano i presupposti. In mancanza dell'accoglimento di entrambi gli appelli la sentenza eventualmente condizionata, avrà ad oggetto l'importo della condanna di primo grado al quale, ove ne ricorrano i presupposti, si applicherà la normativa agevolata»;

precisa, infine, che nell'udienza camerale successiva a detta pronuncia delle Sezioni Riunite, la parte pubblica ha confermato le conclusioni già rese, mentre la parte privata, dopo avere chiarito di avere proposto la istanza di definizione agevolata limitatamente alla partita di danno per la quale vi era stata la condanna in primo grado, ha eccepito la inapplicabilità alla fattispecie della sentenza delle Sezioni Riunite, ha insistito nella domanda e, in via subordinata, ha chiesto che l'istanza della definizione agevolata sia rinviata alla definizione del merito.

2.1. — In ordine alla rilevanza della questione, il rimettente chiarisce che nel caso di specie «sia pure limitatamente ad un capo della sentenza impugnata, pende sia l'appello della parte privata che l'appello della parte pubblica», e sostiene che la richiesta della parte privata, «sia pure in via subordinata», dell'esame congiunto dell'istanza di definizione agevolata con l'esame dell'appello del procuratore regionale varrebbe implicitamente ad estendere «l'istanza di definizione all'eventuale successiva maggiore condanna», così come richiesto dalle Sezioni Riunite.

2.2. — Ai fini dell'ammissibilità della questione il giudice rimettente sostiene, inoltre, che, per l'autorevolezza della decisione delle Sezioni Riunite (che si sono pronunciate proprio per dirimere un contrasto interpretativo in materia), questa posizione, sebbene espressa da una unica pronuncia, costituisca «diritto vivente» e che non possa, pertanto, essere disattesa.

Il rimettente sostiene che solo un'eventuale declaratoria di illegittimità delle disposizioni censurate, nella riferita interpretazione datane dalle Sezioni riunite, consentirebbe di superare questo indirizzo e quindi di pervenire ad una soluzione diversa, che sia conforme a Costituzione.

2.3. — In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente afferma, anzitutto, che il semplificato rito camerale della definizione agevolata sia stato introdotto dalle previsioni impugnate per ragioni finanziarie (in specie, l'immediato realizzo, seppure in misura ridotta, delle entrate derivanti dalle sentenze di responsabilità amministrativa di primo grado), ma anche in una logica deflattiva del contenzioso. Questo spiegherebbe, d'altra parte, il pacifico indirizzo giurisprudenziale, il quale ritiene che per accedere alla definizione agevolata la parte privata debba rinunciare alla definizione dell'appello e che l'accoglimento dell'istanza provochi l'estinzione del giudizio di appello.

Il giudice *a quo* sostiene, poi, che la interpretazione data a tali disposizioni dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 3/QM/2007, sia irragionevole per incongruenza rispetto alla *ratio legis*, dato che, posticipando e subordinando lo svolgimento del giudizio sulla definizione agevolata allo svolgimento del giudizio di appello, si accentuerebbe l'effetto premiale delle previsioni a favore della parte privata ed, al contempo, si eliminerebbero a danno della parte pubblica i vantaggi derivanti dalla semplificazione delle forme e dalla riduzione dei tempi processuali.

Il rimettente sostiene, inoltre, che dal dispositivo della richiamata sentenza delle Sezioni Riunite ed, in particolare, dall'inciso «in mancanza di accoglimento di entrambi gli appelli» si ricaverebbe «la posticipazione e la subordi-

nazione» del giudizio sulla definizione agevolata «non soltanto allo svolgimento dell'appello del pubblico ministero ma anche allo svolgimento del giudizio sull'appello della parte privata, appello che, quindi, potrà essere accolto o totalmente o parzialmente, con la conseguenza, nel primo caso, di una completa riforma della condanna e, nel secondo caso, di una definizione rapportata ad una minore somma rispetto a quella quantificata nel dispositivo della sentenza di primo grado».

Questa circostanza non solo sarebbe irragionevole per incongruenza con la *ratio legis*, ma determinerebbe una disparità di trattamento a favore dei privati appellanti che siano anche appellati dal pubblico ministero. Questi, infatti, in caso di parziale accoglimento del loro appello, potrebbero definire la propria posizione pagando una somma rapportata ad un importo inferiore a quello risultante dalla sentenza di primo grado e quindi inferiore a quella che pagano i privati (parzialmente o interamente soccombenti) non appellati dalla parte pubblica, i quali per accedere alla definizione agevolata non potrebbero che rinunciare alla definizione del proprio appello.

2.4. — La rimettente Corte dei conti, Sezione terza di appello chiede, pertanto, che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'interpretazione dei commi 231, 232 e 233 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 fatta propria dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza 25 giugno 2007, n. 3/QM/2007.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato una memoria, nella quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile od infondata.

3.1. — La questione sarebbe inammissibile, in quanto tesa a censurare una interpretazione delle disposizioni impugnate che, tuttavia, non costituirebbe ancora «diritto vivente». Per la difesa erariale un'unica pronuncia, per quanto autorevole possa essere l'organo che l'abbia resa, non sarebbe mai idonea a rappresentare quel consolidato indirizzo interpretativo, in cui deve identificarsi il concetto di «diritto vivente».

3.2. — La questione sarebbe, poi, infondata, sia perché le situazioni comparate dal rimettente sarebbero tra loro disomogenee sia perché questo avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni censurate. Le varie argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione, infatti, muovono tutte dalla premessa che la definizione agevolata ponga in essere un automatico meccanismo premiale a favore della parte privata di un giudizio di responsabilità.

Senonché le sentenze n. 183 e n. 184 del 2007 della Corte costituzionale avrebbero escluso tale natura dell'istituto introdotto dalle disposizioni impugnate e ricondotto, invece, lo stesso nell'ambito della tradizionale discrezionalità decisionale spettante al giudice contabile nella determinazione del danno da addossare al convenuto.

4. — È intervenuto in giudizio Giovanni Centrone, parte privata del giudizio *a quo*, che ha depositato una memoria, nella quale sostiene che l'accoglimento della domanda di definizione agevolata dovrebbe comportare l'improcedibilità dell'appello proposto dalla parte pubblica e chiede che le disposizioni impugnate siano dichiarate illegittime nella parte in cui non prevedono il differimento del termine per proporre l'appello della parte pubblica all'esito dello spirare del termine per presentare l'istanza da parte del soggetto condannato dal primo giudice.

4.1. — L'intervenuto argomenta tale tesi, sostenendo che vi sarebbe piena coerenza tra l'improcedibilità dell'appello della parte pubblica, a seguito dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata, e la sostanziale rinuncia al proprio appello che la parte privata effettua nel presentare siffatta domanda.

Sul presupposto di una omogeneità funzionale tra la disciplina della definizione anticipata introdotta degli impugnati commi 231, 232 e 233 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 e gli istituti (pur riconosciuti come straordinari) del condono edilizio e del condono fiscale, l'intervenuto rileva come la domanda del soggetto privato di condono edilizio estinguesse *ex lege* il processo penale relativo ai reati edilizi e la domanda di condono fiscale impedisse qualsiasi ulteriore procedimento volto all'accertamento di un maggior imponibile.

Sul presupposto di una omogeneità funzionale tra pubblico ministero contabile e pubblico ministero penale, l'intervenuto richiama, poi, la sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, dalla quale trae elementi per sostenere l'ammissibilità, nei limiti della ragionevolezza, di una disciplina più restrittiva per l'appello della parte pubblica (e quindi di una non assoluta parità) rispetto all'appello della parte privata.

4.2. — La proposta pronuncia additiva servirebbe, invece, secondo la difesa dell'intervenuto, a conservare l'effetto deflattivo della definizione agevolata e ad assicurare le ragioni economiche sottese all'introduzione di tale istituto.

L'intervenuto censura, infine, l'indirizzo interpretativo inaugurato dalla richiamata sentenza delle Sezioni riunite, rilevando che esso si scontrerebbe con il principio del giusto processo, in quanto attribuisce la cognizione dell'appello pubblico allo stesso giudice investito dell'istanza di definizione agevolata. La decisione sull'appello proposto dalla parte pubblica sarebbe, infatti, secondo l'intervenuto, inevitabilmente influenzata «dalla circostanza che l'importo della condanna troverà, comunque, un decremento tutt'altro che trascurabile per manifesta volontà proveniente — secondo legge — dal [...] debitore stesso».

Considerato in diritto

1. — La Sezione terza centrale d'appello della Corte dei conti solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), «nella parte in cui», secondo il diritto vivente delle Sezioni riunite della Corte dei conti, «consentono che, in presenza di appelli contrapposti della parte pubblica e delle parti private, la richiesta di definizione del procedimento, se previamente estesa dalla parte privata, in replica all'appello della parte pubblica, all'eventuale successiva maggior condanna, possa essere esaminata e definita dopo l'esame e la definizione degli appelli».

1.1. — L'art. 1, comma 231, della legge n. 266 del 2005 prevede che «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza».

Il successivo comma 232 aggiunge che «La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento».

Il comma 233 dispone che «Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello».

2. — La rimettente Sezione terza di appello della Corte dei conti contesta la soluzione data dalle Sezioni Riunite della medesima Corte (sentenza 25 giugno 2007, n. 3/QM/2007) ad un contrasto di giurisprudenza sorto tra le varie sezioni in ordine all'ammissibilità della definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa, nel caso, non espressamente regolato dalle previsioni censurate, in cui vi sia stata la proposizione dell'appello anche da parte del pubblico ministero contabile.

Le Sezioni Riunite, nella pronuncia indicata, affermano che «l'esame della definizione agevolata del giudizio di appello richiesta dalla parte privata appellante in presenza di un contrapposto appello della parte pubblica non può essere preclusa dalla proposizione dell'appello della parte pubblica ma tale esame non possa a sua volta precludere quello di detto appello. Pertanto, nel caso di appelli contrapposti sulla quantificazione della somma dedotta nella sentenza di condanna, la definizione della richiesta se previamente estesa dalla parte privata, in replica all'appello della parte pubblica, all'eventuale successiva maggior condanna, avverrà dopo l'esame dei due appelli riuniti. L'accertamento in giudizio di un maggiore importo sarà oggetto della sentenza di condanna, eventualmente condizionata al mancato tempestivo pagamento della minor somma determinata in applicazione della normativa agevolata di cui ai commi 231, 232, 233 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, ove ne ricorrano i presupposti. In mancanza dell'accoglimento di entrambi gli appelli la sentenza eventualmente condizionata, avrà ad oggetto l'importo della condanna di primo grado al quale, ove ne ricorrano i presupposti, si applicherà la normativa agevolata». Tutto ciò, ovviamente, nel presupposto che la definizione agevolata costituisca un beneficio per l'istante e che, non potendo esso essere negato, sia necessario proporre il rito camerale al giudizio di merito, allungando così la durata della vicenda processuale.

2.1. — La rimettente ritiene che tale soluzione sia irragionevole, dato che, in base ad essa, si viene a riconoscere al dipendente il beneficio della definizione agevolata anche dopo lo svolgimento del giudizio di appello e quindi in assenza di vantaggi processuali per la parte pubblica.

Sostiene, inoltre, che tale interpretazione provochi effetti discriminatori a vantaggio degli appellati che potrebbero cumulare i vantaggi della propria domanda di appello (cui non dovrebbero rinunciare e che verrebbe decisa prima della domanda di agevolazione) e i benefici dell'istanza di definizione agevolata.

Chiede, pertanto, che ne venga dichiarata la contrarietà all'art. 3 della Costituzione.

3. — La parte privata intervenuta contesta anch'essa l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Riunite, ma propone una diversa lettura, nel senso della inammissibilità dell'impugnazione della parte pubblica, in caso di domanda di definizione agevolata da parte del dipendente condannato in primo grado. Ciò sull'assunto di una omogeneità tra l'istituto della definizione agevolata e i vari condoni (edilizi e fiscali) che la legislazione recente ha conosciuto e sull'assunto di una omogeneità tra il processo contabile e quello penale e tra la definizione agevolata ed il così detto patteggiamento.

La parte privata, inoltre, chiede una pronuncia additiva che valga ad imporre la sua opzione interpretativa, e, specificamente, una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, nella parte in cui non prevedono il differimento del termine per proporre l'appello della parte pubblica all'esito dello spirare del termine per presentare l'istanza da parte del soggetto condannato dal primo giudice.

4. — La questione proposta dal rimettente e quella prospettata dalla parte privata intervenuta sono inammissibili: quella prospettata dalla parte privata è del tutto irrituale, perché questa non può ampliare o modificare l'oggetto del giudizio di costituzionalità, quale definito dall'ordinanza di rimessione; quella proposta dalla rimettente Sezione terza di appello della Corte dei conti è, anch'essa inammissibile, in quanto tesa a censurare una interpretazione giurisprudenziale, priva di quei caratteri di costanza e ripetizione necessari per integrare un «diritto vivente» valutabile ai fini del giudizio di costituzionalità (vedi, *ex plurimis*, sentenze nn. 146 e 64 del 2008, n. 321 del 2007 e n. 376 del 2004).

Il giudice *a quo*, inoltre, nel ritenere irrimediabilmente vincolante la impostazione fatta propria dalle Sezioni riunite, non si dà carico di sperimentare altre soluzioni conformi a Costituzione, né prende in esame la coeva giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale le disposizioni impugnate non prevedono nessun beneficio economico, in quanto la riduzione fino al trenta per cento della condanna di primo grado non è automatica, né dipende dall'applicazione al caso di specie di nuovi, benevoli criteri di giudizio (dei quali non v'è traccia nelle norme impugnate), ma scaturisce unicamente da un esame della Corte dei conti in sede camerale, condotto in base al normale potere del giudice contabile di determinare equitativamente quanta parte del danno accertato debba essere addossato al convenuto (vedi: artt. 82 ed 83 della legge di contabilità generale dello Stato e sentenze nn. 183 e 184 del 2007, della Corte costituzionale).

In altri termini, secondo detta giurisprudenza costituzionale, la *ratio* delle norme in esame è soltanto quella di ottenere una accelerazione del processo, nonché un rapido incameramento da parte dell'Erario almeno delle somme di minore entità, e non quello di configurare una ipotesi di condono.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione terza di appello, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 243

Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento anche in casi diversi da quelli previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Preclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della parità delle parti nel processo nonché dedotto contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, commi primo e secondo, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 1 e 10 della stessa legge, promossi con ordinanze del 30 marzo dalla Corte d'appello di Napoli, del 1º giugno dalla Corte d'appello di Palermo, del 3 aprile dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 5 aprile dalla Corte d'appello di Bologna, del 23 giugno e del 21 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Messina rispettivamente iscritte ai nn. 266, 468, 508, 526, 530 e 575 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 35, 44, 47, 48 e 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che le Corti d'appello di Napoli (r.o. n. 266 del 2006), di Palermo (r.o. n. 468 del 2006), di Messina (r.o. nn. 530 e 575 del 2006) e di Lecce - sezione distaccata di Taranto (r.o. n. 508 del 2006) hanno sollevato, con riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui consente l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento nei soli casi previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.: ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, e sempre che tali prove risultino decisive;

che analoga questione è sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., dalla Corte d'appello di Bologna (r.o. n. 526 del 2006), che censura direttamente l'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006;

che le Corti rimettenti (ad eccezione della Corte d'appello di Messina) dubitano, in riferimento ai medesimi parametri, anche della legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 (indicato solo nella parte motiva dalla Corte d'appello di Napoli), che prevede l'immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso

alla data della sua entrata in vigore, stabilendo altresì che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima della data di entrata in vigore della legge, avverso una sentenza di proscioglimento sia dichiarato inammissibile;

che, ai fini della rilevanza, le Corti rimettenti — chiamate a delibare appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di non doversi procedere per difetto o remissione di querela e per prescrizione del reato (r.o. nn. 266, 468, 508, 530, 575, del 2006), ed avverso una sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità ai sensi dell'art. 88 del codice penale (r.o. n. 526 del 2006) — precisano che in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 i giudizi dovrebbero essere definiti con ordinanze non impugnabili di inammissibilità;

che, nel merito, tutte le Corti rimettenti ritengono che l'eliminazione dell'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, ad opera dell'art. 1 della novella del 2006, violi il principio di parità fra le parti di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., in quanto del tutto irragionevolmente viene sottratto ad una sola delle parti (il pubblico ministero) lo strumento processuale indirizzato a veder affermata la propria pretesa;

che, infatti, solo apparentemente il limite all'appello delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero e dell'imputato rispetterebbe il principio di parità, considerato il diverso interesse ad impugnare tali sentenze che fa capo all'organo della pubblica accusa e all'imputato;

che l'esclusione dell'appello delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, posta a confronto con il potere dell'imputato di proporre appello avverso le sentenze di condanna, sarebbe invece all'evidenza lesiva del principio di parità;

che l'ablazione integrale del potere impugnatorio della pubblica accusa non troverebbe alcuna giustificazione nella tutela di valori costituzionali di pari rilievo, né sarebbe giustificata dalla posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla sua funzione o da esigenze di corretta amministrazione della giustizia;

che la residua possibilità di appello, nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 603 cod. proc. pen., non eliminerebbe i profili di incostituzionalità della disciplina censurata, attesa l'assoluta marginalità di esse;

che le Corti rimettenti prospettano altresì la violazione dell'art. 3 Cost. sia sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia sotto il profilo della disparità di trattamento;

che la scelta legislativa di privare l'organo della pubblica accusa dell'appello delle sentenze di proscioglimento si paleserebbe irragionevole in relazione al mantenimento, in capo al pubblico ministero, del potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna (Corti d'appello di Napoli, di Palermo, di Messina e di Bologna); ed in relazione al mantenimento, in capo alla parte civile, del potere di impugnare le sentenze di proscioglimento (Corte d'appello di Messina);

che, quanto alla violazione del principio di uguaglianza, l'art. 593 cod. proc. pen., come novellato, determinerebbe una disparità di trattamento per il cittadino assolto, che risulterebbe «favorito rispetto ad un altro condannato ad una pena ingiustamente troppo mite»: situazione, quest'ultima, nella quale l'organo dell'accusa ha conservato il potere di appello, «pur essendo la lesione sociale più grave nel primo caso e meno nel secondo» (Corte d'appello di Bologna);

che, sempre con riferimento alla dedotta lesione del principio di uguaglianza, sarebbe evidente la disparità di trattamento «tra l'imputato assolto all'esito del giudizio abbreviato e l'imputato assolto all'esito del giudizio ordinario», posto che nella seconda ipotesi il divieto di appellare per il pubblico ministero trova un'eccezione nel caso in cui, dopo il giudizio di primo grado, siano sopravvenute o scoperte nuove prove decisive a carico dell'imputato; con la conseguenza che l'imputato nel giudizio abbreviato godrebbe di un ulteriore ingiustificato beneficio, oltre che di un trattamento sanzionatorio premiale (Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto);

che le Corti d'appello di Lecce, di Messina e di Bologna evocano a parametro anche l'art. 112 Cost., assumendo il contrasto della disciplina censurata con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sul presupposto che a tale principio debba ritenersi connaturata la previsione del potere di impugnazione del pubblico ministero;

che la Corte d'appello di Napoli ritiene inoltre violato anche il principio della ragionevole durata del processo (di cui all'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost.) ed a tal fine evidenzia come la novella del 2006 determinerebbe — per effetto della eliminazione dell'appello e della prevista possibilità di proporre ricorso in cassazione — un aumento dei gradi di giudizio con conseguente allungamento dei tempi processuali;

che sempre la Corte d'appello di Napoli censura la disciplina impugnata in riferimento altresì all'art. 97 Cost. (evocato solo in motivazione), sul rilievo che essa determinerebbe «un grave turbamento di carattere strettamente "organizzativo" dell'attività della Suprema Corte», la cui competenza è oggi amplificata, tanto da obbligare a «rivalutare il contenuto di determinati atti e, quindi, ad esercitare un controllo di merito».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione — conseguente alla sostituzione dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche

al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) — dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della stessa legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza della questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Napoli, di Palermo, di Lecce - sezione distaccata di Taranto, di Messina e di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0547

N. 244

Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva - Mancata previsione, tra le eccezioni alla inappellabilità, della omessa e erronea valutazione della prova decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del giusto processo, nonché lamentata lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, commi 1 e 2, della stessa legge, promosso con ordinanza del 29 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di G. D. ed altri, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, «nella parte in cui, limitando l'appello alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., non prevedono l'omessa e l'erronea valutazione della prova decisiva e nella parte in cui prevedono dichiararsi l'inammissibilità dell'appello»:

che la Corte rimettente riferisce di essere investita dell'appello proposto da un imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che -- in ordine al reato di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio -- aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato estinto per prescrizione, a seguito della concessione delle attenuanti generiche:

che, con i motivi di appello, l'imputato chiedeva l'assoluzione per non aver commesso il fatto, in quanto non attinto da chiamata in correità da parte di alcun coimputato e non avendo ricevuto alcuna somma di denaro da parte del soggetto per il quale era stata adottata identica pronuncia per il medesimo fatto:

che, secondo la Corte rimettente, l'appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006, non essendo più consentito l'appello quale mezzo di impugnazione delle sentenze di proscioglimento;

che, tuttavia, il rimettente dubita della legittimità costituzionale di tale disciplina:

che la Corte rimettente -- muovendo dalla constatazione che il capoverso dell'art. 593 cod. proc. pen., in esito alla modifica operata con l'art. 1 della legge n. 46 del 2006, statuisce che imputato e pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, secondo comma, cod. proc. pen., se la nuova prova decisiva è sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado -- osserva che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la «prova decisiva» «non può soggiacere ad alcuna preclusione di carattere temporale»;

che, pertanto, la norma censurata, «subordinando [...] la sopravvenienza o la scoperta della nuova prova decisiva ai termini variabili di proposizione dell'appello» conseguenti all'applicazione di altre norme processuali (e, in particolare, dell'art. 544, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., che disciplina i termini di deposito delle motivazioni della sentenza), violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.:

che la disciplina censurata si porrebbe altresì in contrasto con il principio della parità fra le parti di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., posto che i diversi termini per la «scoperta» della nuova prova decisiva si traducono in un ampliamento o, viceversa, in un restringimento delle possibilità per le parti di addurre ed articolare la prova stessa;

che, inoltre, la norma censurata, riferendosi esclusivamente alla «prova nuova» -- intesa quest'ultima come vera e propria insorgenza, in senso stretto, della nuova prova decisiva -- esclude che ai fini dell'appellabilità della sentenza possano aver rilievo «la omessa valutazione di quella decisiva o specificamente la sua erronea valutazione,

nonché la mancata ammissione di una prova decisiva e l'esclusione della stessa non portata alla cognizione del giudice, indipendentemente da motivi di preclusione processuale, tutte ipotesi [...] riconducibili nell'alveo dell'appello»;

che, sotto quest'ultimo profilo, la norma censurata si porrebbe in contrasto con ulteriori parametri costituzionali: innanzitutto, con l'art. 24 della Costituzione attesa la lesione del diritto di difesa, derivante da tale «condizionamento probatorio in contrapposizione oggettiva con il diritto al pieno riconoscimento dell'innocenza»; poi, con l'art. 3 della Carta, atteso che — allorché la concorrenza delle attenuanti si risolve in un proscioglimento che implica, tuttavia, l'affermazione di responsabilità — la limitazione probatoria in questione pone «i prosciolti in condizioni disomogenee e non portatori di una differenziata considerazione processuale»; infine, con l'art. 111, primo comma, Cost., «per la non ragionevole discriminazione del canone di coerenza tra prove a sostegno dell'appello»;

che, nella seconda parte della complessa ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* prospetta quindi le censure inerenti alla «forma» del provvedimento di inammissibilità previsto dalla norma impugnata: censure che, anche in tal caso, attingono a diversi parametri costituzionali;

che, in proposito, la Corte rimettente lamenta innanzitutto che il termine molto breve per il deposito del provvedimento di inammissibilità confligge con la natura “sostanziale” di esso, che dovrebbe fornire «la dimostrazione dell'assorbente conclusione delle prove già acquisite ovvero l'esposizione della sentenza, non già un mero esame di influenza della nuova prova sull'atto gravato»;

che, sotto tale profilo, l'ordinanza di inammissibilità di cui all'art. 593 cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 111, primo, sesto e settimo comma, Cost.;

che invero, se la predetta ordinanza viene ad essere pronunciata prima della instaurazione del rapporto processuale di impugnazione, ne verrebbe esclusa la possibilità della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità: con la conseguenza di una disparità di trattamento «tra imputati per i quali non può allo stato degli atti pronunciarsi più favorevole proscioglimento, pur ricorrendone le condizioni, e gli imputati che lo conseguono in virtù della nuova prova ammessa»;

che, inoltre, il contrasto con l'art. 111, primo, sesto e settimo comma, Cost., discenderebbe dalla violazione dei principi secondo i quali il «“processo è regolato dalla legge” e la regola ordinaria per cui “contro le sentenze” è dato il ricorso per cassazione, in quanto sono queste i provvedimenti conclusivi del merito»;

che, d'altra parte, l'ampliamento della tipologia decisoria nel giudizio d'appello conseguente alla novella — ordinanza di inammissibilità e sentenza di annullamento della condanna di primo grado — comporterebbe «la duplicazione dei processi, in contrasto con la ragionevole durata di cui all'art. 111, secondo comma, della Costituzione».

Considerato che la Corte d'appello di Roma dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, nella parte in cui, limitando l'appello delle sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la prova nuova è decisiva, non prevedono, quali eccezioni alla inappellabilità della sentenza di proscioglimento, anche «l'omessa e l'erronea valutazione della prova decisiva», e nella parte in cui «prevedono dichiararsi l'inammissibilità dell'appello»;

che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, la Corte rimettente è investita dell'appello proposto dall'imputato avverso sentenza di non doversi procedere pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Roma, per essere il reato estinto per prescrizione, a seguito della concessione delle attenuanti generiche e solleva la questione sul presupposto di doverne dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 593 cod. proc. pen. e 10 della legge n. 46 del 2006;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 85 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva»; sia dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0548

N. 245

Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria degli appelli già presentati - Ipotesi di appello proposto dall'imputato avverso i capi di decisione di condanna e dal pubblico ministero avverso i capi di assoluzione della medesima sentenza nei confronti dello stesso imputato per reati connessi - Decisione e trattazione contestuale - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi della ragionevole durata del processo e di ragionevolezza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 14 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di R. C. ed altro, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, disciplinando il regime transitorio degli appelli già presentati, non prevede che, in caso di appello presentato dall'imputato avverso i capi di decisione di condanna e dal pubblico ministero avverso i capi di decisione di assoluzione contenuti nella medesima sentenza nei confronti dello stesso imputato su reati connessi *ex art. 12 cod. proc. pen.*, entrambi gli appelli debbano essere trattati e decisi contestualmente»;

che la Corte rimettente premette che il Tribunale di Castrovillari aveva pronunciato sentenza di condanna nei confronti di due imputati, per alcuni capi di imputazione, assolvendoli rispetto ad altri e dichiarando la prescrizione per un altro ancora;

che avverso tale sentenza proponevano appello gli imputati, in relazione ai capi di condanna, e il pubblico ministero, in relazione ai capi assolutori;

che, nelle more del giudizio di impugnazione, è entrata in vigore la legge n. 46 del 2006, che ha introdotto la regola generale della inappellabilità delle sentenze di assoluzione, prevedendo all'art. 10 la disciplina transitoria;

che secondo la Corte rimettente — sulla base sia del dato letterale, sia della *voluntas legis*, sia, infine, dei lavori preparatori — tale inappellabilità prescinde dalla circostanza che la decisione assolutoria «interessi l'intera accusa, oppure soltanto una parte di essa, e quindi riguardi i singoli capi della decisione»;

che pertanto, a fronte di una sentenza contenente alcuni capi di decisione assolutori ed altri capi di condanna, «può essere astrattamente proposto ricorso in relazione ai primi ed appello in relazione ai secondi»;

che, nella disciplina “a regime”, il novellato art. 580 cod. proc. pen. prevede che, in tal caso, qualora i gravami riguardino ipotesi accusatorie connesse ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., il ricorso si converta in appello, così evitando una irragionevole scissione del processo;

che «analogia disposizione» non è invece contenuta nella norma transitoria di cui all'art. 10 della legge n. 46 del 2006; norma che si limita a prevedere la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, prima dell'entrata in vigore della legge, avverso la sentenza di proscioglimento e la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado;

che in conseguenza di ciò, nel caso di decisione assolutoria e di condanna assieme, si determinerebbe proprio quella “frattura” del *devolutum* che l'art. 580 cod. proc. pen., nel regime definitivo, mira a scongiurare;

che — argomenta ancora la Corte rimettente — non sarebbe possibile sospendere la trattazione dell'appello proposto dall'imputato avverso i capi di condanna in attesa che, dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero, costui esperisca il ricorso per cassazione, come previsto nella norma transitoria; ciò perché tale sospensione, oltre a non essere normativamente prevista, realizzerebbe una stasi a tempo indeterminato del processo, con violazione del principio della ragionevole durata del processo;

che, tanto premesso, la Corte rimettente ritiene la disciplina censurata palesemente irragionevole e, al riguardo, sottolinea come l'imputato sia costretto «ad una evidente duplicazione di giudizi»: duplicazione che — in caso di ricorso per cassazione del pubblico ministero e di conseguente annullamento della sentenza di primo grado — lo esporrebbero ad un processo assai dilatato nel tempo, a fronte della quasi sicura definizione, in tempi assai rapidi, della sua impugnazione in grado di appello;

che, secondo la Corte d'appello rimettente, tale disciplina non risulta emendabile con l'applicazione, anche al regime transitorio, dell'art. 580 cod. proc. pen.; applicazione impedita da una serie di plausibili argomenti di ordine testuale e sistematico;

che, pertanto, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto tanto con l'art. 3 Cost., poiché introduce una regolamentazione transitoria degli appelli già presentati «irragionevolmente diversa da quella prevista per il regime ordinario»; quanto con l'art. 111 della Carta, perché «dilata enormemente e senza valida causale i tempi di celebrazione del giudizio nato come unitario»;

che, sotto il profilo della rilevanza, nell'ordinanza si precisa che l'appello presentato dal pubblico ministero riguarda un capo di decisione assolutamente connesso con quello appellato dagli imputati, trattandosi di reati in concorso formale ai sensi dell'art. 81, primo comma, del codice penale.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha ad oggetto l'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), che disciplina l'applicazione in via transitoria del nuovo e più ristretto regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotto dall'art. 1 della medesima legge, stabilendo in particolare, al comma 2, che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero e dall'imputato, prima dell'entrata in vigore della legge, è dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile; e, al comma 3, che entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità può essere proposto ricorso per cassazione, contro le sentenze di primo grado;

che la Corte d'appello rimettente censura, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, il citato art. 10, nella parte in cui — in caso di appello dell'imputato e del pubblico ministero avverso rispettivamente i capi di condanna e di assoluzione contenuti nella sentenza pronunciata nei confronti dello stesso imputato, in relazione a reati connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. — non prevede che «gli appelli debbano essere trattati e decisi contestualmente»;

che la rimettente ritiene che la regola della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si applichi anche all'ipotesi in cui l'appello riguardi, come nella specie, non l'intera sentenza, ma singoli capi assolutori della decisione; con la conseguenza di una «evidente duplicazione di giudizi», qualora avverso i capi di assoluzione e di condanna vengano proposti mezzi di impugnazione diversi (ricorso per cassazione in relazione ai primi e appello in relazione ai secondi);

che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., perché introduce una regolamentazione transitoria degli appelli già presentati «irragionevolmente diversa da quella prevista per il regime ordinario» dall'art. 580 cod. proc. pen., e con l'art. 111 Cost., per violazione del principio della durata ragionevole del processo;

che la Corte rimettente solleva la questione sul presupposto di dover dichiarare ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge, avverso i capi di assoluzione dell'imputato;

che con la sentenza n. 26 del 2007, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte — contestualmente alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale — ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 246

Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima della novella nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione - Inapplicabilità della predetta disposizione alla sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle attenuanti generiche - Lamentata disparità di trattamento tra situazioni processuali assimilabili - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma richiamata dalla disposizione censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 14 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di C. P. ed altri, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Messina ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non equipara alla sentenza di condanna di una Corte d'appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche»;

che la Corte rimettente premette di essere investita del giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di alcuni imputati, in ordine al reato di omicidio colposo loro ascritto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche;

che detta sentenza d'appello era stata emessa in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, appellata dal pubblico ministero, con la quale i predetti imputati erano stati in origine assolti perché il fatto non sussiste;

che il giudice *a quo* rileva che l'art. 10, comma 4, della legge n. 46 del 2006 prevede che la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo — secondo cui l'appello proposto dall'imputato o dal pubblico ministero, prima della data di entrata in vigore della legge, viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile — si applica anche nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una corte d'appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione;

che tale disposizione non risulterebbe applicabile «direttamente» al caso per cui si procede né sarebbe suscettibile di interpretazione analogica, in quanto derogatoria «del principio generale dell'appellabilità delle sentenze»;

che proprio la circostanza che la norma non equipara alla sentenza di condanna di una corte d'appello, che abbia riformato una sentenza di assoluzione, la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta, secondo la rimettente, in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la Corte rimettente — che ritiene rilevante la questione stante la sua pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio — reputa infatti che tale disciplina determini «una palese disparità di trattamento tra situazioni processuali assimilabili, essendo la pronuncia di proscioglimento necessariamente preceduta da un sostanziale giudizio di responsabilità»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

che la difesa erariale ritiene non condivisibile la premessa da cui muove l'ordinanza di rimessione circa l'equiparabilità di una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, sia pur emessa a seguito della concessione di attenuanti generiche, ad una sentenza di condanna;

che, infatti, la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, a seguito della concessione di attenuanti generiche, è condizionata esclusivamente all'accertamento «che dagli atti non risulta evidente che non ci sono i presupposti per addivenire ad una formula assolutoria di merito»; e, a differenza dell'altra, non presuppone «necessariamente un sostanziale giudizio di condanna»;

che venendo meno tale presupposto di assimilabilità — conclude l'Avvocatura generale — non è configurabile la violazione del principio di uguaglianza denunciata dal giudice *a quo*.

Considerato che la Corte d'appello di Messina dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non equipara alla sentenza di condanna di una Corte d'appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle circostanze attenuanti generiche»;

che il comma 4 censurato fa espresso richiamo al comma 2 del medesimo articolo, stabilendo che tale disposizione — secondo cui l'appello proposto dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile — «si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte d'assise d'appello o di una corte d'appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione»;

che con la sentenza n. 26 del 2007, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte — contestualmente alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, pertanto, risultando mutato a seguito della richiamata pronuncia di questa Corte il quadro normativo di riferimento, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 247

Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Accoglimento della richiesta - Esclusione del responsabile civile - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, per disparità di trattamento della parte civile in relazione alle pretese risarcitorie, e della ragionevole durata del processo nonché del diritto di agire in giudizio - Difetto di rilevanza per avvenuta consumazione del potere decisorio del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 87, comma 3, in relazione agli artt. 438 e 440 del medesimo codice.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 438 e 440 del medesimo codice, promosso, con ordinanza dell'8 novembre 2005, dal Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, del Tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di C. S., iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, del Tribunale di Sassari, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 438 e 440 dello stesso codice, nella parte in cui «dispone l'esclusione di ufficio del responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato»;

che il giudice rimettente premette che il pubblico ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio nei confronti di diverse persone imputate, tra gli altri, dei reati di associazione per delinquere, truffa e appropriazione indebita, per essersi appropriate «di somme di denaro loro consegnate dai clienti contattati senza provvedere al versamento [...] per le operazioni di investimento richieste» ad una società di intermediazione mobiliare;

che, in apertura dell'udienza preliminare, numerose persone offese si costituivano parti civili e chiedevano la citazione del responsabile civile, «individuandolo nel rappresentante legale *pro tempore* della società»;

che tale richiesta — respinta una prima volta per la ritenuta insussistenza dei presupposti legittimanti la chiamata in causa della società — era stata poi reiterata all'esito degli interrogatori di alcuni imputati; uno di essi, in particolare, in relazione alla sua pluriennale attività di promotore finanziario della società in questione, ammetteva di aver realizzato una gestione parallela illegale delle somme investite, per suo tramite, da oltre duecento persone: somme che egli non aveva mai versato alla società medesima;

che, tuttavia, «nelle more della decisione e dell'adozione del relativo provvedimento», alcuni degli imputati chiedevano di essere giudicati con il rito abbreviato, disposto il quale — afferma il rimettente — «è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di citazione del responsabile civile non essendo consentita la sua presenza nel processo celebrato con le forme del rito abbreviato; tanto che, ai sensi dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., una volta radicato il rito *de quo* il responsabile civile deve essere estromesso anche se già costituito nell'udienza preliminare»;

che il difensore di parte civile chiedeva quindi di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.: eccezione che — secondo il rimettente — merita di essere coltivata, stante la non manifesta infondatezza delle censure prospettate;

che, in proposito, il giudice a quo — in esito ad una minuziosa ricostruzione delle vicende legislative e della giurisprudenza costituzionale che hanno riguardato il rito abbreviato — rileva che «il nuovo abbreviato è radicalmente diverso da quello previsto dal codice del 1988»: e ciò soprattutto a seguito dell'introduzione, ad opera della legge 16 dicembre 1999, n. 479, della facoltà dell'imputato di richiedere un'integrazione probatoria e del potere del giudice di acquisire tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.);

che — argomenta ancora il giudice *a quo* — il modello originario del rito in questione risultava perfettamente coerente con il disposto della norma oggetto di censura, attesa la necessità di «non appesantire», con la presenza del responsabile civile, un giudizio allo stato degli atti caratterizzato dalla massima celerità; tuttavia, tale armonia «è ora venuta meno ed è diventata contrasto», posto che il «nuovo» giudizio abbreviato, per caratteristiche ed impatto statistico, deve essere considerato «un vero e proprio giudizio di merito, alternativo a quello ordinario» ed attivabile comunque solo da parte dell'imputato;

che, pertanto, a fronte di tali nuove e diverse caratteristiche del rito, l'esclusione del responsabile civile disposta dall'art. 87, comma 3, cod. proc. pen. si porrebbe in evidente contrasto con diversi parametri costituzionali;

che risulterebbe, innanzitutto, violato l'art. 3 Cost., sotto il profilo della «disparità di trattamento riservata alla parte civile sul piano delle pretese risarcitorie»;

che, inoltre, sarebbe leso, in capo alla stessa parte civile, il diritto di agire in giudizio, tutelato dall'art. 24 Cost., nonché il principio della durata ragionevole del processo, sancito dall'art. 111 della Carta: principio «che deve essere inteso come garanzia non solo per l'imputato, ma per tutte le parti processuali e per la collettività in generale»;

che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* afferma che essa «appare con evidenza», avuto riguardo alle stesse contestazioni elevate contro gli imputati;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che la difesa erariale ritiene, quanto all'ammissibilità della questione, «assolutamente apodittiche» le censure del giudice *a quo*; mentre, con riferimento alla non manifesta infondatezza, evidenzia come il giudizio abbreviato costituisca ancora oggi — dopo le modifiche recate dalla legge n. 479 del 1999 — un rito alternativo al dibattimento, connotato da esigenze di celerità; a fronte di queste ultime non sarebbe dunque manifestamente irragionevole l'esclusione del responsabile civile, prevista dalla norma censurata;

che, per altro verso, tale esclusione non determinerebbe un *vulnus* al diritto di agire in giudizio della parte civile, abilitata a tutelare le proprie ragioni nel giudizio civile;

che, infine, la disciplina censurata non si porrebbe in contrasto con il principio della durata ragionevole del processo, posto che, secondo l'Avvocatura generale, l'esclusione disposta all'esito dell'udienza preliminare non ostacolerebbe in alcun modo l'azione nei confronti del responsabile civile, non trovando applicazione, in tale ipotesi, il disposto dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen.: norma che, in caso di esercizio dell'azione civile successivamente alla costituzione della parte privata in sede penale, prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale con sentenza irrevocabile.

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, del Tribunale di Sassari dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 438 e 440 dello stesso codice, nella parte in cui dispone l'esclusione di ufficio del responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato;

che l'eccezione di illegittimità costituzionale è formulata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della «disparità di trattamento riservata alla parte civile sul piano delle pretese risarcitorie»; in relazione all'art. 24 Cost., per la violazione del diritto della parte civile di agire in giudizio; con riferimento, infine, all'art. 111 Cost., sotto il profilo che — pur essendo legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale — il danneggiato verrebbe poi costretto ad intraprendere in altra sede un nuovo processo, a fronte dell'estromissione del soggetto chiamato a garantire l'effettiva soddisfazione del suo diritto: con inevitabile incidenza sulla ragionevole durata del processo;

che la questione proposta è manifestamente inammissibile per difetto del requisito della rilevanza;

che, infatti, il giudice *a quo* afferma espressamente di avere, dopo l'adozione del rito abbreviato, dichiarato l'inammissibilità della richiesta di citazione del responsabile civile, non essendo consentita la sua presenza nel processo celebrato con le forme di detto rito: ciò sul presupposto che, ai sensi dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., una volta radicato il rito *de quo*, il responsabile civile debba essere estromesso anche se già costituito nell'udienza preliminare;

che, pertanto, il giudice *a quo* ha già fatto definitiva applicazione della norma della cui legittimità costituzionale ora dubita, così consumando il proprio potere decisorio: con la conseguenza di rendere ininfluenza, sotto il profilo della rilevanza, un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 438 e 440 del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, del Tribunale di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 248

Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Reato di realizzazione di opere in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Rimessione in pristino prima della condanna - Effetto estintivo - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento con il reato di realizzazione di opere abusive in zona vincolata - Omessa descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio con conseguente impossibilità di individuare i precisi termini della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), promosso con ordinanza del 15 giugno 2007 dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento penale a carico di G. G., iscritta al n. 796 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza del 15 giugno 2007, il Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui non include la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 181, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

che il censurato articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia (sostituendo quelle già introdotte dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»);

che l'art. 181, comma 1-*quinquies*, del d.lgs. n. 42 del 2004 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della disciplina paesistica (sostituendo quelle già introdotte dall'articolo 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»);

che il comma 1-*quinquies* del predetto art. 181 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»), prevede l'estinzione del reato paesistico, in caso di rimessione in

pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, mentre analogo effetto estintivo non è previsto dal censurato articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

che il giudice rimettente solleva la delineata questione, «così come proposta dai difensori ed integralmente recepita» ed allega il verbale dell'udienza del 15 giugno 2007 del procedimento a carico di G. G.;

che da tale verbale risulta che i difensori dell'imputato denunciano la irragionevolezza dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e la disparità di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, sull'assunto che entrambe le norme sanzionino l'abuso edilizio e che sia irragionevole che il trattamento sanzionatorio più lieve sia riservato alla fattispecie più grave ovvero all'abuso commesso in una zona o su di un bene vincolato paesisticamente;

che, in ordine alla rilevanza della questione, gli stessi difensori precisano che dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emersa la demolizione del manufatto «baracca prefabbricata in ferro con copertura in lamiera, infissi in alluminio» e che, in caso di accoglimento della questione proposta, da tale demolizione discenderebbe la estinzione del reato;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con una memoria, nella quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata.

Considerato che il Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui non include la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 181, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

che analoga questione è stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte con le ordinanze n. 144 e n. 439 del 2007;

che, peraltro, la questione è inammissibile, perché il rimettente (il quale si limita a rinviare alle deduzioni a verbale dei difensori dell'imputato) non descrive in modo adeguato la fattispecie sottoposta al suo giudizio (*ex plurimis*, ordinanze n. 308 e n. 450 del 2007 e n. 82 del 2008);

che, nella specie, tale insufficiente descrizione impedisce, oltretutto, la stessa precisa individuazione dei termini della questione sollevata, atteso che la carenza degli elementi di fatto non consente di individuare con certezza nemmeno quale delle tre distinte ipotesi di contravvenzioni edilizie previste dal censurato art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 sia stata contestata all'imputato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 249

Ordinanza 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Lamentato contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost. - Mancata motivazione della non manifesta infondatezza per insufficiente riferimento ai parametri invocati - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma; disp. att. cod. proc. civ., art. 71, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promosso con ordinanza del 27 luglio 2007 dal Tribunale ordinario di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello nel procedimento civile vertente tra la Sirio Impianti s.n.c. di Faranda Leone e Bonfiglio Carmelo e la R2 s.n.c. di Rubino Aldo & C., iscritta al n. 834 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con ordinanza depositata il 27 luglio 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella della consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario;

che, nella specie, consegnato l'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario il 4 ottobre 2004, lo stesso era stato notificato l'8 ottobre 2004, mentre l'opponente si era costituito il 18 ottobre 2004;

che — rileva il rimettente — individuare nella consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il momento di inizio della decorrenza del termine di costituzione dell'opponente introdurrebbe in ogni caso (sia o no questo termine dimidiato) una regola coerente con i principi più volte affermati dalla Corte costituzionale in materia di notificazione e, in aggiunta, pienamente allineata con i principi del processo giusto e di durata ragionevole;

che ciò significherebbe ancorare il *dies a quo* della costituzione dell'opponente ad un evento — la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario — che, nell'arco del procedimento notificatorio, appare essere l'unico esattamente conoscibile non solo dal giudice (mancando invece una norma che consenta di avere certezza legale della acquisita conoscenza o conoscibilità, in capo a colui che introduce il giudizio d'ingiunzione, dell'avvenuta notificazione), ma

anche dallo stesso opponente, il quale sarebbe posto in grado di sapere da quale giorno il suo termine di costituzione inizia a decorrere;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza della questione proposta.

Considerato che il Tribunale ordinario di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella della consegna di esso all'ufficiale giudiziario, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost.;

che il giudice rimettente ritiene necessario introdurre una regola coerente con i principi più volte affermati da questa Corte in materia di notificazione, giungendo ad una soluzione — quella della decorrenza del termine per la costituzione dell'opponente dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario — allineata ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso, di cui al nuovo testo dell'art. 111, primo e secondo comma, Cost.;

che la rilevanza della questione consiste nel fatto che se il combinato disposto delle norme denunciate fosse dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella della consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario, l'opposizione dovrebbe essere dichiarata improcedibile;

che nell'ordinanza non vi è un adeguato sviluppo argomentativo del denunciato contrasto con i parametri invocati;

che non vi è alcun accenno agli artt. 3 e 24 Cost., mentre anche il riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, Cost., è puramente assiomatico, posto che l'attinenza della prospettata necessità di far decorrere il termine di costituzione dalla consegna dell'atto notificando all'ufficiale giudiziario al principio del giusto processo è tutta da dimostrare;

che la mancata motivazione della non manifesta infondatezza per insufficiente riferimento ai parametri invocati, è causa di manifesta inammissibilità (ordinanze n. 114 del 2007; n. 39 del 2005; n. 126 del 2003).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 250

Sentenza 25 giugno - 4 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Intervento in giudizio - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità.

Caccia - Prelievo venatorio in deroga - Norme della Regione Lombardia - Previsione che l'esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento - Conseguente preclusione dell'esercizio del potere di annullamento governativo dei provvedimenti derogatori adottati in contrasto con la legislazione comunitaria e nazionale - Contrasto con la disciplina statale, riguardante l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2, artt. 2 e 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera s); [legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19-bis, introdotto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221, art. 1].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia del 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 6 aprile 2007, depositato in cancelleria l'11 aprile 2007 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2007.

Visti l'atto di costituzione della Regione Lombardia nonché l'atto di intervento, fuori termine, della FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell'UE) ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Franco Ferrari per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 6 aprile 2007 e depositato l'11 aprile successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il ricorrente rileva che con la legge impugnata la Regione Lombardia ha provveduto a dettare norme per la disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). In particolare, l'art. 2 prevede che il Consiglio regionale, sentito il parere dell'INFS, o di altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, approvi annualmente il piano elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE. Il successivo art. 3 stabilisce che il Consiglio regionale, «al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole», sentito il parere dell'INFS, o di altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, approvi annualmente il piano elaborato dalla Giunta regionale, a norma dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva.

Il ricorrente, premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, «i prelievi in deroga costituiscono una misura di carattere eccezionale, da attivarsi solo per far fronte ad esigenze contingenti e mutevoli, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti», ritiene che gli artt. 2 e 3 della cennata legge regionale, nello stabilire che il Consiglio approvi ogni anno con legge-provvedimento i prelievi in deroga, «indipendentemente dalla verifica di un danno concreto», siano in contrasto con il «regime delle deroghe», introdotto dalla menzionata direttiva.

Ad avviso del ricorrente, «il carattere di un atto legislativo necessario e cadenzato è tale da configurare un regime di deroga "ordinario", estraneo alla previsione di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE». Pertanto, la disciplina oggetto di censura, essendo in contrasto con la normativa comunitaria, violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in particolare, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna, quale prevista all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2. — Con atto depositato in data 26 aprile 2007 si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, improcedibile o comunque infondata.

3. — Con atto depositato il 3 luglio 2007 si è, altresì, costituita la FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie per la Conservazione della Fauna Selvatica dell'UE) ed altra.

4. — In prossimità dell'udienza la Regione Lombardia ha depositato una memoria, con la quale insiste affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata. La resistente precisa, in particolare, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione delle misure in deroga «presuppone» che la Giunta abbia dato «corso ad una attività di ricognizione delle circostanze di fatto», nel rispetto dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ad avviso della Regione Lombardia, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe «erroneamente» ricondotto alla materia dell'ambiente la disciplina prevista dalle norme censurate.

In proposito, la difesa regionale precisa che l'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), attribuisce alle Regioni la «competenza legislativa in punto di disciplina di deroga» e che la Corte costituzionale ha affermato che la disciplina della caccia rientra nelle competenze residuali delle Regioni (sentenza n. 226 del 2003, sentenza n. 536 del 2002 e sentenza n. 210 del 2001), con il solo limite del rispetto degli «standards uniformi di tutela dettati dal legislatore statale nell'esercizio delle proprie prerogative in materia ambientale».

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il ricorrente ritiene che le cennate disposizioni, nello stabilire che ogni anno il Consiglio regionale proceda all'approvazione con legge-provvedimento dei prelievi in deroga, senza verificare la sussistenza di un danno effettivo, introducono un sistema di deroga ordinario, in contrasto con la normativa comunitaria e con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna.

2. — In via preliminare va dichiarato inammissibile l'intervento della FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell'UE), effettuato con atto depositato oltre i termini previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

4. — La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che il potere di deroga di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE è esercitabile dalla Regione in via eccezionale, «per consentire non tanto la caccia, quanto, piuttosto, più in generale, l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima» (sentenza n. 168 del 1999).

5. — Il legislatore statale è intervenuto in materia con l'adozione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, recante «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione della direttiva 79/409/CEE», con la quale è stato introdotto l'art. 19-*bis*. Quest'ultima disposizione prevede, al primo comma, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla cennata direttiva «conformandosi alle prescrizioni dell'art. 9, ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della stessa direttiva» e alle disposizioni della legge n. 157 del 1992. I commi successivi riprendono le condizioni espressamente individuate dalla direttiva 79/409/CEE, in base alle quali è consentito il regime delle deroghe. È previsto, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possa annullare i provvedimenti di deroga adottati, previa delibera del Consiglio dei ministri e dopo aver diffidato la Regione interessata.

6. — Dal raffronto tra la norma statale e le norme regionali impugnate emerge che il legislatore regionale, nello stabilire che l'esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento, ha introdotto una disciplina in contrasto con quanto previsto dal legislatore statale al cennato art. 19-*bis*.

In particolare, l'autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l'esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992; potere di annullamento finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, va accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e dichiarata l'illegittimità costituzionale della previsione legislativa regionale che consente di approvare mediante legge regionale i prelievi in deroga.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 251

Sentenza 25 giugno - 4 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Termini della questione - Disposizioni legislative trasfuse in un testo unico successivo - Trasferimento della questione su quest'ultimo.

Soggetti portatori di handicap - Eliminazione delle barriere architettoniche - Luoghi in cui si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli - Spazi riservati agli invalidi in carrozzella - Mancata previsione, in loro favore, dello stesso livello qualitativo dei servizi erogati in favore delle altre persone - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di parità di trattamento e di pari opportunità, nonché del diritto alla salute - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.

- Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, primo e secondo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Soggetti portatori di handicap - Eliminazione delle barriere architettoniche - Luoghi in cui si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli - Spazi riservati agli invalidi in carrozzella - Asserita mancata previsione dello stesso livello qualitativo dei servizi erogati in favore delle altre persone - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di parità di trattamento e di pari opportunità, nonché del diritto alla salute - Richiesta di intervento additivo esorbitante dai poteri della Corte costituzionale - Inammissibilità della questione.

- Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, primo e secondo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Soggetti portatori di handicap - Eliminazione delle barriere architettoniche - Edifici pubblici e privati - Accessibilità e spazi a favore dei disabili - Asserita mancata previsione dello stesso livello qualitativo dei servizi erogati in favore delle altre persone - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di parità di trattamento e di pari opportunità, nonché del diritto alla salute - Richiesta di intervento additivo esorbitante dai poteri della Corte costituzionale - Inammissibilità della questione.

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1, commi 1 e 2, legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24, comma 1, trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

Soggetti portatori di handicap - Eliminazione delle barriere architettoniche - Necessità di completa attuazione della disciplina vigente da parte delle autorità pubbliche interessate.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e dell'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro

per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), promosso con ordinanza del 10 ottobre 2007 dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra E. F. e la società C. G. s.r.l., iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, adito in sede di reclamo in un giudizio avente ad oggetto un'azione civile per discriminazione indiretta — ai sensi dell'art. 3 della legge 1º marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), e dell'art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — ha sollevato, con ordinanza del 10 ottobre 2007, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), nonché dell'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

2. — Il giudice *a quo* premette in fatto che il ricorrente, portatore di handicap grave ed invalido civile al 100% per tetraplegia postraumatica, recatosi il 19 febbraio 2007 in Reggio Emilia presso una multisala cinematografica per assistere ad un film, in ragione della dislocazione degli alloggiamenti previsti per i portatori di handicap, era collocato con la sua carrozzina nella prima fila della sala n. 10, in uno dei posti riservati per gli invalidi, a distanza di soli quattro metri dallo schermo, benché nella sala medesima fossero presenti, in quel momento, solo 40 spettatori rispetto ai 144 posti disponibili.

Ravvisando in tale circostanza una discriminazione indiretta, l'interessato ha convenuto in giudizio la società che gestisce la multisala chiedendo l'adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione in questione, la condanna al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nonché la pubblicazione dei relativi provvedimenti.

Il giudice di prima istanza rigettava il ricorso; avverso detta pronuncia è stato proposto il reclamo su cui verte il giudizio *a quo*.

3. — Tanto premesso, il Tribunale, nel richiamare la normativa di settore, rileva che la legge n. 67 del 2006, al fine di garantire la piena tutela delle persone disabili in tutti i settori della vita civile, offre una duplice nozione di discriminazione, diretta ed indiretta.

Ad avviso del giudice *a quo*, si è in presenza di un comportamento discriminatorio diretto quando vi è «un trattamento, volontario e manifesto, di sfavore e, di regola, immediatamente contrastante con norme di legge o di regolamento poste a tutela del soggetto debole».

Si versa, invece, nella seconda ipotesi quando è posta in essere «una condotta, anche non volontaria, eventualmente caratterizzata da più atteggiamenti o contegni tra loro connessi ed apparentemente “neutri” (...), ma comunque idonei a mettere il soggetto debole in una posizione di svantaggio rispetto ad altri».

4. — Il remittente non dubita che la sala cinematografica in questione sia conforme alla normativa vigente. Da un lato, infatti, il dato non è oggetto di contestazione; dall'altro, «lo ha presupposto — con ragionamento, sul punto, non contrastato dalle parti — anche il giudice di prime cure».

Tuttavia, il Tribunale ritiene che non è «seriamente contestabile il fatto che l'alloggiamento dei disabili nelle prime file del cinematografo rappresenti di fatto, per costoro, un trattamento di svantaggio» rispetto agli altri.

Nella fattispecie in esame, quindi, si verterebbe in un caso di discriminazione indiretta dal momento che quest'ultima può derivare non solo da un atto o da un negozio giuridico in senso stretto, proveniente da un privato o da un provvedimento dell'autorità amministrativa, ma anche «a ben vedere — da una disposizione dello stesso legislatore ordinario, che, emanando, in altri settori dell'ordinamento (ad es., e per quello che qui interessa, in materia edilizia), disposizioni inidonee, incongrue o insufficienti a “promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento

e delle pari opportunità” (...), si pone — per ciò stesso — in conflitto non solo con il fine della legge n. 67 del 2006, ma prima ancora con il dettato dell’art. 3» della Carta fondamentale, della quale la suddetta legge costituisce strumento di diretta attuazione.

5. — Il giudice remittente, quindi, espone più profili di censura delle norme contestate.

Ricorda che l’art. 27, primo comma, della legge n. 118 del 1971 prevede che «per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella (...); la medesima disposizione stabilisce, quindi, al secondo comma, che «le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge».

L’attuazione di tale previsione è intervenuta con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici), abrogato e sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), il cui art. 13, comma 2, sancisce «negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell’edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».

Quest’ultimo a sua volta, prevede tra i criteri generali di progettazione degli edifici, tre livelli di qualità dello spazio costruito: l’accessibilità, la visitabilità e la adattabilità.

6. — Afferma, quindi, il Tribunale che le fonti normative primarie costituite dall’art. 27, primo e secondo comma, della legge n. 118 del 1971, dall’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 13 del 1989, dall’art. 24, comma 1, della legge n. 104 del 1992, dettano disposizioni «inidonee, incongrue o, comunque, insufficienti a garantire appieno ai portatori di handicap “la piena attuazione del principio di parità di trattamento e della pari opportunità” e “il pieno godimento dei loro diritti civili (...) e sociali” (art. 1 della legge n. 67 del 2006), donde poi l’inidoneità, l’incongruità o l’insufficienza — per così dire — derivata delle stesse norme regolamentari sopra richiamate».

Le norme in questione ledono i diritti inviolabili dell’uomo come riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost.

Inoltre, sussiste contrasto con l’art. 32 Cost., dal momento che nel concetto di salute rientra anche l’aspetto della socializzazione del disabile (attuabile mediante la partecipazione di questi ad eventi, manifestazioni, spettacoli), che ha una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione (è richiamata la sentenza n. 167 del 1999).

Ad avviso del remittente la piena attuazione dei suddetti diritti, conformemente agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nonché all’art. 1 della legge n. 67 del 2006, si può realizzare solo se alle persone disabili venga riconosciuta, oltre alla accessibilità della struttura anche la possibilità di usufruire di un livello qualitativo e quantitativo dei servizi ivi offerto uguale o, almeno, tendenzialmente simile a quello erogato in favore degli altri.

Ciò che darebbe luogo alla illegittimità costituzionale delle norme in esame, dunque, è la mancata previsione della possibilità di avere la stessa qualità dei servizi che vengono resi alla generalità dei consociati negli edifici pubblici o privati aperti al pubblico.

7. — Ciò vale, in particolare, per le sale cinematografiche dove la parità di trattamento può attuarsi solo se in detti locali è garantita una visione delle proiezioni qualitativamente uguale o, almeno, tendenzialmente simile, per tutti coloro che vi accedono.

8. — Rileva, quindi, il giudice *a quo* che la Corte, pur riconoscendo la piena discrezionalità del Parlamento nell’individuare le diverse misure operative dirette alla tutela dei disabili, non ha mancato di sottolineare che è sempre possibile il vaglio di costituzionalità dei meccanismi predisposti dal legislatore, al fine del controllo della razionalità e della congruità delle singole disposizioni legislative rispetto al fine della tutela dei soggetti deboli, sia la sussistenza di eventuali disparità di trattamento (è richiamata la sentenza n. 325 del 1996).

In un caso analogo a quello in esame, rammenta, altresì, il remittente, la Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1052, secondo comma, del codice civile (sentenza n. 167 del 1999 già sopra richiamata), ha affermato

che la realizzazione del principio di parità di trattamento delle persone disabili e di tutela della salute impone la prevalenza delle norme poste a protezione delle stesse.

9. — Il Tribunale remittente, quindi, nel precisare i profili di illegittimità in relazione ai parametri costituzionali invocati, deduce che le disposizioni censurate confliggono con l'art. 3 Cost., non essendo idonee ad attuare in pieno il principio di parità di trattamento e di pari opportunità in favore dei disabili; con l'art. 2 Cost., nella parte in cui non garantiscono e non riconoscono, in maniera adeguata e congrua, i diritti inviolabili dell'uomo; con l'art. 32 Cost., nella parte in cui non assicurano adeguata tutela alla salute dei disabili, intesa come comprensiva della possibilità di socializzazione.

Ritiene il Tribunale, infine, che una volta rimosse le norme assunte come costituzionalmente illegittime, con effetto *ex nunc*, la condotta della parte resistente nel giudizio *a quo* potrebbe essere considerata come indirettamente discriminatoria. A ciò conseguirebbe l'adozione di misure tecniche idonee all'eliminazione degli ostacoli che impediscono la collocazione dei disabili in punti della sala cinematografica adeguati a fare usufruire di una visione della proiezione di qualità uguale, o almeno tendenzialmente analoga, a quella degli altri.

10. — Con atto depositato l'11 marzo 2008, è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile o non fondata.

In particolare, la difesa dello Stato ha eccepito, in via preliminare, il difetto di rilevanza della questione, in quanto il dubbio di costituzionalità riguarderebbe le nuove costruzioni o la ristrutturazione di interi edifici, mentre la vicenda oggetto del giudizio *a quo* riguarda un immobile già realizzato.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha osservato che la giurisprudenza della Corte ha sancito il diritto alla parità di trattamento delle persone disabili sotto il profilo dell'accessibilità dei luoghi, e non della fruizione dei servizi che vengono eventualmente erogati nei luoghi medesimi (sono richiamate le sentenze n. 325 del 1996 e n. 167 del 1999).

Considerato in diritto

1. — Con ordinanza del 10 ottobre 2007 il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), nonché dell'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

2. — Il giudizio *a quo* ha per oggetto l'azione civile per discriminazione indiretta, promossa nei confronti della società che gestisce una multisala cinematografica in Reggio Emilia da una persona portatrice di handicap grave ed invalida civile al 100% per tetraplegia posttraumatica, la quale, recatasi il 19 febbraio 2007 per assistere ad un film, in ragione della dislocazione degli alloggiamenti previsti per i disabili, è stata collocata con la sua carrozzella nella prima fila della sala n. 10, in uno dei posti all'uopo riservati — a distanza di soli quattro metri dallo schermo — benché nella sala medesima vi fossero, in quel momento, 40 spettatori rispetto ai 144 posti disponibili.

L'interessato, ravvisando in tale collocazione una forma di discriminazione indiretta a danno di una persona portatrice di handicap, ha convenuto in giudizio la suddetta società e ha chiesto sia l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione stessa, sia la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, subito, nonché la pubblicazione dei relativi provvedimenti.

3. — Il remittente, adito in sede di reclamo, a seguito del rigetto della domanda proposta in prime cure, assume che le suindicate disposizioni danno luogo ad una discriminazione indiretta, in quanto esse non sono idonee a promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento tra le persone disabili e le altre persone non portatrici di handicap.

Il remittente, in particolare, premesso, da un lato, di non poter disapplicare, e, dall'altro, di non poter interpretare in modo costituzionalmente orientato le disposizioni censurate, ritiene che le stesse ledano: l'art. 3 Cost., in quanto non consentono che trovi attuazione in pieno il principio di parità di trattamento e di pari opportunità in favore dei disabili; l'art. 2 Cost., nella parte in cui non assicurano e non riconoscono in maniera adeguata e congrua i diritti inviolabili dell'uomo; l'art. 32 Cost., nella parte in cui non garantiscono idonea tutela alla salute dei disabili, intesa come comprensiva della loro possibilità di socializzazione.

Il remittente, sul piano della rilevanza, deduce che, «rimosse le norme costituzionalmente illegittime con effetto *ex nunc*, la condotta della resistente potrà essere considerata come indirettamente discriminatoria e potrà pertanto essere rimossa mediante l'adozione di misure tecniche (...) idonee all'eliminazione degli ostacoli che impediscono, ad oggi, la collocazione dei disabili in punti della sala cinematografica idonei ad usufruire di una visione della proiezione di qualità uguale o almeno tendenzialmente analoga» agli altri.

4. — Al fine di precisare le censure prospettate dal giudice *a quo* ed il *thema decidendum*, occorre richiamare, innanzitutto, il contenuto delle disposizioni censurate.

4.1. — L'art. 27 della legge 118 del 1971, la cui rubrica reca «Barriere architettoniche e trasporti pubblici», prevede, tra l'altro, al primo comma, che «per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge (...)». Il secondo comma, a sua volta, dispone che «le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

Le suddette disposizioni sono sospettate di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedono, in tutti i luoghi dove si svolgano pubbliche manifestazioni o spettacoli, uno spazio riservato agli invalidi in carrozzella, in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili, lo stesso livello qualitativo dei servizi che nei relativi stabili vengono erogati in favore delle altre persone.

Il Tribunale remittente aggiunge che, in attuazione di quanto stabilito dal richiamato secondo comma, sono state adottate apposite disposizioni regolamentari contenute, rispettivamente, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici), poi abrogato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e nell'art. 18 del decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n. 184 (Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per quanto attiene la costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, l'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, nonché la destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche).

4.2. — La seconda disposizione oggetto di censura è contenuta nel comma 1 dell'art. 1 della legge n. 13 del 1989, il quale stabilisce che «i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2».

La norma è censurata nella parte in cui non prevede che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, siano redatti in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili, lo stesso livello qualitativo dei servizi di cui godono le altre persone.

Il successivo comma 2, a sua volta, stabilisce che «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata».

Il Tribunale remittente ritiene lesiva degli invocati parametri costituzionali anche tale disposizione, nella parte in cui essa non prevede che il Ministro competente fissi con proprio decreto le suddette prescrizioni tecniche in modo tale che risulti assicurata una tutela adeguata a favore dei disabili.

4.3. — Infine, la terza norma censurata è contenuta nell'art. 24, comma 1, della legge n. 104 del 1992, secondo il quale «tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».

Anche la riportata disposizione è ritenuta dal Tribunale remittente lesiva degli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede che le suddette opere edilizie debbano essere eseguite in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili, lo stesso livello qualitativo dei servizi che negli stabili in questione vengono erogati al pubblico.

5. — È dunque evidente che il remittente chiede, in sostanza, che la Corte adotti una pronuncia che integri il contenuto precettivo della normativa oggetto di censura, affinché risultino previste nuove, ulteriori, disposizioni attinenti

alle modalità di costruzione degli edifici *de quibus*, in modo che siano assicurati, sempre ed in ogni caso, ai disabili gli stessi diritti di partecipazione a manifestazioni, eventi e spettacoli riconosciuti a tutte le altre persone.

6. — Così precisato il *thema decidendum*, occorre rilevare, innanzitutto, che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 13 del 1989 e nell'art. 24, comma 1, della legge n. 104 del 1992 sono state trasfuse, con alcune modifiche che non ne mutano il sostanziale contenuto, negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

È su tali ultimi articoli, quindi, che, in ragione dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, devono ritenersi trasferite le questioni sollevate dal giudice *a quo*, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (così, ordinanze n. 31 del 2007 e n. 54 del 2005).

7. — In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo del difetto di rilevanza.

Ad avviso della difesa statale, mentre la struttura edilizia, nella quale è ubicata la sala cinematografica per cui è causa, è un edificio già costruito, le norme impugnate riguarderebbero le nuove costruzioni ovvero la ristrutturazione di nuovi edifici.

È palese, però, che l'art. 27 della legge n. 118 del 1971, che costituisce il nucleo centrale del complessivo sistema normativo censurato — rispetto al quale, tra l'altro, la disciplina della trasformazione in multisala di sale cinematografiche è intervenuta successivamente — era vigente e pienamente operativo alla data in cui è stata realizzata la «nuova multisala (...) inaugurata il 15 febbraio 2007», nella quale la parte ricorrente del giudizio *a quo* si è recata per assistere alla visione di un film.

8. — La questione deve, tuttavia, essere dichiarata inammissibile sotto un diverso profilo.

Al riguardo, è necessario, anzitutto, ricordare come questa Corte, in via generale, abbia avuto modo di affrontare, in più occasioni, il tema dei diritti delle persone disabili.

In particolare, tenuto conto della pluralità degli ambiti normativi di intervento a favore degli interessati, la Corte ha osservato come, sul tema della condizione giuridica della persona disabile, confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e come, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia sia essenzialmente dato dall'interrelazione ed integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela (sentenza n. 215 del 1987).

Del pari, la Corte (sentenze n. 406 del 1992 e n. 325 del 1996), nell'affermare che la legge n. 104 del 1992 è diretta ad assicurare in un quadro globale ed organico la tutela del disabile — con la conseguenza che la stessa incide perciò necessariamente in settori diversi — ha ribadito le finalità che la tutela delle persone disabili intende perseguire attraverso i valori espressi dal disegno costituzionale.

Alla luce dei suddetti principi, deve, pertanto, ritenersi che sussistono ambiti specifici di libertà di scelta del legislatore nella individuazione delle misure concrete che possono essere adottate in un corretto bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti dal suddetto tipo di tutela.

9. — È opportuno, inoltre, ricordare come la giurisprudenza della Corte, nel delineare il contenuto dei diritti che la Costituzione riconosce e attribuisce ai disabili, abbia chiarito, da un lato, che deve ritenersi ormai superata la concezione di una loro radicale irrecuperabilità e che la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute degli interessati, sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione (sentenze n. 167 del 1999 e n. 215 del 1987); dall'altro, che la legislazione relativa alle persone disabili — in particolare la legge n. 13 del 1989 e la legge n. 104 del 1992 — non si è limitata ad innalzare il livello di tutela in loro favore, ma ha segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati come problemi non solo di carattere individuale dei disabili, ma dell'intera collettività (citata sentenza n. 167 del 1999).

Inoltre, nella suddetta sentenza si è osservato che da ciò è derivata l'introduzione di disposizioni generali per la costruzione di nuovi edifici e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone portatrici di handicap.

10. — È poi da aggiungere che il superamento delle barriere architettoniche — tra le quali rientrano, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), del d.P.R. n. 503 del 1996, gli «ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti» — è stato previsto (comma 1 dell'art. 27 della legge n. 118 del 1971) «per facilitare la vita di relazione» delle persone disabili e a tale finalità risponde anche la previsione, contenuta

nello stesso comma, che «in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella».

11. — È dunque evidente che i principi sopra richiamati rispondono all'esigenza di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili e trovano base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica.

12. — Sotto altro aspetto, va osservato che analoghi principi ispirano le disposizioni comunitarie e internazionali contenute, in particolare, nel Trattato istitutivo della Comunità europea, nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nella «Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 marzo 2008, sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea».

Giova ricordare come il Trattato CE, all'art. 13, paragrafo 1, stabilisca che «il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali».

La Convenzione delle Nazioni Unite sopra indicata è qui richiamata — ancorché ne sia in corso il procedimento di ratifica ed essa, quindi, sia tuttora priva di efficacia giuridica — per il suo carattere espressivo di principi comuni ai vari ordinamenti nazionali, analogamente a quanto ritenuto da questa Corte per quanto concerne la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 (sentenza n. 394 del 2006). L'atto in questione assume, dunque, il valore di semplice ausilio interpretativo.

Orbene, l'art. 30 della citata Convenzione, la cui rubrica reca «Partecipazione alla vita culturale, ricreativa, agli svaghi e allo sport», sancisce, al paragrafo 1, lettera (b), che «gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che (...) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili».

La stessa Convenzione, inoltre, risulta menzionata, attesa la sua rilevanza, nel preambolo del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 28 marzo 2008, recante le «Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale».

Infine, la Risoluzione dell'Unione europea, sopra indicata, rammenta che i principi di base volti a garantire il pari ed effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà delle persone con disabilità, ai sensi della suddetta Convenzione delle Nazioni Unite, sono la dignità e l'autonomia individuale, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e l'inclusione nella società e nel settore del lavoro, il rispetto delle differenze, le pari opportunità, l'accessibilità, l'uguaglianza tra uomini e donne e il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte dei bambini.

13. — Tutto ciò precisato sul piano ricostruttivo della normativa a favore delle persone disabili, deve, tuttavia, osservarsi, sulla base delle considerazioni che seguono, che, nella specie, la questione di costituzionalità sollevata dinanzi a questa Corte dal Tribunale remittente non può essere considerata ammissibile.

14. — Anche a voler ritenere correttamente indicate tutte le disposizioni censurate — benché, come si evince dalla medesima ordinanza di rimessione, è in quelle regolamentari che si rinviene principalmente la disciplina di dettaglio che fissa le modalità di realizzazione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche — l'esame del *petitum*, in rapporto alla motivazione che lo sorregge, consente di affermare che il remittente, prendendo spunto dalla controversia sottoposta al suo esame, si propone, su un piano d'ordine generale, di pervenire ad una modificazione di tipo manipolativo del complessivo sistema di tutela delle persone affette da handicap, mediante l'integrazione — ad opera di questa Corte — di una pluralità di norme legislative nel senso specificato dettagliatamente nell'ordinanza di rimessione.

Il giudice *a quo*, che, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), è chiamato ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere la discriminazione «secondo le circostanze», intende, in effetti, pervenire ad un sistema di tutela che, sempre e a qualsiasi costo, anche a scapito di altri interessi costituzionalmente protetti, faccia prevalere il diritto del disabile a fruire dei servizi al pubblico in condizioni di assoluta parità con gli altri utenti, vale a dire utilizzando i servizi stessi con le medesime modalità previste per tali ultimi soggetti.

In particolare, in luogo di un sistema di tutela compatibile con altri interessi, anch'essi di rilievo costituzionale, dovrebbe trovare ingresso un complesso normativo che sia tale da privilegiare, senza alcun limite, il diritto fondamentale dei disabili rispetto a qualsiasi altro interesse costituzionale confliggente, fosse anche connesso ad esigenze di

incolumità e sicurezza. Ciò spiega la richiesta, contenuta nel *petitum* dell'ordinanza di rimessione, di integrazione delle varie disposizioni di legge censurate nel senso di prevedere che si debba, comunque, garantire alle persone disabili la fruizione dello «stesso livello qualitativo (dei servizi) di cui godono i non portatori di handicap».

15. — In sostanza, il Tribunale remittente chiede che questa Corte emetta una sentenza che, a differenza di quanto attualmente previsto dal richiamato art. 27 della legge n. 118 del 1971, imponga l'eliminazione delle barriere architettoniche anche negli edifici esistenti, senza il limite rappresentato dalla concreta possibilità della loro rimozione in termini di compatibilità con altre esigenze, di tal che sarebbe necessario apportare modifiche strutturali a tutti gli edifici esistenti che non rispondano a tali requisiti.

La pronuncia additiva richiesta, che non può essere considerata costituzionalmente obbligata, esula però dai poteri di questa Corte, in quanto è diretta a privilegiare una delle possibili forme di intervento a favore delle persone disabili, in sostituzione di un sistema caratterizzato dalla concreta valutazione anche di altri interessi, tra i quali non possono escludersi quelli relativi agli oneri economici eventualmente derivanti, allo stato, dalla forma di tutela prescelta.

Tra i suddetti interessi, come si è accennato, vanno annoverati quelli relativi alla pubblica incolumità e sicurezza, che sono diretti soprattutto a tutela delle stesse persone portatrici di handicap, essendo preordinati a garantire rapide vie di fuga nella ipotesi in cui sussista la necessità di uscire senza alcun indugio dai locali per incendio, calamità o altri eventi analoghi.

In proposito, si può ricordare come il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) detti una serie di disposizioni di sicurezza, anche a tutela delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, per la «prevenzione degli incendi» e allo «scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni» (art. 2, comma 1, primo inciso); ciò per far sì che i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo siano realizzati e gestiti in modo da «assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo» (art. 2, comma 1, lettera e).

Coerentemente con il suddetto impianto normativo, primario e secondario, l'art. 27 sopra citato, nell'affermare la già richiamata finalità di «facilitare la vita di relazione» dei disabili, dispone che, per gli stabili già costruiti, l'eliminazione delle barriere architettoniche debba essere effettuata «apportando le possibili e conformi varianti agli edifici».

E non è senza significato che la Convenzione delle Nazioni Unite sopra richiamata preveda, al paragrafo 2 dell'art. 5, la cui rubrica reca «Uguaglianza e non discriminazione», che «gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento», e, al successivo paragrafo 3, che «al fine di promuovere l'eguaglianza ed eliminare la discriminazione, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli». Questi ultimi, secondo quanto previsto dall'art. 2 della medesima Convenzione, sono «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali».

In sostanza anche la citata Convenzione recepisce un sistema di tutela delle persone disabili che sia, però, in concreto compatibile con altri interessi che non possono essere pretermessi e che devono essere, invece, bilanciati con quello, certamente superiore, alla tutela ottimale delle medesime persone.

16. — A ciò va aggiunto che, questa Corte con riferimento ad una fattispecie per qualche aspetto analoga alla presente (si veda la sentenza n. 226 del 2000 sul diritto a misure di sostegno assistenziali in caso di malattia intervenuta a seguito di trattamenti sanitari effettuati nell'interesse pubblico di promozione della salute collettiva), ha riconosciuto che il legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità e della entità delle misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, alla stregua degli artt. 2, 3 e 32 Cost., ben possa graduare l'adozione delle stesse in vista dell'attuazione del principio di parità di trattamento, tenuto conto di tutti i valori costituzionali in gioco, fermo comunque il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati.

La relativa determinazione rientra necessariamente nel potere di scelta spettante al legislatore. D'altronde, questa Corte, già con la sentenza n. 215 del 1987 (punto 9 del *Considerato in diritto*) ha chiarito come, a proposito della frequenza della scuola da parte di alunni disabili, spetti «al legislatore il compito — la cui importanza ed urgenza è sottolineata dalle considerazioni (...) svolte — di dettare nell'ambito della propria discrezionalità una compiuta disciplina idonea a dare organica soluzione a tale rilevante problema umano e sociale».

Resta comunque fermo che, su un piano più generale e pur con i suoi limiti, la normativa vigente sulla eliminazione delle barriere architettoniche attende ancora di essere compiutamente attuata a salvaguardia dei fondamentali diritti delle persone disabili; ciò che postula il concorso di tutte le autorità pubbliche interessate, ciascuna nell'ambito della propria competenza legislativa ed amministrativa.

Questa Corte, d'altronde, da tempo, seppure in un diverso contesto, ha già avuto modo di affermare che l'accessibilità «è divenuta una *qualitas* essenziale degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici» (sentenza n. 167 del 1999, punto 5 del *Considerato in diritto*).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e dell'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0561

N. 252

Ordinanza 25 giugno - 4 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) - Obbligo di versamento di un contributo ad un Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici (ENPAM) - Asserita irragionevolezza della disciplina censurata per l'assoggettamento a contribuzione di soggetti terzi senza possibilità di rivalsa né sul professionista né sul S.S.N. - Contraddittoria prospettazione delle questioni - Inadeguata motivazione sulla norma da applicare e sulla effettiva impraticabilità di una diversa interpretazione *secundum Constitutionem* - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39.
- Costituzione, artt. 2, 3, 38, 41 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), promosso con ordinanza del 18 ottobre 2007 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Policlinico San Donato s.p.a. ed altri e la Fondazione ENPAM, iscritta al n. 854 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione del Policlinico San Donato s.p.a. ed altri, della Fondazione ENPAM nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi gli avvocati Giustino Ciampoli per il Policlinico San Donato s.p.a. ed altri, Giulio Prosperetti per la Fondazione ENPAM e l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 ottobre 2007, il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, dubita della legittimità dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione;

che la disposizione censurata prevede che «le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale»;

che il giudizio principale è sorto a seguito del ricorso proposto da trentaquattro società che gestiscono strutture sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario regionale della Lombardia per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di gratuità, teso a far accertare l'insussistenza, in favore dell'ENPAM, dell'obbligo contributivo;

che il giudice rimettente, «premesse che la legge n. 243 del 2004 non prevede alcun potere dell'Ente di previdenza di modulare la base imponibile riducendola secondo un criterio discrezionale», ritiene che, in base alla lettera della legge, «il contributo debba calcolarsi sul fatturato realizzato dalle società, sia pure limitatamente alla quota riferibile all'attività svolta dai medici e dagli odontoiatri»;

che, posta tale premessa interpretativa, secondo il giudice *a quo*, la norma censurata violerebbe:

a) il principio di ragionevolezza, in quanto il contributo previdenziale viene commisurato ad un valore — il fatturato — che non sarebbe espressione diretta né del corrispettivo ricevuto dai professionisti, né della capacità contributiva del soggetto che si avvale delle prestazioni mediche per l'esercizio di un'attività di impresa;

b) i principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., in quanto il contributo, utile per assicurare il finanziamento di un specifico fondo previdenziale, verrebbe a gravare in modo definitivo sui soggetti che si avvalgono delle prestazioni professionali, senza possibilità di rivalsa né sul professionista né, per espresso dettato di legge, sul Servizio sanitario nazionale;

c) gli artt. 3 e 41 della Costituzione, poiché il contributo inciderebbe esclusivamente sulle società professionali e sulle società di capitali, anziché su tutte le strutture pubbliche e private che, a condizioni paritarie, operano in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale;

d) i principi di cui agli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost., dovendosi ritenere illegittimo un contributo che grava sul «produttore il quale non può rivalersi sul Servizio sanitario, soggetto esponenziale della collettività dei fruitori del servizio»;

che, del pari, sempre ad avviso del giudice rimettente, non sarebbe possibile superare i profili di illegittimità costituzionale evidenziati «anche nel caso in cui la disposizione di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004» fosse «interpretata nel senso che il contributo debba essere commisurato non già al fatturato» complessivo della società, «nonostante il chiaro tenore letterale della norma, bensì ai soli compensi corrisposti in concreto ai professionisti»;

che, infatti, anche in forza di tale interpretazione, sempre secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost., in quanto il contributo graverebbe «su una sola delle categorie di soggetti abilitati a rendere, in condizioni di parità, prestazioni assistenziali», e con gli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost., «essendo imposto l'onere al produttore del servizio anziché al fruitore», nonché con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., «essendo imposto un onere solidaristico a carico di un soggetto privato estraneo alla categoria di lavoratori beneficiaria delle prestazioni previdenziali»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza delle questioni sollevate;

che, con atto depositato in data 15 febbraio 2008, si sono costituite le società di capitali ricorrenti nel giudizio *a quo*, deducendo ulteriori argomenti a favore dell'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale;

che, con successivo atto depositato in data 19 febbraio 2008, si è costituita la Fondazione ENPAM, parte resistente nel giudizio principale, chiedendo che le questioni sollevate siano rigettate;

che, con memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica, le parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni, ribadendo e precisando le argomentazioni già svolte nei relativi atti di costituzione.

Considerato che il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione;

che la disposizione censurata pone a carico delle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e delle società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, un «contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale»;

che il giudice rimettente, nel prospettare le questioni di legittimità costituzionale, non ha fornito una interpretazione univoca della disposizione oggetto di censura;

che, in particolare, il giudice *a quo*, da un lato, afferma che il tenore letterale dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, «sembra» non consentire altri significati che quello per cui la percentuale del contributo in essa contemplato debba computarsi sul fatturato realizzato dalle società, anziché sui compensi erogati dalle medesime ai professionisti; dall'altro, ammette che l'obbligo contributivo in questione possa essere calcolato sui compensi medesimi, così contraddicendo la stessa premessa interpretativa sulla quale ha fondato i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in via principale;

che tale difetto dell'ordinanza di rimessione risulta ancora più evidente se si considera che il rimettente non si è fatto carico di verificare la possibilità di seguire l'interpretazione fatta propria dall'ENPAM, nell'applicazione della disposizione censurata, per commisurare la base imponibile del contributo ai compensi corrisposti ai singoli professionisti;

che, pertanto, oltre all'evidenziata contraddittorietà nella prospettazione delle questioni, il rimettente si è sottratto all'onere di offrire adeguata motivazione sia sulla norma da applicare, nel suo significato all'interno del sistema complessivamente considerato, sia «sulla effettiva impraticabilità di una diversa interpretazione conforme a Costituzione» (*ex plurimis*, ordinanze n. 448 del 2007, n. 272 del 2006 e n. 427 del 2005);

che detti vizi determinano, secondo il costante orientamento di questa Corte, la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0562

N. 253

Ordinanza 25 giugno - 4 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Trasferimento fraudolento di valori - Configurazione quale fattispecie criminosa, se posta in essere da soggetti che siano indifferentemente indagati o imputati - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di personalità della responsabilità penale, di determinatezza delle fattispecie incriminatrici, del giusto processo nonché del diritto di difesa - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza e mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* - Omessa valutazione di interpretazioni della Corte di cassazione che avrebbero consentito di superare il dubbio di legittimità - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*quinquies*, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 365.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza del 13 gennaio 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di B. L. P. ed altri, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Ritenuto che la Corte d'appello di Palermo, con ordinanza del 13 gennaio 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale «dell'art. 12-*quinquies*, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356» (*recte*: dell'art. 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione;

che il rimettente premette che nel procedimento penale a carico di B. L. P. ed altri, la difesa di alcuni degli imputati ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356;

che la difesa degli imputati, sempre secondo quanto riferisce il rimettente, ha affermato che i dubbi sulla compatibilità dell'art. 12-*quinquies* con numerosi principi costituzionali, emersi nel corso dei lavori parlamentari di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992, hanno trovato riscontro nella sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1994, con la quale si era posta in evidenza «la confusa interferenza operata dal legislatore tra la norma incriminatrice ed il diverso istituto delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale, con particolare riferimento sia all'identità della qualifica soggettiva rivestita dal proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione ed il soggetto imputato del reato di cui all'articolo citato, sia alla identità delle situazioni costituenti elemento di sospetto in un caso e condotta della norma incriminatrice nell'altro»;

che, proseguendo nell'illustrare la tesi della difesa degli imputati, il rimettente osserva che le argomentazioni della sentenza n. 48 del 1994 della Corte costituzionale, formulate con riferimento al comma 2 dell'art. 12-*quinquies*, possono essere applicate anche al comma 1 il quale, pertanto, presenta gli stessi vizi di costituzionalità: in particolare, laddove si ribadisce che il costituente ha inteso separare nettamente le posizioni processuali dell'imputato da quelle del condannato, in quanto anche nella fattispecie in esame basterebbe una semplice *notitia criminis*, pur se priva di fondamento, a determinare la sussistenza della qualità di indagato che renderebbe punibile quella condotta, con evidenti gravi conseguenze discriminatorie;

che, inoltre, la difesa degli imputati ha «evidenziato conseguenze rilevanti in relazione al diritto di difesa (art. 24 Cost.) e di giusto processo (art. 111 Cost.), con particolare riferimento alla violazione del principio relativo alla ripartizione dell'onere della prova, non potendosi spostare sull'imputato il compito di fornire la prova di una capacità patrimoniale atta a giustificare il possesso dei beni senza violare il citato principio costituzionale»;

che la difesa degli imputati ritiene altresì estendibili i rilievi citati anche in riferimento alla posizione dei soggetti cui fittiziamente sarebbe intestata la proprietà dei beni, con conseguenziale violazione del principio di tassatività, posto che la mancata indicazione dell'elemento psicologico che deve sorreggere la condotta del cosiddetto *extraneus* potrebbe sottendere una forma di responsabilità oggettiva, palesemente contraria al principio della personalità della responsabilità penale;

che la Corte rimettente ritiene l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa rilevante ai fini del giudizio e meritevole del vaglio della Corte costituzionale essendo non palesemente infondata e sostenuta dal decisivo riferimento alla sentenza della Corte cost. n. 48 del 1994;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare la questione inammissibile o infondata;

che, a parere dell'Avvocatura dello Stato — la quale afferma che «si può supporre, ma, appunto, solo supporre, che ad uno o più imputati di quel giudizio sia contestato il delitto di cui al comma 1 dell'art. 12-*quinquies*, d.l. n. 306/1992, conv. legge n. 356/1992» — la questione è inammissibile, in quanto nell'ordinanza di remissione manca del tutto la descrizione della fattispecie, oltre che la motivazione in ordine alla rilevanza nel giudizio *a quo*;

che, sempre secondo l'Avvocatura generale, solo per taluni dei parametri costituzionali evocati (artt. 24, 27 e 111 Cost.) sono evidenziate le ragioni del sospettato contrasto con la norma censurata e, comunque, nel merito la questione sarebbe infondata in quanto il giudice rimettente parte dal presupposto, del tutto erroneo, che le questioni esami-

nate dalla Corte con la sentenza n. 48 del 1994, siano perfettamente sovrapponibili a quelle che possono sollevarsi con riferimento al comma 1 dell'art. 12-*quinqüies*, mentre le due fattispecie presentano caratteri radicalmente difformi;

che, in particolare, il comma 2 dell'art. 12-*quinqüies*, dichiarato incostituzionale, puniva la disponibilità di beni di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica svolta, ove di tale disponibilità non venisse giustificata la legittima provenienza da parte di coloro nei cui confronti «pendesse procedimento penale» per determinati reati o fosse in corso di applicazione una misura di prevenzione personale o si procedesse per l'applicazione di questa, mentre il comma 1 punisce l'attribuzione fittizia ad altri di denaro o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

che, sempre a giudizio della difesa statale, «è palese che la sentenza della Corte si riferisce esclusivamente alla fattispecie di cui al secondo comma che presentava quella commistione fra diritto penale sostanziale e diritto delle misure di prevenzione che faceva sì che una medesima condotta potesse dar luogo, indifferentemente, all'applicazione di una misura di tipo preventivo o di una pena detentiva», mentre il delitto di cui al comma 1 può essere realizzato — indifferentemente — tanto da chi riveste la qualità di indagato quanto da chi non la riveste ed è onere del pubblico ministero provare — in ogni suo elemento costitutivo — una fattispecie (intestazione fittizia diretta ad eludere norme o ad agevolare la commissione dei predetti reati) che ha un suo proprio e preciso disvalore giuridico e sociale.

Considerato che la Corte d'appello di Palermo con ordinanza del 13 gennaio 2006 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione;

che al rimettente «appaiono rilevanti ai fini del giudizio e meritevoli dell'autorevole vaglio della Corte costituzionale» le argomentazioni con le quali la difesa degli imputati nel processo *a quo* sostiene che la norma censurata, nel disciplinare la fattispecie incriminatrice del «trasferimento fraudolento di valori», violerebbe, in particolare, l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, perché punisce una determinata condotta in quanto posta in essere da soggetti che si qualificano per il solo fatto di rivestire una condizione processuale quale quella dell'indagato o dell'imputato, del tutto inidonea ad assegnare al soggetto attivo connotazioni di intrinseco disvalore, in violazione del principio per cui questo apprezzamento è riservato esclusivamente alla sentenza irrevocabile di condanna, e perché, con riferimento alla posizione dei soggetti cui fittiziamente è intestata la proprietà dei beni, la mancata indicazione dell'elemento psicologico che deve sorreggere la condotta potrebbe sottendere una forma di responsabilità oggettiva, palesemente contraria al principio della personalità della responsabilità penale;

che la norma denunciata, infine, contrasterebbe anche con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché trasferirebbe sull'imputato il compito di fornire la prova di una capacità patrimoniale atta a giustificare il possesso dei beni con un'inammissibile inversione dell'onere della prova;

che la questione è manifestamente inammissibile;

che l'ordinanza non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, e difetta anche della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, neppure esattamente identificata nei suoi requisiti minimi;

che non può valere a colmare tali lacune il semplice rinvio alle motivazioni della richiesta di sollevare questione di costituzionalità fatta dalla difesa dell'imputato, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente (*ex plurimis* ordinanza n. 312 del 2005);

che, inoltre, la Corte rimettente muove dalla premessa interpretativa secondo la quale il comma 1 dell'art. 12-*quinqüies* del decreto-legge n. 306 del 1992 presenterebbe gli stessi profili di incostituzionalità affermati dalla Corte con la sentenza n. 48 del 1994 in riferimento al comma 2 dello stesso articolo;

che il rimettente non tiene conto di quella giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di delineare la fattispecie di reato del trasferimento di valori in termini tali da soddisfare il *petitum* dell'odierna questione, in quanto è stato evidenziato che la posizione di indagato o imputato non è elemento caratterizzante la rilevanza penale della condotta, venendo solo a definire l'ambito temporale di operatività del divieto, così da ritenere che la portata incriminatrice della norma si estende anche nei confronti di chi non è sottoposto ad alcuna misura di prevenzione ma può prevedere che sia imminente una tale evenienza (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 2 marzo 2004, n. 19537) ;

che anche la premessa interpretativa dell'inversione dell'onere della prova non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale spetta alla pubblica accusa provare, sia nei confronti di colui che si rende fittiziamente titolare di beni, sia nei confronti di chi opera la fittizia attribuzione, tutti gli elementi costitutivi del reato,

vale a dire il carattere fittizio di tale attribuzione e il dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione o di contrabbando ovvero di agevolazione della commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;

che, infine, la Corte rimettente si è limitata ad aderire alla prospettazione della difesa non tenendo conto, anche al fine di confutarla, dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, sulla base della quale la Corte di cassazione ha, invece, affermato la manifesta infondatezza di un'identica richiesta di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 25 settembre 2007, n. 39992).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0563

N. 254

Ordinanza 25 giugno - 4 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca e Istituti di credito - Anatocismo bancario - Attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - Denunciato eccesso di delega e lamentata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 76.

Banca e Istituti di credito - Anatocismo bancario - Attribuzione al CICR del potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - Lamentata lesione della dignità individuale, della salvaguardia del risparmio, dell'iniziativa economica e della proprietà - Genericità delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 41, 42 e 47.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza del 25 ottobre 2007 dal Tribunale ordinario di Vicenza nel procedimento civile vertente tra la Unicredit Banca d'Impresa S.p.a. e il Fallimento Crestani Costruzioni S.r.l., iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 25 ottobre 2007, il Tribunale ordinario di Vicenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con espresso riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 76 della Costituzione, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

che il rimettente precisa di dubitare della legittimità costituzionale della disposizione che consente alle banche, in violazione di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile, di applicare la capitalizzazione anatocistica degli interessi con cadenza trimestrale (o comunque infrannuale) nei rapporti in conto corrente, anche in caso di pattuizione anteriore alla scadenza degli interessi;

che, riguardo alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo, il rimettente chiarisce di essere chiamato a giudicare in ordine alla opposizione alla stato passivo proposta, nei confronti del Fallimento Crestani Costruzioni S.r.l., dalla Unicredit Banca d'Impresa S.p.a. la quale, insinuatasi nel passivo fallimentare, si era vista ammettere il saldo del conto corrente intestato alla società fallita, depurato però della somma riferibile alla capitalizzazione trimestrale degli interessi successiva alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 9 febbraio 2000;

che — affermando l'istituto di credito la legittimità di tale capitalizzazione, in quanto, conformemente alla delibera del CICR emanata ai sensi della disposizione impugnata, essa opererebbe sia nei confronti dell'istituto di credito che del cliente — il Tribunale vicentino ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999;

che il rimettente, riportato il contenuto della disposizione censurata e dell'art. 1, commi 1 e 2, della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, osserva che, ferma restando la illegittimità delle clausole anatocistiche stipulate anteriormente alla entrata in vigore della ricordata delibera CICR, a tenore delle disposizioni sopra richiamate, risulterebbe la liceità dell'anatocismo là dove, previsto in condizioni di reciprocità fra la banca e il cliente, esso operi a vantaggio di entrambi;

che, tuttavia, ad avviso del rimettente, anche la condizione di reciprocità non «muta i profili di illegittimità»;

che il rimettente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999, in quanto la disposizione sarebbe viziata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, da eccesso di delega;

che, per il rimettente, con l'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997), è stata conferita delega al Governo per l'emanazione di disposizioni «integrative e correttive» del testo unico bancario, essendo stati richiamati espressamente i principi e i criteri direttivi indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 1991);

che sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi già erano stati emanati sia il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 (Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE), sia il d.lgs. n. 385 del 1993;

che, secondo il rimettente, anche interpretando estensivamente le finalità di «correzione e integrazione» del testo unico bancario e i principi e criteri direttivi in base ai quali questo era stato emanato, non può ammettersi che essi potessero consentire un intervento in tema di anatocismo, derogatorio rispetto a quanto previsto dall'art. 1283 cod. civ.;

che a tale conclusione il rimettente perviene sulla base delle seguenti considerazioni: nessuna delle disposizioni deleganti si riferisce all'anatocismo, né è ravvisabile la volontà del legislatore delegante di derogare all'art. 1283 cod. civ., tanto più attribuendo tale potere ad un «organismo normativo di rango non primario»; il testo unico bancario, oggetto di «integrazione e correzione», non conteneva disposizioni in tema di anatocismo, sicché la disciplina di questo non può corrispondere all'attività di integrazione e correzione assegnata al legislatore delegato; in ogni caso la delega, in quanto volta a derogare a una norma imperativa del codice civile, avrebbe dovuto essere «espressa e inequivoca», rispettando, altresì, la previsione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, secondo la quale essa deve essere formulata «per oggetti definiti»;

che il giudice *a quo* conclude, sul punto, osservando che la volontà derogatoria in questione non potrebbe essere attribuita al legislatore della delega, in quanto, all'epoca del conferimento di questa, ancora non era maturato il mutamento della giurisprudenza della Corte di cassazione che, esclusa la natura normativa degli usi relativi alla pratica anatocistica, ha reso necessario l'intervento del legislatore, volto, si legge, a porre «rimedio ad un improvviso e sfavorevole cambiamento di rotta della Cassazione»;

che il Tribunale di Vicenza, illustrando i restanti profili di illegittimità costituzionale della norma censurata, rileva che essi avrebbero ad oggetto la violazione del principio di eguaglianza sia formale che sostanziale;

che, riguardo al primo aspetto, il rimettente ritiene che, benché sia necessario, ai fini della sua validità, in base alla disposizione delegata, che la previsione dell'anatocismo operi, con la medesima periodicità, nei reciproci rapporti delle parti, ciò non esclude una disparità di trattamento da parte della legge; in quanto, da un lato, diverso è il saggio di interesse praticato nei confronti della banca e nei confronti del cliente e, d'altro canto, la clausola anatocistica, inserita nei contratti uniformi praticati dalle banche, non può essere rifiutata dal cliente;

che, riguardo alla violazione dell'eguaglianza sostanziale, il rimettente osserva che la disposizione censurata «consolida una situazione di già grave squilibrio sociale a favore delle banche, che costituisce un ostacolo di ordine economico che limita di fatto [...] il pieno sviluppo [...] [*scilicet*: del cittadino contraente debole] e la sua effettiva partecipazione all'organizzazione economica del Paese»;

che in particolare, diversamente da un'eventuale pattuizione successiva alla scadenza degli interessi, la pattuizione anatocistica anteriore a detta scadenza, benché caratterizzata dalla reciprocità, consolida una situazione di disuguaglianza, violando il principio per cui «tutti i cittadini [...] sono uguali di fronte alla legge»;

che la norma sarebbe altresì irragionevole laddove consente un meccanismo che la Corte di cassazione ha già ritenuto illegittimo, a prescindere dall'eventuale reciprocità del suo funzionamento, non potendo quest'ultima elidere «i profili di illegittimità», che dipendono, invece, dalla unilaterale costrizione della libertà contrattuale;

che, infine, il rimettente ravvisa ulteriori motivi di irragionevolezza della norma «per tutte le gravi conseguenze che possono derivare al sistema economico (libertà individuale, risparmio, prezzi, proprietà, iniziativa economica)»;

che il Tribunale di Vicenza conclude ribadendo che la disposizione censurata sarebbe viziata da eccesso di delega e — a causa dell'impossibilità per il cliente di rifiutare la clausola anatocistica, — dalla violazione dei «principi costituzionali riferiti ai valori della libertà individuale, del risparmio, dell'iniziativa e della stabilità economica, della proprietà», comportando «la negazione della libertà e dignità della persona e della sua uguaglianza davanti alla legge»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per la inammissibilità o, comunque, per la infondatezza della questione;

che la Avvocatura dello Stato rileva come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 341 del 2007, abbia già scrutinato la norma censurata sotto l'aspetto della sua congruità alla delega legislativa in attuazione della quale è stata emanata, affermando che la disciplina sia della capitalizzazione degli interessi nell'esercizio del credito bancario che della periodicità di tale operazione «rientrano nell'ambito della attività di adeguamento che il legislatore delegante aveva demandato» a quello delegato;

che, anche con riferimento alle dedotte violazioni del principio di eguaglianza, la Avvocatura osserva che la predetta sentenza della Corte costituzionale contiene considerazioni che giustificano, quanto alla sua compatibilità costituzionale, la peculiare disciplina applicabile agli istituti di credito;

che, infine, privi di alcuna argomentazione, e pertanto inammissibili, sarebbero quei profili di censura relativi ai parametri, non esplicitati ma genericamente richiamati nel corpo dell'ordinanza, costituiti dagli artt. 41, primo comma, e 47, primo e secondo comma, della Costituzione.

Considerato che il Tribunale ordinario di Vicenza dubita, con esplicito riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 76 della Costituzione, e, implicitamente, anche con riferimento agli artt. 2, 41, 42 e 47 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

che, in particolare, per il giudice *a quo* la disposizione contenuta nella norma censurata, in base alla quale con provvedimento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, sarebbe stata adottata in assenza di idonea delega legislativa;

che, sempre secondo il rimettente, la disposizione medesima violerebbe sia il primo che il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione in quanto, per un verso, consentirebbe la applicazione di saggi di interesse sensibilmente diversi a seconda che essi siano pretesi o dovuti dagli istituti di credito, senza che il cliente possa realmente trattare le relative condizioni contrattuali e, per altro verso, contribuirebbe al consolidamento di una situazione di squilibrio contrattuale in favore delle banche, tale da limitare il pieno sviluppo e la effettiva partecipazione dei consumatori alla organizzazione economica del Paese, legittimando un meccanismo di incremento del debito nei confronti degli istituti di credito già ritenuto viziato dalla Corte di cassazione;

che, infine, la stessa disposizione sarebbe altresì lesiva di altri interessi costituzionalmente tutelati, quali quello alla dignità individuale, alla salvaguardia del risparmio, dell'iniziativa economica e della proprietà, per i quali il rimettente non ha specificamente individuato alcun parametro ma che appaiono riconducibili agli artt. 2, 41, 42 e 47 della Costituzione;

che, ancora di recente, questa Corte, con la sentenza n. 341 del 2007, ha avuto l'occasione di escludere la difformità rispetto all'art. 76 della Costituzione della norma ora censurata dal Tribunale di Vicenza;

che, in assenza di elementi di sostanziale novità nella prospettazione del rimettente, non vi è motivo per discostarsi da tale precedente decisione;

che, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la questione è manifestamente infondata;

che, infatti, a prescindere dal fatto che i vizi denunciati dal rimettente non appaiono essere frutto della disposizione censurata — la quale si limita a rinviare ad altra fonte, dettando la necessaria condizione di reciprocità, la disciplina della capitalizzazione periodica degli interessi — derivando essi, semmai, da un'esistente disparità di fatto fra la posizione contrattuale degli istituti che esercitano professionalmente l'attività creditizia e quella dei loro correntisti, va osservato che, quanto alla introdotta deroga al regime ordinario fissato dall'art. 1283 del codice civile, essa trova la sua giustificazione, come indicato nella citata sentenza n. 341 del 2007, nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la Unione europea per i quali «la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario o, più in generale, per le attività di natura commerciale (o in cui una delle parti fosse un istituto di credito) era diversa da quella prevista nei rapporti di diritto civile».

che riguardo alla dedotta irragionevolezza della norma, la quale legittimerebbe una regola contrattuale già dichiarata viziata dalla Corte di cassazione, risulta palese che il ricordato orientamento giurisprudenziale è incongruamente evocato, essendo esso sorto sulla base di una legislazione, precedente a quella ora in esame, la quale appunto non prevedeva deroghe alla disciplina generale prevista dall'art. 1283 cod. civ.;

quanto ai restanti profili di illegittimità, implicitamente evocati dal rimettente, essi, stante la assoluta genericità delle censure, sono manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, con riferimento agli artt. 2, 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 76 della Costituzione, sempre dal Tribunale ordinario di Vicenza con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0564

N. 255

Ordinanza 25 giugno - 4 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché della personalità della responsabilità penale - Lamentata lesione del diritto di proprietà, del diritto di difesa e del diritto al lavoro - Intervenute modificazioni della norma censurata anteriormente alle ordinanze di rimessione - Omessa valutazione - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 92, n. 285), artt. 213, comma 2-*sexies*, (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168).
- Costituzione, artt. 3, 24, 27, 35 e 42.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze dell'8 gennaio 2007 dal Giudice di pace di Catanzaro e del 30 marzo 2007 dal Giudice di pace di Catania nei procedimenti civili vertenti tra G.F. e la Prefettura di Catanzaro e tra M.R. e la Regione Carabinieri Sicilia, iscritte ai numeri 17 e 22 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che i giudici di pace di Catanzaro e Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato — in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 27, 35 e 42 della Costituzione — questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato»;

che il remittente catanzarese — nel premettere di essere chiamato a decidere sull'opposizione, avverso verbale di contestazione di infrazione stradale, proposta dal genitore di un minorenne, sanzionato sul piano amministrativo «perché momentaneamente sprovvisto di casco protettivo» (art. 171 del codice della strada) — reputa la previsione dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada, che ricollega (*recte*: ricollegava) la sanzione accessoria della confisca del veicolo all'infrazione in questione, in contrasto con gli artt. 3, 27 e 42 Cost.;

che il giudice *a quo* ipotizza, in primo luogo, «la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione», poiché la norma censurata, «a fronte di violazioni identiche o analoghe» (è indicata, a titolo di esempio, quella consistente nel mancato uso della cintura di sicurezza da parte di un automobilista), «commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo» soltanto quando l'infrazione sia commessa mediante l'utilizzazione di un ciclomotore o di un motoveicolo;

che è dedotta, poi, la violazione dell'art. 3 Cost. anche sotto un diverso profilo, ovvero «per l'incongruità tra la sanzione pecuniaria principale (piuttosto modesta) e la sanzione accessoria eccessivamente penalizzante»;

che, infine, è prospettato il contrasto con l'art. 42 Cost., in quanto tale articolo «prevede la tutela della proprietà privata, ammettendone l'esproprio solo per motivi di interesse generale e non personale (l'uso del casco)»;

che, per parte propria, anche il Giudice di pace di Catania — sul presupposto di dover giudicare dell'opposizione a verbale di contestazione amministrativa proposta dal proprietario di un ciclomotore, sorpreso alla guida del mezzo senza indossare il casco protettivo — sottolinea che la Corte costituzionale, già chiamata a scrutinare la censurata disposizione, avrebbe pronunciato una «ordinanza interlocutoria», volendo con ciò «significare che la questione di legittimità costituzionale non è semplice, ma deve essere approfondita adeguatamente»;

che secondo il giudice *a quo* la norma suddetta sarebbe costituzionalmente illegittima, *in primis* per violazione dell'art. 24 Cost., e segnatamente per la ricorrenza di una «menomazione del diritto alla difesa», giacché, nel caso di specie, «il giudice appare come rimedio marginale alla confisca»;

che viene dedotto, inoltre, il contrasto sia con l'art. 42 Cost., secondo il quale la «proprietà privata è riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento, allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti», che con l'art. 35 Cost., «che garantisce il diritto al lavoro», e ciò «perché le motociclette confiscate possono servire anche per scopi di lavoro»;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che la difesa statale, in via preliminare, sottolinea la necessità della restituzione degli atti ai giudici remittenti (citando, come precedente specifico, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 24 del 2007), affinché valutino la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, alla luce delle modifiche apportate al testo dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada — e consistite nel limitare l'applicazione della confisca esclusivamente «in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato» — dal comma 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;

che, in subordine, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile (risultando, a suo dire, entrambe le ordinanze di rimessione prive di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della stessa), ovvero, in via ulteriormente gradata, non fondata;

che in relazione, difatti, a tale secondo profilo, la difesa dello Stato rileva come la confisca appare rivolta a sottrarre la disponibilità di ciclomotori e motoveicoli a coloro i quali, mostrandosi indifferenti all'obbligo di indossare il casco protettivo, realizzano, con il proprio contegno, «una causa di incremento del pericolo di lesioni craniche da circolazione di motocicli», sicché — sottolinea ancora la difesa statale — anche «il proprietario che autorizzi o tolleri l'uso del motociclo da parte di soggetti che non rispettano l'obbligo in questione» è ragionevolmente sottoposto, dal censurato art. 213, comma 2-*sexies*, a tale sanzione;

che l'applicazione di quest'ultima, pertanto, trova la sua ragion d'essere nella circostanza che il proprietario del veicolo «ha accettato di concorrere all'incremento complessivo del rischio da circolazione e, contemporaneamente, ha rinunciato ad esercitare un controllo personale e diretto sul comportamento del conducente»;

che nessuna violazione del principio di eguaglianza, poi, potrebbe essere ravvisata nel caso di specie;

che priva di fondamento sarebbe la censura diretta a stigmatizzare il fatto che la confisca obbligatoria «non sia prevista per violazioni stradali che il giudice rimettente considera più gravi sotto il profilo degli interessi protetti», atteso che la legittimità costituzionale di una sanzione va riconosciuta «qualora sussista una ragionevole coerenza tra la sua misura ed entità e gli interessi protetti dal precetto di cui la sanzione è presidio»;

che, nella specie, prosegue la difesa statale, «la prevenzione del rischio individuale e sociale da trauma cranico, specifico e peculiare della circolazione motociclistica, rende ragione sufficiente di una misura intesa a togliere la disponibilità del mezzo specifico della creazione di tale rischio».

Considerato che i giudici di pace di Catanzaro e Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato — in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 27, 35 e 42 della Costituzione — questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato»;

che entrambi i remittenti censurano la norma suddetta nel testo anteriore a quello modificato dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;

che la questione investe la norma censurata nella parte in cui prevede (o meglio, prevedeva) la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada;

che, preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei giudizi, atteso che la identità dei rispettivi oggetti ne giustifica l'unitaria trattazione ai fini di un'unica decisione;

che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili;

che, difatti, ciascuno dei remittenti ha assunto la propria iniziativa successivamente alle modifiche, recate al testo della norma censurata, dal già menzionato comma 169 dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione n. 286 del 2006;

che i giudici *a quibus* non hanno, però, minimamente affrontato il problema della incidenza di tale sopravvenienza normativa rispetto ai giudizi principali, di talché le questioni da essi sollevate sono manifestamente inammissibili;

che tale è, infatti, secondo l'indirizzo di questa Corte, l'esito della questione allorché il rimettente non abbia «svolto alcuna motivazione in ordine alla incidenza della novella sulla fattispecie al suo esame (...) quanto alla perdurante rilevanza della questione nel giudizio *a quo*» (così, da ultimo, e con riferimento a questione analoga a quelle oggi in esame, l'ordinanza n. 126 del 2008).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato», sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 27, 35 e 42 della Costituzione -- dai Giudici di pace di Catanzaro e Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

08C0565

N. 256

Ordinanza 25 giugno - 4 luglio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - *Ius superveniens* più favorevole - Questione di legittimità costituzionale sollevata sulla disciplina previgente - Sussistenza di adeguata motivazione sul punto - Rilevanza della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Evocazione di parametro in conferente, in quanto riferibile alle sole sanzioni penali - Manifesta infondatezza della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 27.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 15 novembre 2007 dal Giudice di pace di Vasto nel procedimento civile vertente tra P.M. e l'Ufficio territoriale del Governo di Chieti, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri:

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Vasto, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato — in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato»;

che il giudice remittente evidenzia, in via preliminare, come il legislatore, «ressosi conto della sproporzione della sanzione» accessoria *de qua*, abbia modificato la disciplina in contestazione;

che, infatti, l'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, ha novellato la formulazione dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada, limitando l'applicazione della sanzione della confisca ai soli casi in cui ciclomotori e motoveicoli siano adoperati per commettere un reato;

che, nondimeno, secondo il giudice *a quo*, la nuova disciplina non può applicarsi alla fattispecie oggetto del giudizio principale, e ciò per effetto del principio sancito dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), secondo cui le leggi che prevedono sanzioni amministrative «si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati»;

che il remittente, pertanto, reputa di dover decidere in applicazione del testo originario dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada l'opposizione proposta dal proprietario di un ciclomotore avverso il verbale con il quale è stata contestata, al conducente del mezzo, l'infrazione (art. 170 del codice della strada) consistente nel trasporto di un terzo «benché nel certificato di circolazione non fosse indicato il posto per il passeggero»;

che il giudice di pace di Vasto assume, tuttavia, l'illegittimità costituzionale della norma *de qua* per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.;

che è ipotizzata, innanzitutto, la «violazione del principio di ragionevolezza» e «proporzionalità della sanzione», in quanto «alla sanzione pecuniaria principale, fissata in misura modesta» corrisponde «una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per il cittadino»;

che è dedotta, poi, la «violazione del principio della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge», e ciò sotto un duplice concorrente profilo;

che, infatti, «a fronte di una identica fattispecie astratta», la sanzione della confisca si applica «solo a coloro che hanno subito l'accertamento prima della modifica introdotta» al testo della norma censurata dalla citata legge n. 286 del 2006;

che la norma censurata, inoltre, determinerebbe una «disparità di trattamento sanzionatorio», non applicandosi ad «analoghe condotte compiute alla guida di altri tipi di veicoli, sanzionate sempre a tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità personale» (sono indicate, a titolo esemplificativo, quelle previste dagli artt. 164, 169 e 172 del codice della strada);

che il remittente, infine, assume l'illegittimità costituzionale della norma anche «per mancato bilanciamento degli interessi», in quanto, nella specie, la tutela riservata alla sicurezza della circolazione stradale «comprime eccessivamente il diritto di proprietà», in particolare quando la confisca colpisce un soggetto «diverso dal trasgressore»;

che per la stessa ragione, infine, è dedotta anche la «violazione del principio di personalità» della sanzione, «poiché la sanzione della confisca colpisce esclusivamente il proprietario del veicolo, di solito un soggetto diverso dal trasgressore»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che la difesa statale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della questione, giacché il remittente non avrebbe motivato in ordine alla sua rilevanza rispetto al giudizio principale;

che, in subordine, la difesa statale assume la non fondatezza della questione sollevata;

che, infatti, preliminarmente esclusa la possibilità di evocare quale parametro l'art. 27 Cost. (che si riferisce alle sole sanzioni penali e non anche a quelle amministrative), la legittimità costituzionale della norma censurata andrebbe valutata, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, in relazione al solo art. 3 Cost.;

che sotto questo profilo, tuttavia, la questione si presenta non fondata, come emergerebbe dalla sentenza della Corte costituzionale n. 345 del 2007.

Considerato che il giudice di pace di Vasto, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato — in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato»;

che il remittente censura la norma suddetta nel testo anteriore a quello modificato dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, e cioè nella parte in cui prevede (o meglio, prevedeva) la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada;

che la questione è rilevante, atteso che il giudice *a quo* muove dal corretto (ed adeguatamente motivato) presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione della norma suddetta nel suo testo originario;

che la questione è, però, manifestamente infondata, alla luce di quanto affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 125 del 2008, nonché ribadito nell'ordinanza n. 196 del 2008;

che — come osservato nelle ordinanze testé menzionate — risulta, *prima facie*, non fondata la dedotta violazione dell'art. 27 Cost., essendo la giurisprudenza costituzionale costante nell'affermare «che il parametro costituzionale suddetto si riferisce esclusivamente alle sanzioni penali e non pure a quelle amministrative» (ordinanze n. 125 e n. 196 del 2008);

che, del pari, in entrambe le pronunce di questa Corte sopra richiamate, si è sottolineata l'esistenza di «una adeguata ragione giustificativa» a fondamento della scelta del legislatore di «reprimere più intensamente, mediante l'irrogazione anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, oltre che di quella pecuniaria», sia «l'infrazione consistente nell'inosservanza dell'obbligo di indossare casco protettivo (posta in essere dal conducente di un veicolo a due ruote o da eventuali passeggeri trasportati a bordo dello stesso)», sia quelle altre infrazioni — tra le quali anche quella oggetto del giudizio principale — che condividono, con la prima, «la medesima funzione di prevenire i rischi specifici derivanti da quegli incidenti nei quali risultino coinvolti veicoli a due ruote»;

che, difatti, si è «ritenuto di identificare la *ratio legis* della più accentuata risposta punitiva» – stabilita per le infrazioni *de quibus* «attraverso la previsione della sanzione accessoria della confisca» del mezzo – «nella necessità di prevenire i rischi specifici conseguenti alla utilizzazione dei veicoli a due ruote», precisandosi, così, che le «misure dirette ad attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli» risultano dettate da esigenze tali da non far reputare irragionevolmente limitatrici della «estrinsecazione della personalità» il più severo trattamento sanzionatorio, previsto dal testo originario dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada, per le violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo codice (ordinanze n. 196 e n. 125 del 2008);

che, del pari, si è esclusa l'irragionevolezza della scelta legislativa di far gravare la sanzione della confisca «anche sul proprietario del mezzo che non sia il responsabile dell'infrazione stradale», ribadendo quella consolidata affermazione della giurisprudenza costituzionale secondo cui «la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale», principio destinato ad operare in riferimento tanto alla sanzione pecuniaria principale quanto a quelle accessorie, salvo che queste ultime non presentino contenuto «affittivo personale», tale non essendo, però, il caso della confisca «giacché essa mantiene i suoi effetti in un ambito puramente "patrimoniale"» (ordinanze n. 196 e n. 125 del 2008);

che quanto, poi, alle asserite disuguaglianze, che deriverebbero dalla prevista irrogazione della sanzione suddetta soltanto in caso di infrazioni commesse attraverso l'uso di ciclomotori o motoveicoli, questa Corte ha ribadito come ogni iniziativa volta a superarle «non potrebbe che spettare al legislatore», stante, comunque, l'ampia discrezionalità che caratterizza la scelta di «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di trattamento» (così, nuovamente, le ordinanze n. 196 e n. 125 del 2008);

che è, infine, manifestamente infondata anche la censura — tra le varie prospettate dall'odierno rimettente — che presenta carattere di novità, rispetto a quelle già prese in esame da questa Corte con le citate ordinanze n. 196 e n. 125 del 2008;

che, difatti, l'ipotizzata disparità di trattamento — derivante dalla circostanza che la sanzione prevista dal testo originario dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del codice della strada, pur «a fronte di una identica fattispecie astratta», si applica soltanto a coloro che hanno subito l'accertamento di taluna delle infrazioni stradali di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del medesimo codice, prima della modifica introdotta alla norma censurata dal già più volte citato *ius superveniens* costituito dall'art. 2, comma 169, de d.l. n. 268 del 2006 — non costituisce affatto una evenienza patologica, bensì — come rilevato, tra l'altro, dallo stesso remittente — l'effetto tipicamente riconducibile alla vigenza del principio sancito dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in forza del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative «si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato», sollevata — in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione — dal giudice di pace di Vasto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2008.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 211

*Ordinanza del 14 marzo 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno
nel procedimento civile promosso da Losio Antonio contro Prefetto di Sondrio*

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Rilevato che il 2 gennaio 2008, alle ore 23,05, in località Piantedo (Sondrio), i Carabinieri della stazione di Delebio (Sondrio) accertava a carico di Losio Antonio il reato di cui all'art. 186, comma 2 c.d.s. per essersi posto alla guida della sua autovettura tipo ATP Suzuki, targato BS 429 MR, in stato di ebbrezza;

Rilevato che in data 18 gennaio 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, ex art. 223, comma 3 c.d.s. per la durata di anni uno a decorrere dal giorno del ritiro 2 gennaio 2008;

Rilevato che la sanzione è stata comminata a seguito di accertamento con alcoltest a cui il ricorrente Losio Antonio si è regolarmente sottoposto e che la disparità di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomatologia e che però non si sottopongono è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza;

Ritenuta manifestamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale:

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in parola.

O S S E R V A

Come è noto, con la conversione del decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da 2500 a 10000 €, la sospensione della patente di guida per mesi 6, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonché il fermo di 180 giorni del veicolo se di proprietà del trasgressore.

La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimità con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che non si sottopongono perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a 2 anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.

La disparità di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro, che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 186 (c.d.s.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e nelle ragioni sopra esposte.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde trattasi.

Sospende il presente procedimento.

Manda alla cancelleria perché trasmetta gli atti alla Corte costituzionale.

Si notifici la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.

Morbegno, addì 14 marzo 2008

Il giudice di pace: TERZOLO

08C0529

N. 212

*Ordinanza del 2 aprile 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno
nel procedimento civile promosso da Tognolatti Simone contro il Prefetto di Sondrio*

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asserimento ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria.

- Codice della strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Rilevato che il 3 febbraio 2008, alle ore 4,25 in località Piantedo (Sondrio), la Polizia stradale di Bellano (Lecco) accertava a carico di Tognolatti Simone il reato di cui all'art. 186, comma secondo del codice della strada per essersi posto alla guida della sua autovettura targata CZ078YT, in stato di ebbrezza;

Rilevato che in data 13 febbraio 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, ex art. 223, comma terzo del codice della strada per la durata di anni uno a decorrere dal giorno del ritiro 3 febbraio 2008;

Rilevato che la sanzione è stata comminata a seguito di accertamento con alcoltest a cui il ricorrente Tognolatti Simone si è regolarmente sottoposto e che la disparità di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomatologia e che però non si sottopongono è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza;

Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in parola.

O S S E R V A

Come è noto, con la conversione del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da € 2500 a € 10000, la sospensione della patente di guida per mesi sei, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonché il fermo di centottanta giorni del veicolo se di proprietà del trasgressore.

La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimità con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che non si sottopongono perchè grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.

La disparità di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcol test e coloro che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 186 (c.d.s.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e nelle ragioni sopra esposte.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde trattasi.

Sospende il presente procedimento.

Manda alla cancelleria perchè trasmetta gli atti alla Corte costituzionale.

Si notificchi la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.

Morbegno, addì 27 marzo 2008

Il giudice di pace: TERZOLO

N. 213

*Ordinanza del 14 gennaio 2008 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta
nel procedimento civile promosso da Giglio Vincenzo Antonio contro Anzaldi Sergio*

Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Esclusione dell'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado - Previsione introdotta nel novellato art. 616 cod. proc. civ. dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006 - Appello proposto avverso sentenza pubblicata in data posteriore all'entrata in vigore della riforma - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il duplice profilo dell'irragionevole disparità di trattamento del debitore esecutato in funzione dell'avvenuta o meno notificazione del precetto e dell'ingiustificata assimilazione normativa dell'opposizione all'esecuzione al distinto rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi - Incidenza sul diritto di difesa del debitore sottoposto a esecuzione - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Codice di procedura civile, art. 616, ultimo periodo, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 111, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 257-1/07 R.G., promossa da Giglio Vincenzo Antonio, (avv. Adele Maria Boscia - avv. Alfredo D'Aparo), appellante, contro avv. Sergio Anzaldi, (avv. Sergio Anzaldi), appellato.

Sciogliendo la riserva sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 291/2007 del Tribunale di Gela, emessa in data 26 giugno/6 luglio 2007, avanzata dall'appellante;

O S S E R V A

Trattasi di pronuncia con cui è stata rigettata l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* proposta avverso atto di pignoramento presso terzi e che equivale a declaratoria del diritto della parte opposta a procedere all'esecuzione: come tale, trattasi di pronuncia non meramente dichiarativa, ma che forma un *unicum* con il titolo esecutivo, rientrando, così, nel novero delle statuizioni suscettibili di sospensiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c.

Nella specie, deve considerarsi meritevole di apprezzamento la censura sollevata con il primo motivo d'appello, con il quale si denuncia l'errore del primo giudice per avere ritenuto che l'odierno appellante erede dell'originario debitore — deve rispondere per l'intero debito ereditario, dovendosi ritenere sussistente il *fumus* in conseguenza della sussistente violazione dell'art. 754 c.c., a mente del quale — contrariamente a quanto affermato dal primo giudice — non vi è solidarietà passiva nelle obbligazioni ereditarie.

Senonché, l'appello (e, con esso, l'istanza d'inibitoria) è inammissibile perché rivolto avverso una sentenza in materia di esecuzione che, essendo stata pubblicata in data 6 luglio 2007, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, è non impugnabile, rimanendo soggetta solo al ricorso per Cassazione per violazione di legge *ex art. 111 Cost.*

L'appellante eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.c., così come modificato con decorrenza dal 1° marzo 2006 dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, nella parte in cui non consente di proporre appello avverso la sentenza di opposizione all'esecuzione.

Osserva il Collegio che la questione è, anzitutto, rilevante per l'ovvia considerazione che la norma sospettata d'incostituzionalità è direttamente applicabile nel presente giudizio e sussiste, quindi, rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione stessa e la decisione della presente controversia.

È rilevante, anche, per la ritenuta sussistenza del *fumus* che, in ipotesi, giustificherebbe la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza in attesa della definizione del presente giudizio d'appello.

La questione è, altresì, non manifestamente infondata.

Ritiene il Collegio di aderire e di far proprie le diffuse ed esaurienti argomentazioni svolte in ordine a tale ulteriore presupposto dalla Corte d'appello di Salerno, che ha sollevato la medesima questione (ordinanza 18 ottobre 2006, in *G.U.* n. 27 dell'11 luglio 2007), e le cui considerazioni è necessario riportare integralmente, non essendo consentita una motivazione *per relationem* (Corte costituzionale, ord. n. 242/2006).

«In un sistema che introduce sensibili innovazioni legislative, intervenendo su quasi la metà della disciplina del processo esecutivo previsto dal codice di rito e rendendolo — coerentemente con la nuova impostazione di una funzionalizzazione del processo civile alle esigenze dell'economia moderna — molto più efficiente a vantaggio del creditore, si limita sensibilmente la tutela del debitore — e, benché tanto non rilevi immediatamente nel presente giudizio, del terzo *ex art.* 619 cod. proc. civ. — con la soppressione di un grado di giudizio di merito e l'equiparazione delle opposizioni ad esecuzione a quelle ad atti esecutivi, nonostante l'ontologica diversità dei presupposti e degli oggetti delle prime e delle seconde.

In particolare, nonostante l'ampliamento del catalogo dei titoli esecutivi stragiudiziali (come si evince dal nuovo testo dell'art. 474 cod. proc. civ.) con l'inclusione — fra essi — delle scritture private autenticate (suscettibili di essere poste in esecuzione con la loro mera trascrizione nel testo del precetto) e quindi la notevole agevolazione dell'avvio della procedura esecutiva o della partecipazione ad essa attraverso l'intervento) a favore del titolare del credito anche prima ed a prescindere da un controllo giurisdizionale sul contenuto del titolo, le possibilità, per il debitore, di contestare il merito del rapporto — che potrebbe non essere mai stato appunto in precedenza sotto-posto al vaglio del giudice, come invece accade normalmente nell'ipotesi di un titolo esecutivo giudiziale — vengono drasticamente ridotte e limitate ad un solo grado, potendo semmai egli dolersi per esclusivi motivi di legittimità (e quindi, stando alla consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, solo per violazione di legge e non anche per gli altri motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ.) dell'unica pronuncia di merito che potrà conseguire sul punto.

La questione, però, non viene affatto posta in riferimento alla pretesa di un doppio grado di giurisdizione di merito in assoluto, ma in relazione al rapporto tra la soppressione di un grado di merito con il complessivo contesto normativo del processo esecutivo riformato.

Infatti, non ignora questa corte che la giurisprudenza del giudice delle leggi è ferma nell'escludere che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito sia coperto da garanzia costituzionale di recente: Corte cost., ord. n. 585/2000; ma il principio è affermato già in Corte cost., sent. n. 238/1976 e, via via, in Corte cost. sent. n. 62/1981, sent. n. 8/1982, sent. n. 69/1982, sent. n. 52/1984, sent. n. 301/1986, ord. n. 395/1988).

In particolare, si afferma che il diritto di difesa è comunque adeguatamente tutelato quando la causa sia sottoposta alla cognizione anche solo di due giudici diversi in gradi successivi, a nulla rilevando che uno di essi abbia esaminato soltanto questioni pregiudiziali o di rito ovvero che il merito sia stato preso in considerazione solo da uno, alla stregua di situazioni processuali preclusive, ma soltanto dall'altro (quale più recente asserzione del principio, si veda Corte cost., ord. n. 585/2000, cit.; per una fattispecie analoga di modifica restrittiva del regime di impugnabilità di categorie di sentenze — legge 30 luglio 1984, n. 399, recante l'aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore — in modo espresso Corte cost., sent. n. 301/1986, che richiamava ampi stralci della motivazione di Corte cost. n. 52/1984 e la sua precedente pronuncia n. 69/1982).

Nè può tacersi il fatto che, nel contesto di generale riaffermazione della esclusione di una garanzia costituzionale del secondo grado di merito nel processo civile, la Corte costituzionale giustifica anzi l'unicità del grado finanche nella materia del procedimento giurisdizionale amministrativo, in ragione della peculiarità dell'oggetto (nel caso di specie, i ricorsi per ottemperanza del giudicato civile ed amministrativo: ord. n. 395/1988; a contrario, la duplicità del grado di merito nella sola giurisdizione amministrativa aveva fondato la diversa pronuncia di Corte cost. n. 8/1982, con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'esclusione della appellabilità al Consiglio di Stato delle ordinanze dei tribunali amministrativi regionali con cui si pronunciava in ordine alla sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati).

Anche nella giurisprudenza di legittimità si esclude l'esistenza di una garanzia costituzionale di un doppio grado di merito nel processo civile, spesso soggiungendosi che il principio di uguaglianza consente il trattamento diverso di fattispecie differenti: per limitarsi ad alcune delle pronunce dell'ultimo decennio, basti un richiamo a Cass. 13 dicembre 2005, n. 27411, Cass. 15 settembre 2004, n. 18571, Cass. 20 luglio 2004, n. 13426, Cass. s.u. 9 luglio 2004, n. 12749, Cass. s.u. 15 ottobre 2003, n. 15399, Cass. 5 giugno 2003, n. 8993, Cass. 3 agosto 2000, n. 10190, Cass. 6 aprile 2000, n. 4326, Cass. s.u. 26 febbraio 1999, n. 104, Cass. 13 marzo 1997, n. 2251, Cass. 10 agosto 1996, n. 7436, Cass. 20 marzo 1996, n. 2361.

Eppure, il principio per il quale il doppio grado di giurisdizione nel merito è privo di usbergo costituzionale non ha natura assoluta.

In particolare, esso è talvolta temperato, ad escludere i sospetti di non conformità ai principi degli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, dalla necessità del riscontro di ulteriori elementi, come la correlazione alla scarsa consistenza

economica della controversia ed alla sua decisione secondo equità: solo in tal modo l'inappellabilità non si espone a sospetti di violazione delle citate norme costituzionali, tenendo conto che il parametro del valore, quale possa essere la rilevanza del dibattito, rende giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento (negando il rimedio dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di predominanza dell'interesse (individuale e generale) ad una sollecita definizione della causa, e che inoltre la tutela del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine (Cass. s.u. 12749/2004 cit.).

Del resto, la stessa Corte costituzionale, in relazione al regime di impugnabilità delle sentenze di opposizione a stato passivo, aveva, in tempi più remoti, ritenuto possibile un sindacato della razionalità dell'ambito dell'appellabilità in riferimento all'art. 3 Cost., dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui sanciva l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, contemplati negli artt. 409 e 442 c.p.c. (Corte cost., sent. n. 69/1982). In quest'occasione, invero, una tale esclusione non è stata ritenuta giustificata da esigenze di celerità intrinseche alla peculiarità della procedura (nella specie, quella concorsuale) e idonea ad integrare una disparità di trattamento.

Ritiene questa Corte che i principi elaborati dall'appena richiamata pronuncia della Corte costituzionale possano atteggiarsi anche al caso di specie, alla stregua di quelli in base ai quali anche la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni richiesto la presenza di particolarità delle fattispecie per giustificare l'inappellabilità di categorie di sentenze.

Certo, lo spirito dei complessivi interventi riformatori del 2005/2006 va certamente nel recupero di snellezza, velocità ed efficienza del processo esecutivo ed in questa chiave potrebbe suggestivamente leggersi la scelta di abolire un grado di merito nelle parentesi cognitive più importanti, quali proprio le cause di opposizione ad esecuzione (ma la stessa sorte è toccata alle opposizioni di terzo e, a ben vedere, alle controversie distributive, ridotte ad un subprocedimento sommario endoesecutivo concluso con ordinanza impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ.).

Ed altro, pure suggestivo argomento, è la presenza, nel sistema dei rimedi impugnatori endoesecutivi, di un'altra azione, già — e da sempre — articolata su di un solo grado di merito, quale l'opposizione ad atti esecutivi. A cominciare dal primo argomento, va però osservato in contrario che, con l'opposizione ad esecuzione e secondo un'interpretazione consolidata, il debitore potrebbe comunque soltanto:

a) quando si tratta di titolo esecutivo giudiziale (provvisoriamente esecutivo o definitivo poco importa), fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo (o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato): ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (sul punto, v. per tutte: Cass. 25 settembre 2000, n. 12664, Cass. 28 agosto 1999, n. 9061, Cass. 25 febbraio 1994, n. 1935, Cass. 12 marzo 1992, n. 3007, Cass. 18 giugno 1991, n. 6893, Cass. 5 dicembre 1988, nn. 6605-6608, Cass. 15 ottobre 1985, n. 5062, Cass. 20 maggio 1987, n. 4617, Cass. 22 aprile 1981, n. 2385, Cass. 23 novembre 1978, n. 5496; nonché, con ampie note di riferimenti: Pret. Chioggia 13 dicembre 1990, in *Foro it.* 1991, I, 3253; Pret. Buccino 20 giugno 1989, in *Arch. civ.* 1990, 172; Pret. Catania 28 gennaio 1991, *ibid.* 1991, 736; Pret. Torino, ord. 6 marzo 1996, in *Foro it.* 1997, I, 3072);

b) quando si tratta di titolo esecutivo stragiudiziale, contestare per la prima volta i fatti costitutivi del diritto consacrato nel titolo o dedurre fatti impeditivi o modificativi o estintivi, proprio perché — trattandosi di titolo formatosi al difuori di un processo — in precedenza bene potrebbe non essersi mai data l'occasione di dedurre in giudizio gli uni o persino l'altro.

Deve allora osservarsi che la semplice sussistenza, in favore del creditore, del titolo esecutivo, ricostruito oltretutto quale condizione dell'azione esecutiva necessaria ma anche sufficiente, non garantisce affatto il debitore proprio per i casi in cui egli debba fare valere queste particolarissime situazioni, ancora più delicate se si pensa che oramai l'aggressione al suo patrimonio, dopo la notifica del precetto, è prossima, quando non già iniziata con il pignoramento.

Il semplice possesso del titolo esecutivo, insomma, reso oltretutto sensibilmente più semplice dagli interventi riformatori del 2005/2006, non rende certo la posizione del debitore più garantita proprio quando egli avrebbe bisogno di una tutela cognitiva piena avente ad oggetto diritti.

Anzi, al debitore competerebbe comunque, prima dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., una ordinaria azione di cognizione, strutturata negli ordinari due gradi di merito e in quello successivo di legittimità, volta all'accertamento dell'estinzione del diritto del creditore in caso di titolo giudiziale e perfatti ad esso successivi ovvero alla contestazione del diritto stesso in caso di titolo stragiudiziali.

La semplice circostanza dell'avvenuto avvio della esecuzione non giustifica, ad avviso di questa corte, il diverso trattamento che alle ragioni di merito del debitore deriverebbe con il dimezzamento dei gradi di cognizione di merito riservato alle opposizioni ad esecuzione.

Il suggestivo argomento dell'esigenza di celerità è a questo riguardo inconferente: questa è garantita oramai da un compiuto sistema di strumenti interinali o persino cautelari in senso lato, del tutto idoneo a garantire le ragioni delle parti, e strutturati anche su di un sistema di impugnazioni e di anticipazione del finale effetto della cancellazione del vincolo imposto con il pignoramento, di cui alla nuova formulazione dell'art. 624 cod. proc. civ.; la stessa pendenza del giudizio di opposizione e di un suo secondo grado di merito è quindi inadeguata a produrre effetti sulla prosecuzione della procedura esecutiva, il cui celere svolgimento, se non precluso dai detti strumenti interinali o cautelari, è indipendente dalla causa di opposizione in quanto tale.

Nè potrebbe pensarsi, in applicazione del brocardo per il quale *vigilantibus non dormientibus iura succurrunt*, ad un onere del debitore di precipitarsi ad avviare un'ordinaria azione di accertamento negativo, ogni qualvolta abbia sentore della possibilità di una esecuzione in suo danno, per fare valere le due tipologie di fattispecie sopra ricordate (deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto del creditore, ma successivi al titolo ed al processo in cui si è formato, se il titolo è giudiziale; deduzione degli stessi fatti senza limiti, se il titolo è stragiudiziale): si tratterebbe con tutta evidenza di imporre al debitore un gravoso onere di prevenzione giudiziale delle avverse iniziative, sanzionato oltretutto con la perdita di un grado di giudizio di merito, comunque sproporzionato rispetto ai risultati in quanto renderebbe certo e necessario un giudizio, ad iniziativa del debitore.

Risulta quindi un trattamento obiettivamente ed ingiustificatamente differenziato per fattispecie sostanzialmente identiche: con evidente violazione del canone dell'uguaglianza formale di cui all'art. 3 della Carta fondamentale.

Ma risulta violato anche il medesimo canone sotto il profilo dell'incongrua equiparazione delle opposizioni ad esecuzione a quelle ad atti esecutivi: eppure, le prime hanno ad oggetto, per quanto detto, diritti soggettivi, mentre le seconde riguardano irregolarità formali di atti della procedura e difficilmente possono riverberare effetti sul diritto posto a base dell'esecuzione. La sottoposizione delle due categorie di azioni di cognizione, ontologicamente diverse, al medesimo regime processuale risulta quindi incongrua e non rispettosa del canone richiamato, che impone il trattamento differenziato di fattispecie diverse.

In definitiva, nel complessivo contesto della riforma del processo esecutivo, la soppressione di un grado di giudizio di merito potrebbe porsi in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma della Carta fondamentale.

Quanto al primo profilo, la norma qui sospettata di incostituzionalità: tratta incongruamente in modo diverso situazioni oggettivamente uguali, quali le modalità, per il debitore, di fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del fatto costitutivo del credito azionato (successivi al titolo giudiziale od al processo in cui esso si è formato e va consolidato, ovvero anche anteriori, se si tratta di titolo stragiudiziale), a seconda che non sia stato nemmeno ancora intimato il precetto (caso in cui il debitore potrebbe ottenere un ordinario giudizio di accertamento in due gradi di merito ed uno di legittimità) oppure sì (caso in cui, ex artt. 615-6 cod. proc. civ., il debitore potrebbe ottenere soltanto un giudizio di cognizione in un solo grado di merito); equipara incongruamente le opposizioni ad esecuzione a quelle ad atti esecutivi nonostante la complessità dei rapporti sottesi alle prime (soprattutto nel mutato regime di ampliamento del catalogo dei titoli esecutivi stragiudiziali, come nel caso di specie) e la limitazione delle seconde ad aspetti meramente formali della procedura esecutiva giustificano con tutta evidenza un trattamento diverso.

Quanto al secondo ed al terzo profilo (contrasto con gli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.), congiuntamente esaminati, la norma qui sospettata di incostituzionalità comporta la compressione del diritto del debitore alla piena tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive in modo da garantirne l'effettività, in un processo equo e giusto, nonostante a suo danno sia grandemente incrementata l'efficienza del processo esecutivo nel suo complesso e, in particolare, siano aumentate le ipotesi di aggressione del suo patrimonio in forza di titoli esecutivi non giudiziali e quindi senza un preventivo controllo da parte del giudice: e tanto nonostante la semplice presenza del titolo esecutivo, quale condizione dell'azione esecutiva, non possa in alcun modo garantire al debitore un'adeguata tutela dei suoi diritti proprio per le fattispecie generalmente riservate alla opposizione ad esecuzione, tutte generalmente non sorrette da una previa verifica giurisdizionale».

Alla luce delle superiori considerazioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, in riferimento ad un possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, va qualificata rilevante e non manifestamente infondata.

Gli atti vanno, quindi, trasmessi alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso, previa declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di sospensiva (stante l'inappellabilità della sentenza impugnata).

P. Q. M.

Visti gli artt. 351 cod. proc. civ., 134 Cost., 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 1 e 23 ss., legge 11 marzo 1953, n. 87:

- 1) dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'appellata sentenza;
- 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo dell'art. 616 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;
- 3) ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al sig. Presidente del Consiglio dei ministri;
- 4) dispone la comunicazione della presente ordinanza al sig. Presidente della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato della Repubblica;
- 5) ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in uno alle prove degli adempimenti di cui ai precedenti 3) e 4);
- 6) sospende il presente giudizio di appello avverso la sentenza resa sull'opposizione ad esecuzione di cui in motivazione fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Caltanissetta, addì 10 gennaio 2008

Il Presidente estensore: VULLO

08C0531

N. 214

Ordinanza del 14 aprile 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Madio Vincenzo Contro il Ministero della Giustizia ed altri

Professioni - Notaio - Concorso per notaio - Diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova preselettiva informatica e dei due concorsi successivi per i candidati che abbiano superato l'ultima prova preselettiva anteriore all'entrata in vigore della norma censurata e non anche per quelli che abbiano superato la penultima - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6569 del 2007, proposto da Vincenzo Madio rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino e Marco Di Lullo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;

Contro Ministero della Giustizia - Commissione esaminatrice del concorso bandito con d.d. 10 luglio 2006, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui *ope legis* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nonché Maurizio Monti e Lorenzo Colizzi, non costituiti, per l'annullamento:

del provvedimento di cui alla graduatoria dei candidati partecipanti alla prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso a duecentotrenta posti di notaio indetto con d.d. 10 luglio 2006 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 18 luglio 2006) nella parte in cui il ricorrente non è stato ammesso alla prova scritta;

del bando di concorso nella parte in cui, all'art. 5, comma 7, dispone che «il superamento della prova di preselezione dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi;

tale diritto è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166»;

di ogni atto a questo annesso, connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso il regolamento di attuazione della legge n. 328/1995, di cui al d.m. n. 74/1997, come successivamente modificato con d.m. n. 290/1997, 339/1998 e 456/1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla udienza pubblica del 2 aprile 2008, relatore il dott. Roberto Caponigro, l'avv. Mario Sanino per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Il Ministero della giustizia, con decreto dirigenziale del 10 luglio 2006, ha bandito un concorso a duecentotrenta posti di notaio.

Il ricorrente ha partecipato alla prova preselettiva del concorso, ma, avendo riportato un solo errore, non è stato ammesso a sostenere le prove scritte.

Di talché — nell'evidenziare di avere superato la prova preselettiva con nessun errore in due precedenti concorsi per notaio e, in particolare, nel penultimo concorso notarile bandito con d.d.g. 20 dicembre 2002 — ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Illegittimità derivata dell'art. 5, comma 7, del bando di concorso per incostituzionalità dell'art. 16 d.lgs. n. 166/2006 per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche in particolare per irragionevolezza, manifesta ingiustizia, sviamento.

L'art. 5, comma 7, del bando attua le previsioni di cui agli artt. 2 e 16 d.lgs. n. 166/2006, ma il disposto di cui all'art. 16 del detto decreto sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. creando una disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in eguale posizione del tutto priva di una ragionevole motivazione. La norma transitoria, in particolare, limiterebbe immotivatamente l'ammissione diretta al concorso a coloro che hanno superato la prova preselettiva nell'ultimo concorso precedente a quello di cui è causa, mentre le regole e le modalità di svolgimento della prova preselettiva sarebbero rimaste invariate anche a seguito della novella legislativa del 2006. L'art. 2 del d.lgs. n. 166/2006 stabilisce che il superamento della prova preselettiva in un determinato concorso comporta l'esonero per i due concorsi successivi, sicché la limitazione del beneficio disposta con la norma transitoria al solo concorso antecedente sarebbe apodittica ed illogica utilizzando un diverso parametro.

Illegittimità costituzionale legge n. 328/1995 per violazione degli artt. 3 e 97. La preselezione non potrebbe risolversi in uno strumento di decimazione dei partecipanti al concorso, prescindendo dalla effettiva preparazione degli stessi, mentre, per le modalità in cui è strutturata, comporterebbe l'attribuzione di esclusivo rilievo alle risposte date in modo estemporaneo e talora fortunoso dai candidati nella manciata di minuti concessi. La prova preselettiva, così come strutturata, sarebbe inadeguata alle finalità a cui è preposta. La previsione di un tetto massimo di candidati, inoltre, sarebbe contrastante con i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Violazione legge n. 328/1995. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione legge n. 241/1990. Violazione d.m. n. 74/1997 e successive modificazioni.

Il bando avrebbe violato il regolamento di attuazione di cui al d.m. n. 74/1997 avendo previsto un tempo di soli 45 minuti e non di 70 minuti per lo svolgimento della prova preselettiva.

Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: in particolare illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. In subordine: illegittimità del d.m. n. 74/1997 e successive modificazioni e integrazioni per violazione della legge n. 328/1995.

Il numero elevato dei candidati ha comportato una molteplicità di sessioni svolte a distanza di tempo l'una dall'altra, mentre la *par condicio* nei concorsi sarebbe garantita dall'unico contesto di svolgimento delle prove e dall'unicità del questionario.

Violazione legge n. 328/1995. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: in particolare ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell'azione amministrativa.

La differenziazione tra domande facili e difficili su cui si fonda la preselezione costituirebbe un parametro lontano dai principi di efficienza, trasparenza e logicità della pubblica amministrazione. Lo scopo dell'attribuzione dei vari livelli di difficoltà ai diversi quesiti non si comprenderebbe atteso che l'esclusione dal concorso si è avuta anche per un solo errore indipendentemente dal livello della domanda.

Il principio dell'anonimato dei singoli elaborati sarebbe stato violato. L'Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha prodotto ulteriore memoria a sostegno delle proprie ragioni.

L'istanza cautelare è stata accolta, ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente alla prove scritte del concorso, con ordinanza n. 3778 pronunciata da questa sezione nella Camera di consiglio del 25 luglio 2007; il relativo appello è stato respinto dalla quarta sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 6571 pronunciata nella camera di consiglio del 14 dicembre 2007.

All'udienza pubblica del 2 aprile 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

1. — Il dott. Madio, con alcune censure, ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge n. 166/2006 nonché del complessivo sistema della preselezione informatica, mentre, con altre censure, ha sostenuto l'illegittimità delle concrete modalità di svolgimento della prova preselettiva.

2. — Le censure dedotte in ordine alle concrete modalità di svolgimento della prova preselettiva non possono essere accolte.

In particolare, il Collegio fa presente che:

la norma, *ex art. 4*, d.m. n. 74/1997, che stabilisce in 70 minuti la durata massima della prova preselettiva non preclude all'Amministrazione la possibilità di stabilire una minore durata per lo svolgimento della prova stessa, prevista in concreto in 45 minuti;

il principio di contestualità delle prove concorsuali attiene più propriamente all'ipotesi in cui la prova sia identica tra tutti i concorrenti, sicché, nel caso di specie, l'articolazione temporale della preselezione costituisce una valutazione di opportunità che l'amministrazione deve effettuare anche alla stregua delle proprie esigenze organizzative;

le considerazioni relative alle inutilità di differenziare le domande tra facili e difficili, attenendo al merito dell'azione amministrativa, non sono di per sé sole idonee a dare conto di eventuali illegittimità della procedura concorsuale;

il principio dell'anonimato, volto a garantire la *par condicio* tra i concorrenti e l'imparzialità nella valutazione degli elaborati, postula l'esercizio di un potere discrezionale, *sub specie* di discrezionalità tecnica, nell'attività della Commissione, mentre non assume alcun rilievo quando, come nell'ipotesi di specie, le risposte esatte sono individuate in via preventiva, sicché la correzione è effettuata in via automatica e non richiede l'esercizio di alcuna attività valutativa discrezionale, essendo invece necessario provare, per chi lo deduce, un eventuale inserimento esogeno.

3. — Le argomentazioni sui profili di illegittimità costituzionale del complessivo sistema della preselezione informatica parimenti non possono essere condivise in quanto:

lo strumento della preselezione informatica, finalizzato a decurtare in modo cospicuo il numero degli aspiranti, non si sostanzia in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell'amministrazione;

la legge correla il numero di candidati da ammettere alle prove scritte a quello dei posti messi a concorso e ciò può, indirettamente, condurre ad escludere quanti abbiano commesso anche un solo errore nella preselezione; peraltro, la scelta legislativa non sembra travalicare i limiti della discrezionalità, atteso che il parametro obiettivo impiegato rimane congruo e razionale poiché consente la partecipazione alle fasi successive della procedura soltanto a soggetti che hanno dimostrato di possedere attitudini pertinenti alla professione e, se il meccanismo di preselezione può di fatto determinare l'esclusione di soggetti pur dotati di una certa preparazione e competenza, tanto non basta ad inferire

una violazione di principi costituzionali, anche considerando che un significativo grado di aleatorietà è insito in ogni procedura concorsuale;

la Corte costituzionale, d'altra parte, investita, con ordinanza di rimessione di questo tribunale n. 10129/2004, del giudizio di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti la prova preliminare del concorso notarile ha dichiarato, con ordinanza n. 273/2005, la manifesta inammissibilità della questione, sicché, alla luce di tale pronuncia del supremo giudice delle leggi, le relative questioni di costituzionalità devono ritenersi manifestamente infondate.

4. — Il Collegio ritiene, invece, che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 166/2006 sia rilevante e non manifestamente infondata.

Il principio d'uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. non vieta in assoluto discipline differenziate, ma solo discriminazioni irragionevoli, con una presunzione di irrazionalità per le discriminazioni fondate su una delle categorie indicate nello stesso art. 3, per cui il principio di uguaglianza viene ad evolversi in principio di ragionevolezza delle leggi.

Il principio di ragionevolezza esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate e coerenti rispetto al fine di pubblico interesse perseguito dal legislatore ed in tal modo costituisce un limite al potere discrezionale del legislatore impedendone un esercizio arbitrario.

La verifica di ragionevolezza di una legge comporta l'indagine sui suoi presupposti di fatto, la valutazione della congruenza tra mezzi e fini e l'accertamento degli stessi fini ed il giudizio di costituzionalità si compie mediante comparazione tra norma costituzionale, norma della cui costituzionalità si dubita e terza norma ordinaria che funge da parametro di riferimento, nel senso che se la norma impugnata prevede una disciplina discriminatoria rispetto a quella contenuta nella norma di riferimento e non giustificata alla stregua del principio di ragionevolezza, tale norma è incostituzionale.

In altri termini, l'organo legislativo, al quale spetta di compiere le scelte relative alla individuazione dei fini di utilità generale che con la legge si intendono perseguire, deve compiere un apprezzamento dei mezzi necessari per raggiungere i fini individuati che non sia inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori, altrimenti la norma è viziata da irragionevolezza ed è lesiva del principio di cui all'art. 3 Cost. nonché, quando incide sull'azione amministrativa, del canone di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Nel caso di specie, occorre considerare che l'art. 2, d.lgs. n. 166/2006 ha apportato all'art. 5-*bis*, legge n. 89/1913 alcune modificazioni, sostituendo il comma 5 del detto art. 5-*bis* ed introducendo, tra l'altro, il comma 5-*bis*, secondo cui il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.

La scelta del legislatore è stata quella di ritenere che il superamento della prova di preselezione attesta una preparazione di base pertinente alla professione idonea a consentire la partecipazione alle prove scritte non soltanto con riferimento al concorso nel cui ambito la prova è stata sostenuta ma anche con riferimento ai due concorsi successivi per i quali, quindi, sussiste una sorta di presunzione *iuris et de iure* di idoneità.

Il fine di utilità generale, che emerge chiaramente dalla norma, appare però perseguito, per quanto riguarda la fase transitoria, con mezzi illogici e contraddittori.

L'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 166/2006 prevede che il diritto di cui al comma 5-*bis* dell'art. 5-*bis*, legge n. 89/1913, come sostituito dall'art. 2, comma 1, è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto.

Ne consegue che, mentre la norma ordinaria, che funge nella fattispecie da *tertium comparationis*, individua l'effetto del superamento della preselezione informatica nel diritto all'espletamento delle prove scritte anche per i successivi due concorsi, oltre a quello al quale si riferisce la prova, la norma transitoria, con riferimento al pregresso, attribuisce lo stesso diritto a coloro che hanno superato l'ultima prova di selezione informatica tenutasi prima dell'entrata in vigore del decreto ma non anche a coloro che hanno superato la penultima.

Di qui, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. in quanto, una volta individuato quale fine di utilità generale l'ammissione alle prove scritte per un numero complessivo di tre concorsi consecutivi in favore dei concorrenti che hanno superato la prova di preselezione informatica, appare illogico e contraddittorio non prevedere lo stesso effetto anche per il periodo pregresso, vale a dire attribuire il diritto all'espletamento delle prove scritte al concorso successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 166/2006 non solo a chi ha superato l'ultima ma anche chi ha superato la penultima prova di preselezione informatica, per un totale di tre concorsi consecutivi.

In altre parole, il Collegio rileva che attribuire al superamento della prova di preselezione informatica l'effetto di consentire la partecipazione alle prove scritte del concorso a cui la prova si riferisce ed ai successivi due (per un totale di tre concorsi consecutivi) rientra in una sfera insindacabile di discrezionalità legislativa, ma, una volta che il

legislatore ha ritenuto di dettare tale disciplina, non vi è alcuna ragione e, anzi, si presenta illogico e contraddittorio che tale prescrizione, volta al perseguimento di un fine di utilità generale, trovi un'applicazione diversa e più restrittiva in relazione alle prove di preselezione informatica sostenute nei concorsi precedenti.

La questione è rilevante ai fini del presente giudizio in quanto l'eventuale annullamento della norma in sede di giudizio di legittimità costituzionale determinerebbe l'illegittimità derivata dell'art. 5, comma 7, seconda parte, del bando di concorso, che reitera il disposto della norma della cui costituzionalità si dubita, e la conseguente illegittimità della non ammissione del ricorrente (che ha superato la penultima prova di preselezione tenutasi prima dell'entrata in vigore del decreto) alla prova scritta del concorso a duecentotrenta posti di notaio indetto con d.d. 10 luglio 2006.

Pertanto, si presenta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 166/2006, nella parte in cui prevede che il diritto di cui al comma 5-bis dell'art. 5-bis della legge n. 89/1913, come sostituito dall'art. 2, comma 1, è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto e non anche a coloro che hanno superato la penultima prova di preselezione tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto.

Di conseguenza, occorre sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla questione.

P. Q. M.

Interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 166/2006, nella parte in cui prevede che il diritto di cui al comma 5-bis dell'art. 5-bis della legge n. 89/1913, come sostituito dall'art. 2, comma 1, è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto e non anche a coloro che hanno superato la penultima prova di preselezione tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto;

dispone la sospensione del giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2008.

Il Presidente: SAVO AMODIO

L'estensore: CAPONIGRO

98C0532

N. 215

*Ordinanza del 26 novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
sul ricorso proposto da Rimicci Alberto contro Azienda USL RM/C ed altri*

Sanità pubblica - Regione Lazio - Componenti del collegio sindacale delle ASL e delle aziende ospedaliere - Obbligo per i soggetti tenuti alla loro designazione di confermarli o di effettuare nuove designazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge censurata - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, art. 133, comma 5.
- Costituzione, art. 97.

Sanità pubblica - Regione Lazio - Componenti del collegio sindacale delle ASL e delle aziende ospedaliere - Effettuazioni delle nuove designazioni senza alcun vincolo procedimentale - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, art. 133, comma 5.
- Costituzione, art. 97.

Sanità pubblica - Regione Lazio - Componenti del collegio sindacale - Disciplina del procedimento di nomina e relative guarentigie - Mancata previsione - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18, art. 10.
- Costituzione, art. 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10084/2006 RG. proposto da Rimicci Alberto, rappresentato e difeso dagli avv. Aristide Police e Filippo Degni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, piazza Adriana n. 20;

Contro l'Azienda USL RM/C, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitasi formalmente in giudizio a mezzo degli avv. B. Bentivoglio e G. Mazzoli, elettivamente domiciliata in Roma, via dell'Arte n. 68; la Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, costituitasi in giudizio con gli avv. C. Forte e S. Ricci, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; e nei confronti di Primerano Luigi e Ciorba Lorenzo, non costituiti formalmente in giudizio per l'annullamento:

della nota dell'Azienda USL RM C, prot. n. C/34513, del 26 luglio 2006, di revoca dell'incarico di membro del collegio sindacale della Azienda USL RM C;

di ogni atto presupposto o conseguente, con particolare riferimento all'atto di nomina dei nuovi componenti del Collegio sindacale da parte della Regione Lazio, Luigi Primerano e Luigi Ciorba, di estremi e contenuto sconosciuti né mai comunicato; della deliberazione della Azienda U.S.L. RM C, di estremi sconosciuti, né comunicata, nella parte in cui recepisce l'indicazione del nuovo componente; di ogni altro atto successivo o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente;

Visti gli atti di costituzione e le memorie difensive delle Amministrazioni resistenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 4 luglio 2007 il consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l'avv. Police e l'avv. Degni per il ricorrente, e l'avvocato Bentivoglio per la ASL resistente.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente — nominato componente del Collegio Sindacale dell'ASL RM/C ai sensi dell'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 509/1992 per tre anni, a decorrere dal 5 maggio 2005 — impugna i provvedimenti di revoca dell'incarico e di nomina dei nuovi componenti dei Collegi Sindacali ai sensi dell'art. 133 della legge Regionale n. 4 del 28 aprile 2006.

Il ricorso è affidato alla denuncia di due motivi di gravame:

1. — Con il primo motivo si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 133, comma 5, della l.r. Lazio del 28 aprile 2006, n. 4, nella parte in cui estende anche ai componenti dei Collegi sindacali l'automatica decadenza dall'incarico (c.d. «spoils system») per la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La legge in sostanza sarebbe analoga alla disposizione di cui all'art. 6, comma 11, della legge 15 luglio 2002, n. 145, per i dirigenti amministrativi, la cui nomina è di regola rimessa a scelte di opportunità degli organi politici, che possono essere revocati prima della scadenza prevista (*ex lege* o nell'atto di nomina) e che avrebbe la *ratio* di evitare

che, i dirigenti nominati in virtù di provvedimenti provenienti da organi politici e ad essi legati da un rapporto di fiducia (il c.d. *intuitus personae*), possano incidere negativamente sull'azione del Governo successivamente nominato.

In tale scia, le modifiche introdotte nella l.r. n. 18/1994 da parte della l.r. Lazio n. 4/2006, ad. es all'art. 8, comma 6, sancisce che il direttore generale delle USL «cessa dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, a seguito del rinnovo del Consiglio regionale secondo quanto disposto dall'articolo 55, comma 4, dello Statuto», sarebbero irragionevoli e contrastanti con i canoni di imparzialità e buon andamento sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Illegittimamente la l.r. n. 4 del 2006 estende la *ratio* dello spoils system agli «organi di controllo contabile delle aziende sanitarie ed ospedaliere», imponendo che «gli organi stessi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla medesima data».

Il relativo svolgimento non richiede infatti la sussistenza di un rapporto fiduciario fondato sull'*intuitus personae*. Ciò escluderebbe la facoltà dell'Amministrazione di esercitare legittimamente il potere di revoca nei loro confronti.

La funzione devoluta ai membri del Collegio sindacale sarebbe del tutto estranea dall'amministrazione attiva delle Aziende essendo il Collegio Sindacale preposto, in modo autonomo ed imparziale, alla «verifica la regolarità amministrativa e contabile dell'azienda», in esercizio di un potere di vigilanza e controllo sulla funzione gestionale non solo (e non tanto) a favore della società, quanto — piuttosto nei confronti della società (e, quindi, a tutela della collettività), e comporterebbe alcuna intromissione nella gestione sociale, e non attività di gestione riservate dall'art. 2380-bis, c.c. agli amministratori.

Se nessun rapporto di fiducia o di collaborazione può ipotizzarsi tra organi politici e membri del collegio sindacale ed il corretto funzionamento dell'organo collegiale presuppone l'assenza di coordinamento con la dirigenza dell'azienda o con gli organi di nomina politica, allora il meccanismo dello spoils system non potrebbe trovare legittima applicazione nei confronti dei componenti del Collegio sindacale e non può operarsi alcuna deroga rispetto al normale regime di conferimento dei relativi incarichi di durata triennale.

Con tutto quel che ne segue sotto il profilo della legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 5, della l.r. n. 4 del 2006.

La regione avrebbe interpretato in modo artificioso ed erroneo il sistema di revoca dell'incarico, estendendolo irragionevolmente a danno del ricorrente.

Il desiderio di «voltare pagina» che induce ogni (nuovo) organo politico a circondarsi di professionisti con i quali si ritiene di poter creare un positivo clima di collaborazione e fiducia non potrebbe incidere sulla legittima posizione di chi, come il ricorrente, esercita funzioni che nulla hanno a che vedere con quelle di gestione amministrativa tipiche dei dirigenti.

Del resto nemmeno all'interno della legge n. 145 del 2002 si fa riferimento agli incarichi di controllo come del resto affermato dalla Sezione (ord. sez. III-*quater*, n. 4492/06 del 27 luglio 2006).

Di qui l'evidente contrasto con l'art. 3 Cost., non solo sotto il profilo dell'irragionevolezza, ma pure sotto quello della disparità di trattamento cui vanno incontro le diverse categorie di componenti dei Collegi sindacali. La corrispondenza biunivoca tra *intuitus personae* e decadenza automatica, dunque, affermata dalla Corte costituzionale in modo chiaro ed univoco, è tale da escludere decisamente che i componenti dei Collegi sindacali possano essere assoggettati al descritto regime eccezionale di decadenza dall'incarico.

Se le figure dirigenziali prive di un (diretto) rapporto fiduciario (i. e. direttori sanitari e amministrativi) non possono essere interessate dall'applicazione dello spoils system, a maggior ragione tale meccanismo non potrebbe essere esteso ai componenti dei Collegi sindacali, i quali non possono essere legati agli organi politici da alcun legame (per le ragioni esposte in precedenza), e sono anche estranei da ogni funzione di amministrazione collegata all'attuazione del programma di governo tutelato, dall'art. 97 cost. in violazione del principio di buon andamento.

2. — Con il secondo motivo si lamenta il mancato rispetto dei principi posti dalla legge sull'attività amministrativa in materia di revoca così come sanciti dalla giurisprudenza (*cf.* sez. II-*ter*, 8 aprile 2003, n. 3276).

Nel caso, oltre al palese difetto di motivazione, emergerebbe chiaramente che:

non vi sarebbe stata alcuna istruttoria; non sarebbe stato fatto luogo alla comunicazione di avvio del procedimento al ricorrente (che avrebbe avuto notizia della revoca in maniera del tutto casuale); ed in conseguenza vi sarebbe stata la violazione delle regole sul contraddittorio nel procedimento.

L'Amministrazione Regionale e l'Azienda USL Roma C si sono ritualmente costituite in giudizio e con memoria per la discussione hanno confutato le tesi di controparte concludendo per il rigetto.

Con memoria per la discussione, la difesa del ricorrente ha sottolineato le tesi a sostegno delle proprie argomentazioni.

All'udienza del 4 luglio 2007, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

1. — Deve in via pregiudiziale rilevarsi, quanto alla giurisdizione di questo T.A.R. a conoscere della presente controversia che, nel caso di specie la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti di nomina del Collegio sindacale ed altresì gli atti di «designazione» dei nuovi componenti ai sensi dell'art. 3, comma 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nella parte in cui costituiscono una determinazione di «revoca» implicita dell'incarico di componente.

1.1. — Al riguardo, si osserva che gli incarichi in questione non attengono al pubblico impiego e quindi non hanno la natura di determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165.

La lettera del comma 10 dell'art. 3, d.lgs. n. 502 del 1992 evidenzia come tra le condizioni necessarie per la designazione e la conseguente nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti non risulti in alcun modo indicata, la necessità di un rapporto di impiego attivo con l'amministrazione un qualsiasi vincolo di appartenenza con la struttura deputata al controllo della spesa pubblica (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 aprile 2007, n. 3380).

Né vale a mutare tale orientamento (ma anzi lo rafforza) il rilievo per cui l'art. 3, legge n. 145/2002 ha assimilato gli incarichi presso i collegi dei revisori di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione ministeriale, a «posti di funzione» presso il Ministero vigilante competente alla designazione, in quanto l'art. 8 della legge n. 3/2003, ha previsto che la stipula del contratto individuale di lavoro avvenga con il Ministero di appartenenza e non già presso l'ente vigilato: il che conferma che con l'ASL non viene a configurarsi alcun rapporto di impiego.

Pertanto, deve escludersi che la controversia possa farsi rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del citato d.lgs. n. 165/2001 (già art. 68 del d.lgs. 1, del d.lgs. n. 29 del 1993, prima sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 ed ancora modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998).

1.2. — Sempre sotto il profilo della giurisdizione, si osserva che la presente fattispecie non può essere ricondotta a rapporti di diritto comune e ciò in considerazione del fatto che, la disciplina delle Asl al di là delle (oggi ricorrenti) denominazioni pseudo o para aziendalistiche, resta pur sempre collocata nell'area degli enti pubblici dipendenti dalle regioni, le quali esercitano poteri di controllo, di vigilanza e d'indirizzo delle attività degli organi; nominano il loro organo di vertice e, soprattutto assicurano il finanziamento dei loro bilanci.

Il Collegio sindacale delle ASL infatti costituisce un peculiare paradigma procedurale di tipo pubblicistico come è dimostrato dal fatto che:

il procedimento di nomina non avviene con le ordinarie modalità di cui all'art. 2397 c.c.;

l'art. 3-ter del ricordato d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (introdotto con l'art. 3, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), al primo comma specifica le funzioni proprie del Collegio peculiari delle ASL, analogamente ma non identicamente alla disciplina privatistica;

al quarto comma il medesimo art. 3-ter si riattribuisce al nuovo collegio sindacale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tutti i precedenti riferimenti al collegio dei revisori contenuti nella normativa vigente, a dimostrazione della particolarità delle funzioni dell'organo.

Il che porta a dover del tutto negare che gli atti impugnati costituiscano mere espressioni dell'autonomia privata dell'ASL di affidamento di incarichi professionali.

1.3. — Deve ancora escludersi che i provvedimenti in parola possano essere configurati come atti politici, come tali non impugnabili (o come dicono gli anglosassoni "not justiciable") in quanto non sono certamente la traduzione, sul piano delle istituzioni, delle supreme volontà politiche.

Nella medesima scia; essendo escluso che ai membri del Collegio Sindacale possano essere affidati obiettivi strategici, deve anche escludersi che ci si trovi di fronte ad atti di «alta amministrazione» (quali i provvedimenti di nomina degli alti funzionari militari, diplomatici, prefettizi, di polizia, ecc.) per i quali vi è un onere di motivazione c.d. «attenuato».

Se nella dottrina amministrativa tradizionale gli atti di designazione erano inquadrati talvolta tra gli atti di propulsione procedimentale, altre volte per avvicinati agli atti di giudizio, ed altre ancora erano ricondotti in ragione della natura vincolante o facoltativa delle stesse, alla categoria dei pareri, deve pure escludersi che ci si trovi di fronte ad un semplice atto endoprocedimentale non impugnabile, in quanto la designazione costituisce un sub-procedimento che, avendo un effetto diretto nella sfera soggettiva del designato, assume una sua autonoma rilevanza.

La disciplina specifica del procedimento (che parte dalla designazione e si conclude con il provvedimento di nomina del direttore generale) porta anche a dover escludere che la fattispecie possa essere ricondotta alla categoria degli incarichi professionali di servizi, per le quali dovrebbero valere le regole generali in materia di appalti di servizi

di cui all'art. 124 (se sotto soglia) o di cui all'art. 54 e segg. (se sopra soglia), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Inoltre qui non vi è alcuna convenzione professionale di incarico né tra designante e designato e né tra nominato ed ASL.

1.5. — Tuttavia essi hanno una natura del tutto peculiare, in quanto se pure restano connotati da una notevole ampiezza del potere decisionale, non devono e non possono però essere del tutto svincolati dalla sfera della discrezionalità afferente al legittimo esercizio dei pubblici poteri.

Pertanto non pare esservi alcun dubbio che la presente fattispecie attenga propriamente alla giurisdizione di questo Giudice in quanto afferisce all'alveo proprio dell'esercizio di pubblici poteri a fronte dei quali non si ravvisano che posizioni di interesse legittimo.

2. — Il Collegio, in linea pregiudiziale, ritiene poi di dover affrontare unitariamente in quanto logicamente e funzionalmente connesse, le questioni concernenti l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, rispettivamente:

sollevata dalla parte ricorrente, relativamente al quinto comma dall'articolo 133 della l.r. n. 4 del 28 aprile 2006) nella parte in cui prevede la decadenza automatica dei vecchi incarichi;

e d'ufficio, del medesimo quinto comma dall'articolo 133 nella parte in cui consente di effettuare nuove designazioni senza alcun vincolo procedimentale e, di conseguenza dell'art. 10 (comma sostituito dall'articolo 133 della l.r. n. 4 del 28 aprile 2006 della legge regionale Lazio 16 maggio 1994 n. 18, nella parte in cui non disciplina il procedimento di nomina del collegio sindacale e le relative garanzie.

2.1. — Quanto al primo punto, il quinto comma dell'art. 133 della cit. l.r. n. 4/2006 prevede che:

«In sede di prima attuazione delle nuove norme in materia di organi di controllo contabile delle aziende sanitarie ed ospedaliere introdotte dai commi 1 e 3, gli organi stessi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla medesima data. A tal fine, i soggetti tenuti alla designazione dei membri del collegio sindacale delle aziende sanitarie ed ospedaliere provvedono alla conferma dei componenti in carica, ovvero ad effettuare nuove designazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorso inutilmente il quale si intendono confermati i componenti in carica. In caso, comunque, di mancato rinnovo entro il suddetto termine di quarantacinque giorni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale n. 18/1994 come modificato dal presente articolo».

L'eccezione appare rilevante e non manifestamente infondata negli esclusivi sensi che seguono.

2.1.1. — In base agli ordinari canoni dell'ermeneutica, la presenza del verbo al modo indicativo («...sono rinnovati...»), ed il riferimento alla possibilità di confermare o meno i precedenti componenti (. . . provvedono alla conferma dei componenti in carica, ovvero ad effettuare nuove designazioni. . .) porta a dover affermare che ci si trova di fronte ad una norma transitoria di prima attuazione che, nella realtà delle cose è diretta ad attuare una sorta di «spoils system» mascherato dall'automatico decadimento dei precedenti collegi dei revisori.

Le Amministrazioni precedenti quindi esattamente hanno ritenuto che la disposizione integri un'ipotesi di decadenza automatica dalla carica sia pure collegata con l'entrata in vigore della nuova normativa e, di conseguenza, che fosse possibile *ex novo* far luogo alla designazione di nuovi componenti.

Come sottolineato in fase cautelare in cause consimili, in un sistema nel quale la designazione è avvenuta non in base a trasparenti procedure comparative ma sulla base di una totalmente immotivata cooptazione dell'organo politico dei prescelti, non potrebbe non essere riconosciuto al nuovo vertice politico un corrispondente potere di sancire *ex lege* una arbitraria decadenza automatica delle precedenti nomine, altrettanto arbitrarie, del suo predecessore. Dovrebbe cioè ammettersi che, nel caso di mutamento dei vertici politici, la decadenza delle cariche del precedente designante, debba esser ritenuta — in via di principio — comunque sempre discrezionalmente ammissibile, sia pure previo l'indennizzo di cui all'art. 21-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15).

Ma proprio nell'illegittimità dell'automatismo della decadenza *ex lege* dei vecchi organi che radica la rilevanza pregiudiziale della questione.

2.1.2. — Quanto invece alla sua non manifesta infondatezza si osserva che il precetto appare però in radicale ed insanabile contrasto con gli insegnamenti della Corte costituzionale concernenti il confine tra politica e amministrazione di cui alle sentenze 23 marzo 2007 n. 103 e 104.

Applicando infatti al caso di specie i principi delle ricordate pronunce, si rileva come anche qui, la norma prevede per gli incarichi di componente dei precedenti revisori dei conti un generale meccanismo, *una tantum*, di cessazione automatica, *ex lege* e generalizzata, che appare in immediato contrasto con l'art. 97 della Costituzione. In quanto la revoca delle funzioni in precedenza conferite può essere conseguenza soltanto dei casi di accertata responsabilità, all'esito di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'am-

ministrazione esterni le ragioni per cui ritiene di non consentire la prosecuzione sino alla scadenza prevista e, dall'altro, sia assicurata all'interessato la possibilità di far valere il diritto di difesa, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

Né, anche nel caso in esame, può ritenersi che detta norma possa essere giustificata dalla sola considerazione che si tratta di un norma transitoria, volta a consentire la prima attuazione della riforma recata dalla medesima legge regionale. Infatti vi era comunque possibilità di assicurare il passaggio tra il nuovo ed il vecchio sistema, con la proroga dell'efficacia dei vecchi organi fino alla scadenza, ovvero con la conferma dei nominativi a termine Collegi, ecc.

La norma censurata non pare perciò assolvere ad alcuna funzione di disciplina transitoria volta a consentire l'attuazione di un innovativo sistema dei controlli delle ASL e ad agevolare un graduale ed armonico passaggio da uno ad altro ordinamento.

Ed in ciò sta la non manifesta infondatezza della questione.

2.2. — Ma il precedente profilo non esaurisce il problema, in quanto il Collegio, in linea pregiudiziale, ritiene di dover sollevare d'ufficio perché appare rilevante, ai fini del decidere sulla questione principale, e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., del combinato disposto del medesimo quinto comma dall'articolo 133 e dell'art. 10 (comma sostituito dall'articolo 133 della l.r. n. 4 del 28 aprile 2006) della Legge Regionale Lazio 16 maggio 1994 n. 18, nella parte in cui omettono di disciplinare specificamente le modalità procedurali per le designazioni dei nuovi membri del collegio sindacale.

2.2.1. — La rilevanza della questione deve essere ancorata al rilievo per cui le predette disposizioni disciplinano in maniera del tutto sommaria la modalità di designazione dei membri del Collegio sindacale, ma non specifica alcunché relativamente alle garanzie di status dei suoi componenti.

Il Collegio, a tale proposito, non può però ignorare che tali designazioni avvengono al di fuori di una qualsiasi trasparente procedura comparativa e, di fatto, subiscono i gravissimi condizionamenti derivanti dalle logiche di appartenenza partitica e clientelare (come dimostra la pleora di designazioni fatte *in articulo mortis* dai governi uscenti, nel bel mezzo delle campagne elettorali).

Né si può tacere il fatto che, in un'epoca di forti contrapposizioni tra schieramenti, l'espletamento di tali incarichi è talvolta addirittura utilizzato per porre in essere attività di carattere ostruzionistico ed emulativo in danno delle gestioni dell'azienda percepite come facenti capo all'avversario politico. E questo in totale spregio al fatto che i compiti dei collegi sindacali hanno natura assolutamente tecnica.

Gli articoli in questione, per le loro lacune, non assicurano oggettivamente il rispetto dei valori di indipendenza ed imparzialità effettiva di tali organi.

Il rapporto che lega l'amministrazione designante, il soggetto designato, e l'Asl presso cui esercita le funzioni di componente del Collegio Sindacale, non concerne infatti un caso di «rappresentanza politica» in senso stretto, nei quali la scelta è effettuata *intuitus personae*, sulla base di valutazioni di coerenza con l'indirizzo di politica statale o regionale, perché i designati non fanno parte né di organi rappresentativi o elettivi del designante; e neppure hanno il compito di veicolare indirizzi politici in enti di secondo grado a carattere rappresentativo.

Neppure siamo in presenza di un caso di «delegazione di funzioni amministrative» in quanto qui l'incarico non concerne il trasferimento di attività proprie dell'ente delegante (ma al contrario si espleta soprattutto nell'interesse immediato e diretto dell'azienda controllata).

Il fenomeno appare quindi riconducibile a quella vasta area (e non del tutto delineabile in termini sistematici) della c.d. «rappresentanza istituzionale» con cui si cerca di assicurare — attraverso la partecipazione diretta di proprio rappresentante, o funzionario, o di soggetti professionali all'uopo designati — la coerenza complessiva del sistema amministrativo ed il rispetto delle norme dei vincoli di spesa e delle politiche generali di settore. Ed in questo sta la rilevanza della questione.

2.2.2. — Quanto alla sua non manifesta infondatezza si osserva come le carenze della disciplina del collegio sindacale delle Asl appare in ineluttabile contrasto con i principi di cui all'art. 97 della costituzione alla luce dei principi generali di cui alle sentenze 23 marzo 2007, n. 104 ed anche 103 perché, nel silenzio della norma non può non riconoscersi che qui ricorra un potere di carattere assolutamente discrezionale sia relativamente alle modalità di individuazione dei destinatari delle nuove designazioni e sia all'*an* dell'eventuale «revoca».

In tale prospettiva, gli insegnamenti della Corte costituzionale concernenti il confine tra politica e amministrazione appaiono perfettamente calzanti (e forse addirittura più calzanti) alla fattispecie in esame.

La norma, nella parte in cui non si preoccupa di specificare le garanzie delle modalità di designazione dei componenti e le garanzie per il relativo esercizio, confligge naturalmente con i principi di uno stato di diritto.

Infatti anche la «maggioranza è vincolata ad agire senza distinzione di parti politiche al fine del perseguimento delle finalità politiche obiettivate dall'ordinamento» (cfr. punto 2.8 sentenza n. 104 e le altre pronunce in quella colà citate).

A cagione di un manifesto e sostanziale deficit normativo, la disciplina in esame appare in contrasto con il principio di imparzialità in quanto la designazione degli interessati non è assistita da nessuna forma di procedimento volta ad assicurare la trasparenza delle scelte.

In tale direzione la proiezione dei ricordati principi costituzionali impone sotto il profilo della garanzia di imparzialità, che la scelta degli interessati avvenga rispettivamente:

al di fuori di ogni logica politico-sindacale, in quanto il designato è chiamato ad esercitare importanti funzioni pubbliche di controllo e rappresenta I, istituzione pubblica (e non il partito che esprime il vertice politico che fa luogo alla decisione);

in base a procedure che assicurino un'adeguata pubblicità del procedimento e che consenta potenzialmente a tutti gli interessati di conseguire l'incarico;

con decisioni che siano comunque concretamente agganciate a valutazioni, sia pure ampiamente discrezionali, di elementi esponenziali della maggiore professionalità dei prescelti.

In conseguenza, a chi è stato scelto sulla base di una trasparente procedura comparativa deve essere quindi anche garantita espressamente la stabilità dell'incarico per tutto il periodo previsto, non ricorrendo alcuna necessità di assicurare la coesione politica tra organi designanti e collegi sindacali.

2.2.3. — Invece nel caso di specie, a cagione di un cono d'ombra, le norme in esame affidano ai comportamenti volontari dei singoli organi, il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento in definitiva dunque le disposizioni in esame appaiono del tutto deficitarie nella parte in cui:

a) sono carenti di ogni indicazione circa la necessità di una procedura di selezione «tecnica e neutrale dei più capaci» che consenta cioè la designazione «indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici dei vari concorrenti» (punto 2.8 del diritto della sentenza n. 104). Né è per contro rilevante il fatto che qui i designati siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della giustizia», ovvero siano individuati nel ruolo dei funzionari del Ministero dell'economia con almeno tre anni di funzioni di revisore dei conti o di componente dei collegi sindacali. Il possesso di determinate professionalità di base appare condizione necessaria per un normale esercizio della funzione ma non è sufficiente al fine di garantire la trasparenza della designazione, in difetto della previsione di un regime di adeguata pubblicità delle relative procedure di designazione e di specifici e significativi criteri di preferenza;

b) non recano alcuna specifica disposizione *ad hoc* che inibiscano una revoca *ad libitum*, in base alle regole generali, per «sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario» (per usare le parole della regola generale del citato art. 21-*octies*). Una, sia pure latente, possibilità di revoca però appare contrastare con il dettato costituzionale nella parte in cui non garantisce il «principio di continuità, dell'azione amministrativa» di controllo (arg. *ex* il punto 9.2 del considerato in diritto della sentenza n. 103 citata) che, in relazione alle elementari esigenze di conoscenza della realtà dell'ente e delle problematiche specifiche del territorio, appare direttamente invocabile anche a proposito dei componenti del collegio sindacale delle ASL.

La necessità di assicurare una più attuale linea di demarcazione e separazione tra politica ed amministrazione appare sicuramente sussistente anche relativamente a coloro che sono designati in funzioni di carattere amministrativo quale è quella di controllo, in rappresentanza istituzionale di altri enti ed organi.

Le procedure selettive per il conferimento e la revoca dell'incarico di componente del collegio sindacale di un A.S.L. devono conformarsi ai principi di buon andamento ed imparzialità della p.a. di cui all'art. 97 cost. in quanto i richiamati incarichi non configurano alcun rapporto fondato sull'intuitus personae tra l'organo politico che conferisce un incarico ed il soggetto che lo riceve.

In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, appaiono sussistere sufficienti motivi per sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame per contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

4. — Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 1^o marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della predetta norma.

P. Q. M.

1) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del quinto comma dall'articolo 133 della l.r. Lazio n. 4 del 28 aprile 2006 nella parte in cui prevede la decadenza automatica dei vecchi incarichi;*

2) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo quinto comma dall'articolo 133 nella parte in cui consente di effettuare nuove designazioni senza alcun vincolo procedimentale e dell'art. 10 (comma sostituito dall'articolo 133 della l.r. Lazio n. 4 del 28 aprile 2006) della legge regionale Lazio 16 maggio 1994 n. 18, nella parte in cui non disciplina il procedimento di nomina del collegio sindacale e le relative guarentigie;*

3) *In conseguenza, sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta Regionale del Lazio e sia comunicata al Presidente del consiglio regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007.

Il Presidente: DI GIUSEPPE

Il consigliere estensore: REALFONZO

08C0533

N. 216

Ordinanza del 23 gennaio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Federazione Nazionale Pensionati - FNP CISL ed altri contro Ministero dell'economia e delle finanze ed altri

Previdenza - Perequazione automatica delle pensioni - Determinazione in base all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati anziché in base a quello specifico calcolato dall'ISTAT per le famiglie dei pensionati - Irragionevole identica disciplina di situazioni obiettivamente diverse.

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 11, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n.1490 del 2006 proposto dalla Federazione Nazionale Pensionati - FNP CISL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e dai pensionati Girolamo Minardi, Roberto Capaccioni, Giovanni Bartoloni e Franco Sacripanti rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Lubrano, prof. Filippo Librano, Pasquale Nappi e prof. Mania persiani ed elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n.79, presso lo studio Lubrano;

Contro *I)* il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, *II)* il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro *pro tempore*; rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati e nei confronti: a) dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Barabaschi, Donato Luciano e Antonietta Coretti ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura regionale del predetto Istituto in Roma, via Guido Romano n. 46; *b)* dell'INPDAP - Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio; *c)* dell'IPOST - Istituto Postelegrafici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio, per l'annullamento

del decreto 18 novembre 2005 emanato di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella parte in cui sono state stabilite le percentuali di perequazione per le pensioni in via definitiva per l'anno 2004 e in via provvisoria e salvo conguaglio per il 2005.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimite amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 ottobre 2007 — relatore il dottor Giuseppe Sapone — gli avvocati come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il proposto gravame gli odierni ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, chiedendone l'annullamento per illegittimità derivata dalla eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui stabilisce le percentuali di perequazione delle pensioni in base all'indice elaborato dall'ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai anziché ad un indice elaborato in base alle abitudini di consumo dei pensionati.

Si sono costituiti gli intimati Ministeri nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007 il ricorso è stato assunto in decisione e la sezione con ordinanza n.658/2007, ritenuto necessario accertare se l'ISTAT elabori degli indici di rilevazione dei prezzi per i pensionati e, in caso affermativo, quali ne siano i caratteri differenziali da quelli per i lavoratori, ha ordinato ai resistenti Ministeri di depositare in giudizio una dettagliata relazione.

Tale ordinanza è stata regolarmente adempiuta, ed il presente gravame alla pubblica udienza del 24 ottobre 2007 è stato nuovamente assunto in decisione.

D I R I T T O

Con il proposto gravame la Federazione Nazionale Pensionati - FINP CISL, ed alcuni pensionati in proprio hanno impugnato il decreto del 18 novembre 2005, emanato di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui sono state stabilite le percentuali di perequazione delle pensioni in via definitiva per l'anno 2004 ed in via provvisoria, salvo conguaglio, per l'anno 2005.

La dedotta impugnativa si fonda sulla prospettata illegittimità costituzionale, per violazione dell'art.3 della Costituzione, dell'art.11, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992, che stabilisce il relativo meccanismo perequativo, e che testualmente prevede che gli aumenti delle pensioni sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente». La dedotta questione di costituzionalità è rilevante, in quanto il provvedimento impugnato costituisce attuazione della norma denunciata di illegittimità costituzionale e non appare manifestamente infondata.

Ed invero:

I) l'indice dei prezzi al consumo relativo alle famiglie di operai ed impiegati è costruito come media ponderata degli indici elementari dei prezzi di una molteplicità di beni e servizi, denominata «paniere», a ciascuno dei quali viene attribuito un peso proporzionale alla quota di spesa per ciascun bene nell'ambito della spesa delle suddette famiglie;

II) nel suddetto «paniere» sono ricompresi alcuni beni e servizi che in nessun modo possono essere fatti rientrare nell'ambito delle abitudini di consumo tipiche delle famiglie di pensionati, o che vi rientrano con una diversa incidenza percentuale (quali, ad esempio, assicurazione ciclomotori, biberon, lettino per bambini, tastiere musicali, imbarcazioni di plastica, motore per imbarcazione, maschera subacquea, impianti di risalita, corso di nuoto, ingresso in discoteca, retta scuola elementare privata, istruzione secondaria, corso di lingue, acquisto bicicletta per uomo e bambino, lezioni di guida).

Pertanto, la pedissequa applicazione del suddetto indice elaborato in funzione delle concrete abitudini di consumo dei lavoratori dipendenti produce un effetto, nella determinazione dell'indice di perequazione delle pensioni, riduttivo e perverso in quanto lo commisura alla variazione dei prezzi anche di beni estranei alle abitudini di consumo delle famiglie dei pensionati e la cui più contenuta dinamica contribuisce a deprimere l'indice complessivo di variazione a svantaggio dei pensionati stessi;

III) ulteriore conferma se ne trae dal fatto che, come si evince dalle risultanze processuali, l'ISTAT, nella sua autonomia, elabora uno specifico indice di variazione dei prezzi per le famiglie dei pensionati diverso da quello elaborato per le famiglie dei lavoratori dipendenti, utilizzando differenti strutture dei pesi, basate sulla composizione della loro spesa per il consumo;

IV) l'esistenza di tale specifico indice per le famiglie dei pensionati rende altresì sufficientemente determinato il parametro di cui questo giudice auspica l'introduzione, escludendo che un'eventuale sentenza di accoglimento da parte della Corte costituzionale costituisca un'inammissibile operazione di «riempimento» dei contenuti della norma (ex plurimis, Corte cost., sentenza n. 382 del 2004);

V) in tale quadro complessivo, quindi, sembra al collegio che il menzionato art. 11, comma 1, con il prevedere un meccanismo di perequazione delle pensioni basato sull'applicazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati anziché su quello specifico delle famiglie dei pensionati, venga ad eccedere il potere del legislatore di bilanciare l'interesse dei beneficiari con le esigenze finanziarie dello Stato e determini una irragionevole identità di disciplina di situazioni obiettivamente diverse.

Deve disporsi, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della su indicata norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 503, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007.

Il Presidente: BACCARINI

Il consigliere e estensore: SAPONE

N. 217

*Ordinanza del 26 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento civile promosso da Rizzo Gennaro contro Poste italiane S.p.a.*

Poste - Prevista possibilità di assunzione di lavoratori a tempo determinato per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi, per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale - Ingiustificato deterioramento dei lavoratori delle poste rispetto agli altri lavoratori riguardo all'applicabilità di un termine al rapporto di lavoro subordinato senza una causa giustificatrice - Indebita interferenza sul potere giudiziario per la sottrazione al sindacato del giudice ordinario del potere di verifica delle ragioni poste alla base dell'assunzione a tempo determinato.

- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 26 febbraio 2008 ha pronunciato, dandone lettura, la seguente ordinanza nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 211008/07 R.G. e vertente tra Rizzo Gennaro, elettivamente domiciliato in Napoli, via Carriera Grande presso lo studio dell'avv. F. Iorio che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente e Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via L.G. Faravelli n. 22 presso lo studio dell'avv. M. Grassi che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuto.

Con ricorso depositato in data 15 maggio 2007, ritualmente notificato, Rizzo Gennaro conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.a. chiedendo accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'invalidità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto il 30 giugno 2006 tra le parti ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del d.lgs. n. 368/2001 così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266; dichiarare che il rapporto discendente era tuttora in corso; condannare Poste Italiane S.p.a. a riammettere il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato; condannare parte convenuta al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni a far data dal 1° luglio 2006 a quella della effettiva ripresa del lavoro o da quella ritenuta di Giustizia oltre gli interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento, in favore degli aventi diritto, dei contributi previdenziali relativi, con vittoria di spese da distrarsi.

A fondamento della domanda attrice assumeva:

la necessità che il contratto a tempo determinato sia vincolato ad una causale oggettiva che ne limiti la durata concreta, non ipotetica, ma riscontrabile nella singola assunzione;

la illegittimità della norma nazionale contenuta nell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 — che prevede una ipotesi di assunzione a termine del tutto astratta e svincolata da ragioni obiettive per un intero rilevante settore di attività quale è quello di Poste S.p.a. — rispetto al diritto comunitario che espressamente stabilisce il requisito della necessità di riscontrare «ragioni oggettive» (7^a considerando Direttiva 99/70/CEE);

l'illegittimità della norma per violazione delle regole di concorrenza;

l'illegittimità della norma per violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.* e degli artt. 10 e 76 *Cost.* per eccesso di delega;

Chiedeva, quindi, in via principale un'interpretazione della norma nazionale conforme alla normativa comunitaria con eventuale disapplicazione della normativa in contrasto.

In subordine, chiedeva sospendere il giudizio e rimettere ai sensi dell'art. 177 del Trattato dell'Unione alla Corte di giustizia dell'Unione europea la definizione della seguente questione pregiudiziale: «se osta con il disposto della direttiva europea 99/70/CEE del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso da UNICE, CEEP e CES, nonché con gli artt. 39 e 49 TUE, la normativa di recepimento dello Stato italiano e, in particolare, l'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 così come modificato dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 che autorizza l'apposizione di un termine al rapporto di lavoro con le Poste Italiane S.p.a. in forma "acausale" e, pertanto, in assenza di ragioni obiettive».

Rilevava, poi, che in ogni caso l'errata trasposizione della direttiva contenuta nella legge delega alla quale il decreto legislativo dava concreta attuazione determinava altresì un evidente vizio di incostituzionalità del decreto legislativo attuativo per contrasto con gli artt. 3, e, 10, 24, 35 e 75 della Costituzione e chiedeva la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, d.lgs. n. 368/2001, così come modificato dalla legge n. 256/2005 nella parte in cui esclude ingiustamente dalla necessità e/o esistenza di una causale obiettiva e dall'obbligo di motivazione a pena di inefficacia, l'assunzione a termine per le Poste Italiane S.p.a. per un periodo di 6 mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno e di 4 mesi per i periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15% dell'organico aziendale che, al primo gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente alle sue dipendenze.

Si costituiva tempestivamente Poste Italiane S.p.a., deducendo che l'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 legittima il rapporto di lavoro a termine quando l'assunzione sia effettuata da aziende concessionarie del servizio pubblico postale, abbia luogo per lo svolgimento di tali attività connesse all'espletamento di tale servizio e duri per un periodo complessivo di sei mesi, se tali contratti sono stipulati tra aprile ed ottobre, e quattro mesi per i periodi diversamente distribuiti nell'arco dell'anno, con il limite percentuale del 15% dell'organico aziendale adibito alle stesse attività; che con tale norma il legislatore — muovendo nel solco già tracciato dall'art. 1, legge n. 230/1962 — ha voluto tipizzare, con una valutazione effettuata *ex ante*, le ragioni oggettive che consentono di stipulare contratti a termine; che si tratta di una presunzione legale, dove la sussistenza delle ragioni che giustificano l'apposizione di termine al contratto di lavoro è desunta dalle caratteristiche peculiari del settore; che il legislatore ha utilizzato la stessa tecnica prevista per il trasporto aereo e aeroportuale, con una valutazione di tipicità sociale ispirata all'esperienza della particolare intensificazione della domanda dei servizi in certi periodi dell'anno per il trasporto aereo e per necessità di assicurare il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi postali — che hanno valenza universale e rappresentano un servizio pubblico essenziale in relazione al quale la società Poste Italiane concessionaria è tenuta a garantire la continuità — in presenza di altalenanti flussi di immissione di corrispondenza sul mercato non sempre prevedibili; che pertanto Poste Italiane può integrare il suo organico ricorrente a forme contrattuali flessibili ed è esonerata dalla dimostrazione della ricorrenza della causale giustificativa dell'apposizione del termine, salvo l'onere di provare l'effettiva sussistenza del tipo di attività alla quale ha adibito il personale a termine ed il rispetto del limite numerico pari al 15%.

In ordine, poi, alla denunciata violazione delle regole di concorrenza, affermava la piena legittimità della concessione da parte del nostro ordinamento a Poste Italiane S.p.a. di diritti speciali o esclusivi finalizzati all'espletamento del servizio postale universale, richiamando sia la sentenza emessa dalla Corte di giustizia in data 17 maggio 2001 in causa C-340/99 TNT Traco S.p.a. e Poste Italiane S.p.a. sia la pronuncia della Corte costituzionale n. 419 del 2000.

Eccepiva, quindi, l'infondatezza della pretesa violazione del disposto contenuto nella Direttiva 99/70/CE richiamando testualmente le clausole 1 e 5 della direttiva medesima, che ha inteso prevenire abusi e prevedere correlative sanzioni, con conseguente possibilità per gli Stati membri (anche in relazione a quanto disposto dal 10° considerando dell'accordo recepito dalla direttiva) di tener conto, in sede di applicazione dei principi contenuti nell'accordo medesimo, di particolari e specifiche caratteristiche e/o esigenze legate a determinati settori.

Escludeva, inoltre, la violazione della direttiva europea sopra citata per la mancata previsione nell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 di «ragioni oggettive» di assunzioni a termine, deducendo che la direttiva europea ha lasciato ampia discrezionalità al legislatore nazionale nel terminare i casi in cui può o non può essere apposto il termine di durata al contratto di lavoro, stante il disposto di cui alla clausola 5 che richiamava testualmente e la sua attuazione con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368/2001.

Infine, assumeva la pretestuosità e l'illegittimità della sollevata questione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001:

1) quanto all'art. 3 Cost., deduceva che per consolidata giurisprudenza costituzionale il contrasto tra la norma di legge e costituzione sussiste ove non vi sia giustificazione in un criterio di razionalità ossia nell'esigenza di trattare in maniera conforme situazioni analoghe ed in maniera diversa fattispecie tra loro non assimilabili e che nel caso in esame la razionalità della differenziazione nasceva dalla stessa direttiva comunitaria (che in materia riconosce la discrezionalità degli Stati membri di prevedere discipline differenziate per settori) e dalle peculiari esigenze di particolari settori di attività (come per i dirigenti, per il settore aereo, per il settore agricolo ecc);

2) quanto all'art. 76 Cost., evidenziava che la norma è stata introdotta nell'ordinamento non in forza della legge n. 422/2000 (legge comunitaria 2000) con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 1999/70/CEE, bensì a seguito della determinazione del legislatore di estendere al settore postale quanto già previsto per il settore aeroportuale;

Chiedeva, pertanto, la reiezione del ricorso e, in subordine, la limitazione della condanna economica al periodo successivo all'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e tenendo conto dell'*aliunde perceptum*.

Superflua ogni attività istruttoria, veniva fissata udienza per la discussione con termine per il deposito di note autorizzate al giorno 22 novembre 2007.

A detta udienza, la causa è stata rinviata all'udienza monotematica del 26 giugno 2008 — preceduta da note autorizzate — ove è stata rimessa in discussione in relazione ai profili di possibile illegittimità costituzionale della lettura dell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 anche alla luce della normativa comunitaria.

La presente controversia si inserisce nel copioso contenzioso relativo ai contratti a termine stipulati da Poste Italiane S.p.a. e prende, segnatamente, origine dalla nuova disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, come introdotta dall'art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. finanziaria 2006) ai sensi della quale il Contratto di lavoro a termine è stato stipulato (30 giugno 2006 al 15 settembre 2006).

Occorre, in primo luogo, stabilire l'effettiva portata della norma così introdotta che, testualmente, recita: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».

L'art. 2, d.lgs. n. 368/2001 novellato è rubricato «disciplina aggiuntiva»; aggiuntiva rispetto all'art. 1 che è rubricato «apposizione del termine», nel quale sono indicati tutti i requisiti e gli elementi per una legittima apposizione del termine al contratto di lavoro: sussistenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, e conseguente specificazione scritta.

Ritiene questo giudicante che l'unica interpretazione coerente con la *ratio* della norma è quella di ritenere che è stata prevista — in favore del settore postale — una disciplina esclusiva/alternativa rispetto all'art. 1, e non aggiuntiva rispetto a quella generale prevista da quest'ultimo articolo.

A sostegno di tale tesi si sono già espressi diversi giudici di merito, le cui pronunce vengono condivise da questo giudice remittente (v. Corte Appello Torino 5 ottobre-11 ottobre 2007; Trib. Milano 20 settembre/1° ottobre 2007 Rel. Mennuni; Trib. Milano 25 ottobre 2007 Rel. Peragallo; Trib. Milano 27 settembre 2007 Rel. Di Ruocco; Trib. Milano 25 settembre/6 ottobre 2007 Rel. Sala; Trib. Roma 15 gennaio 2008 Rel. Mimmo).

Giova, a questo punto, osservare quanto segue.

A sostegno della detta interpretazione vanno richiamate sia la lettura che la *ratio* della norma, orientate in maniera non equivoca ad introdurre un'ipotesi speciale e tipizzata di legittima apposizione del termine per il trasporto aereo, i servizi aeroportuali e le imprese concessionarie di servizi postali.

Una diversa interpretazione — così come proposta da parte ricorrente quale «aggiuntiva» rispetto a quella generale prevista dall'art. 1 — snaturerebbe del tutto la norma, trasformandola da evidente norma di favore per taluni settori di attività, attraverso l'introduzione di una maggiore elasticità nella possibilità di ricorrere ai contratti a termine, in norma «restrittiva» per gli stessi settori di attività, senza che tale restrizione trovi fondamento in alcuna esigenza concreta.

La formulazione della norma — come sopra riportata testualmente — è identica alla previsione di cui all'art. 1, lett. f) della legge n. 230/1962, introdotta con la legge n. 84/1986, che consentiva la possibilità di un'autonoma previsione di stipula di contratti a termine per le imprese operanti nel settore del trasporto aereo e nel settore dei servizi aeroportuali.

Il fatto che il legislatore ha integralmente riportato nel d.lgs. n. 368/2001 la formulazione della norma in precedenza vigente (salvo aggiungere l'obbligo di comunicazione alle OO.SS.), conduce a ritenere che lo stesso ha inteso prevedere per le imprese operanti nel settore del trasporto aereo una autonoma possibilità di stipula di contratti a tempo determinato all'interno di limiti temporali e quantitativi individuati dalla norma.

Sarebbe, del resto, anomalo ritenere che con l'introduzione dell'art. 2, d.lgs. n. 368/2001, il legislatore ha inteso introdurre una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella già operante con l'art. 1, lett. f), legge n. 230/1962 e, per fare ciò, abbia poi riportato testualmente la norma medesima.

Entrambe le norme — perfettamente speculari — contengono, dunque, una disciplina di favore per le aziende operanti nel settore del traffico aereo e dei servizi aeroportuali, introducendo limiti meno rigidi e rigorosi rispetto a quelli gravanti sulla generalità dei soggetti.

Diversamente opinando, ritenere cioè che la norma abbia introdotto una disciplina che non prescinda ma si aggiunga ai presupposti di cui all'art. 1 della norma medesima, si porrebbe all'effetto esattamente opposto rispetto a quello di agevolare le imprese indicate: infatti, queste potrebbero stipulare contratti a termine non solo rispettando i criteri generali di cui all'art. 1 ma anche quelli previsti dall'art. 2, introducendo così per tali imprese una disciplina ancor più rigorosa e restrittiva proprio per le aziende di quel settore.

Tale interpretazione, del resto, è confortata sia dal termine utilizzato nel testo della rubrica — disciplina aggiuntiva — da intendersi riferito non ai criteri di cui all'art. 1 bensì alle aziende di quel settore, sia dal fatto che entrambe le norme iniziano utilizzando la stessa locuzione («è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto ...»), lasciando così intendere che entrambe sono destinate a disciplinare i casi in cui la previsione di un termine sia legittima.

La medesima interpretazione, allora, deve operarsi in relazione all'ipotesi aggiunta nel comma 1-bis dall'art. 1, comma 558, legge n. 266/2005 relativa alle «imprese concessionarie del servizio postale»: la disciplina del primo comma è espressamente richiamata nell'*incipit*, sicché il legislatore ha chiaramente voluto estendere la medesima disciplina (di cui al primo comma relativa alle imprese del trasporto aereo) anche alle imprese concessionarie del servizio postale.

Ad ulteriore conforto di tale interpretazione concorrono i lavori parlamentari relativi alla norma poi riprodotta dall'art. 1, comma 558, legge n. 266/2005: dalla relazione illustrativa del 2 novembre 2005 si evince che l'indirizzo del governo, espresso nella risoluzione 8-00138 della seduta del 28 luglio 2005 della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, era rivolto a porre un freno al fenomeno della precarizzazione nel settore postale oltre che limitare le spese di giustizia dell'annoso contenzioso in corso.

Dunque, si tratta di un'evidente scelta politica di sostegno a favore di Poste Italiane S.p.a. incidente anche sul bilancio dello Stato, che non può che essersi tramutata in una inclusione di Poste nella disciplina di favore già esistente per le imprese del settore del trasporto aereo, contenente la previsione di una causale *ad hoc*.

Quanto, poi, all'applicazione soggettiva dell'art. 2, comma 1-bis, ritiene il giudice remittente non condivisibile la tesi — sostenuta da parte attrice — secondo la quale la norma non sarebbe applicabile alla resistente in quanto non si tratterebbe di impresa «concessionaria» del servizio postale, ma di un'impresa «assegnataria» del servizio postale universale.

Risulta, infatti, irrilevante il fatto che l'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 261/1999 utilizzi il termine «assegnazione» in luogo di «concessione», trattandosi di istituto giuridico rientrante a pieno titolo nel concetto di «concessione amministrativa», come del resto reso evidente dal decreto ministeriale attuativo della norma indicata del 17 aprile 2000 che fa proprio riferimento alla concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a.

Peraltro, sempre dai lavori parlamentari già sopra citati emerge con evidenza il riferimento della norma in questione proprio alla società Poste Italiane S.p.a.

L'esame dei motivi di doglianza di parte ricorrente impone il rispetto dell'ordine di priorità giuridica da riservare alle preliminari.

Infatti, parte attrice ritiene che lì ove la norma venga interpretata in alternativa rispetto all'art. 1 contrasterebbe con l'ordinamento europeo ed in particolare con la direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale.

Questa tesi comporta al giudice la risoluzione di problematiche connesse all'interferenza ed impatto del diritto comunitario sul diritto interno, non solo e non tanto in ordine alle norme di legge ordinaria, ma anche e soprattutto in relazione a principi fondamentali aventi rilevanza e riconoscimento nel sistema costituzionale italiano.

Il conflitto fra una previsione contenuta nel diritto comunitario con norme interne comporta in capo al giudice nazionale investito della controversia in cui venga in questione l'applicazione di entrambe le fonti disciplinanti la fattispecie il dovere di dare luogo ad una interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale ovvero, in caso di conflitto irrisolvibile sussistente allorché quest'ultima disponga in modo diverso ed inconciliabile con la norma comunitaria, il potere del giudice nazionale di disapplicare la norma di diritto interno operando una sorta di sindacato di legittimità diffuso.

Nell'esame della pregiudiziale, ritiene il giudice remittente di aderire all'orientamento giurisprudenziale che, in sede di merito, risulta — allo stato — maggioritario secondo il quale tale contrasto non risulta ravvisabile.

In primo luogo, in quanto le clausole dell'accordo quadro con valore precettivo indicano unicamente quale obiettivo: a) il miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio della non discriminazione; b) la creazione di un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Non è dettata, pertanto, alcuna direttiva in ordine all'iniziale contratto a termine stipulato dalle parti e tanto meno in ordine alla necessità della indicazione di una causale specifica a fronte dell'apposizione del termine.

Inoltre, dal «considerando» numero 10 del citato accordo si evince come sia stata demandata agli Stati membri ed alle parti sociali la formulazione di disposizioni volte all'applicazione di principi generali, dei requisiti minimi e delle norme in esso contenuti al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e delle circostanze relative a

particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale: pertanto, l'art. 2, d.lgs. n. 368/2001 altro non è che la realizzazione di una normativa specifica appunto a due particolari settori.

Ancora, la clausola n. 3 del citato accordo quadro, relativa alla definizione di lavoratore a tempo determinato contraddistinto dalla sussistenza di un contratto nel quale il termine sia determinato da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico, non conduce a soluzioni diverse.

Infatti, anche tale clausola non richiede affatto un'indicazione specifica della causa giustificativa dell'apposizione del termine, ma richiede unicamente la sussistenza di una certa data, requisito assolutamente presente nell'art. 2 citato allorché si fa riferimento a contratti a termine da stipularsi tra l'aprile e l'ottobre, requisito presente anche nel contratto a termine stipulato nel caso in esame.

Si può, allora, concludere che l'accordo quadro al quale fa riferimento parte ricorrente regola unicamente gli abusi derivanti da una successione di contratti (vedi anche la clausola 5 che è dedicata alle misure di prevenzione degli abusi derivanti proprio dall'utilizzo di una successione di contratti e solo in relazione a tale fattispecie è prevista l'adozione di misure relative alle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti) e comunque non contiene alcun riferimento alla necessità della specifica indicazione di una causale per l'apposizione del termine.

Appare fornire sostegno a tale interpretazione anche la giurisprudenza della Corte di giustizia (v. sentenza Mangold - Corte di giustizia, grande sezione 22 novembre 2005, causa n. 144/04 sentenza Adelener - Corte di giustizia, grande sezione 4 luglio 2006, causa n. 212/04) che si riferisce a fattispecie inerente alla successione di contratti ed esclude la pertinenza del richiamo alla clausola in relazione al primo contratto a termine stipulato tra le parti.

Infine, in ordine al contrasto che si configurerebbe tra la nuova normativa introdotta con la legge finanziaria 2006 e la clausola numero 8 punto 3 — relativa al «non regresso» — si rileva egualmente che le osservazioni svolte dalla difesa di parte attrice non sono condivisibili.

Si tratta della clausola che prevede che «l'applicazione del presente accordo non costituisce motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso»: dalla lettura della norma si evince che è vietato ridurre il livello generale offerto ai lavoratori allorché, da un lato, ci si trovi di fronte ad una normativa emessa in applicazione del presente accordo e, dall'altro, ci si trovi in un ambito coperto dall'accordo stesso.

In ordine al primo aspetto della questione, si osserva che non ci si trova nell'ambito di una normativa emessa in applicazione del suddetto accordo in quanto il d.lgs. n. 368/2001 è stato emesso per dare attuazione alla direttiva 1999/70/CE) e l'art. 2, comma 1-bis inserito dalla legge finanziaria 2006 è entrato in vigore a ben cinque anni di distanza.

Pertanto, il fatto che il comma in questione sia stato inserito dopo il comma analogo che regola il settore aeroportuale è solo il frutto di una tecnica legislativa che vuole semplificare con il riferimento *per relationem*, ma non significa necessariamente che anche questa norma sia stata emessa in funzione dell'applicazione della detta direttiva.

Anche diversamente opinando, si rileva in ogni caso che il divieto di regresso si riferisce ad una riduzione del livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo che, come si è osservato, è solo l'ambito relativo alla successione dei contratti a termine. A sostegno di tale tesi si richiama la già citata sentenza Mangold (Corte di giustizia, grande sezione 22 novembre 2005 causa 144/04) laddove si afferma che una *reformatio in peius* della protezione offerta ai lavoratori nel settore dei contratti a tempo determinato non è in quanto tale vietata dall'accordo quadro quando non è in alcun modo collegata con l'applicazione di questo.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, si deve ritenere che l'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 — richiamato da Poste Italiane S.p.a. quale riferimento per l'assunzione a termine di parte attrice — non contrasti con l'ordinamento europeo, con conseguente infondatezza delle questioni pure sollevate in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost.

Residua, però, questo punto la questione di incostituzionalità per asserita inosservanza del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

In altri termini occorre accertare se la diversificazione di disciplina in favore di Poste Italiane S.p.a. — *rectius* delle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste — sia ragionevole perché giustificata dalla diversità delle fattispecie come affermato in ogni occasione in cui la Corte costituzionale abbia fatto applicazione del principio di uguaglianza.

Tale verifica si impone dovendo il giudice dare una interpretazione del diritto nazionale conforme non solo al diritto comunitario prevalente su quello interno ma anche ai valori costituzionali fondamentali dello Stato e, fra questi, al principio di uguaglianza consacrato espressamente all'art. 3 Cost.

L'uguaglianza, infatti, non va rispettata solo avendo come riferimento l'ambito comunitario, ma per il giudice nazionale, proprio in quanto sottoposto alla legge ed alla Costituzione, vi è l'obbligo dell'ulteriore verifica se il precetto da applicare sia rispettoso del criterio consacrato all'art. 3, primo comma Cost. all'interno dello Stato italiano, Stato membro.

L'esistenza di situazioni eterogenee va, a parere di questo giudice remittente, vagliata sotto il profilo sostanziale, ossia esaminando la consistenza delle fattispecie disciplinate, non potendo ritenersi che la distinta provenienza (fonte in senso soggettivo) delle previsioni normative (una comunitaria ed una di diritto interno) possa giustificare trattamenti diseguali.

Trattasi, infatti, di fonti destinate ad operare entrambe nel territorio dello Stato e necessariamente tenute a coordinarsi ed integrarsi nel rispetto sì della preminenza del diritto comunitario operante in virtù delle limitazioni della sovranità consentite dall'art. 11 Cost., ma comunque sempre in attuazione dei valori costituzionali nazionali aventi il rango di «principi e diritti fondamentali» la cui osservanza va garantita all'interno dello Stato.

Questo in ragione della costante giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo ribadita nelle sentenze Corte costituzionale sent. n. 348 e n. 349/2007, ma vedasi anche sentenze n. 484/2006, 284/2007 e prima fra tutte sent. n. 183/1973).

Tale eterogeneità di fattispecie non è ravvisabile nel caso in esame, poiché l'interpretazione nascente dal combinato disposto dell'art. 1, d.lgs. n. 368/2001 e dell'art. 2, comma 1-bis del medesimo decreto — come sopra illustrata — implica che norme diverse disciplinano in maniera diseguale situazioni identiche, con l'unica differenza che la seconda norma riguarda i lavoratori del settore postale per il quale viene creata una disciplina speciale anche sotto il profilo sanzionatorio.

Inoltre, la «acausalità» provocata in tale settore incide anche sul potere giudiziale di verifica delle condizioni giustificatrici dell'apposizione del termine e, di conseguenza, sul principio costituzionale dell'indipendente esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice ordinario, sottraendogli il potere di valutare autonomamente i fatti rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto *ex artt.* 101 e 104 Cost.

La questione viene, pertanto, sollevata anche d'ufficio nei termini del *thema decidendum* di seguito riassuntivamente precisati:

1) *Norma censurata.*

L'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 — come modificato dalla legge n. 266/2005 — ha introdotto per le aziende concessionarie del servizio postale (e segnatamente per Poste Italiane S.p.a.) una disciplina esclusiva/alternativa rispetto a quella prevista in via generale dall'art. 1 del citato decreto legislativo.

Ne consegue che tali aziende hanno la possibilità di assumere a tempo determinato senza neppure l'obbligo di indicazione scritta del termine di durata oltre che della causale e di consegnare copia del contratto al dipendente, consentendo così di «peggiore» la vecchia tutela dei lavoratori a tempo determinato che già prevedeva l'obbligo di indicazione scritta del termine di durata (art. 1, comma 3, legge n. 230/1962).

Nella vecchia normativa (per gli aeroportuali) era stata inserita un'ulteriore ipotesi alla lettera *f*), fermi restando, parimenti alle altre ipotesi, tutti i requisiti generali previsti per la legittima apposizione del termine, quali l'indicazione scritta della durata, la consegna del contratto ecc.

Dunque, è stata introdotta la possibilità — nel settore postale — di utilizzare contratti senza causale accanto a quelli con causale: l'art. 2, comma 1-bis, prevede la possibilità di stipulare per 10 mesi (6+4), consentendo di fatto di poter stipulare per tutto l'anno e oltre contratti a termine con causale e senza causale. Si tratta di una disciplina di favore per il settore postale per sei mesi tra aprile e ottobre (periodo complessivo), periodo durante il quale si possono succedere tutte le assunzioni che si desiderano, così come per 4 mesi nel restante periodo, senza alcun vincolo purché — ovviamente — si rimanga entro i detti tetti temporali.

Al di fuori di questi periodi si rientra nella disciplina generale *ex art. 1* con conseguente applicazione dei limiti alla successione previsti nell'art. 5 d.lgs. n. 368/2001.

Peraltro, anche la disciplina «sanzionatoria» appare più lieve rispetto a quella prevista per i contratti stipulati *ex art. 1*, d.lgs. n. 368/2001: infatti, l'art. 5, comma 3, richiama la successione dei contratti stipulati *ex art. 1* e non *ex art. 2*, con la conseguenza che il secondo contratto intervenuto entro i dieci/venti giorni dalla scadenza del precedente viene considerato a tempo indeterminato.

La sanzione della conversione, dunque, non opera per i contratti stipulati *ex art. 2*, per i quali è prevista la disciplina speciale in forza della quale ogni anno si possono succedere un numero indefinito di assunzioni purché non vengano superati i limiti del periodo complessivo di 6 mesi tra aprile e ottobre e di 4 mesi nei restanti mesi dell'anno,

con applicabilità dunque solo della sanzione *ex art. 5*, comma 4, lì ove non vi sia una distanza tra i contratti di almeno un giorno l'uno dall'altro.

Tale lettura importa una disparità di trattamento tra i lavoratori in generale e quelli addetti al servizio postale, per i quali non opera necessariamente la disciplina — anche sanzionatoria — di carattere generale.

2) *Norme parametro.*

Art. 3, primo comma, Cost. laddove importa che situazioni eguali debbano essere oggetto di uguale disciplina normativa.

Artt. 101, 102 e 104 Cost., laddove consentono al giudice ordinario di delibare in maniera indipendente per la specifica risoluzione delle concrete fattispecie in giudizio.

3) *Sulla rilevanza.*

Non vi è dubbio che la legittimità di una disciplina legislativa che esenta la parte datoriale (Poste Italiane S.p.a.) dal dover fornire prova in ordine alle ragioni obiettive e temporanee che giustifichino l'apposizione del termine in quanto preliminare di merito vada accertata in via di priorità logica e che essa abbia applicazione nel caso di specie essendo stata rimessa al giudicante la verifica della legittimità dell'apposizione del termine medesimo al detto contratto di lavoro.

Trattandosi di contratto che *per tabulas* risulta stipulato con espresso richiamo al citato art. 2, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 368/2001, se la disciplina «acausale» venisse ritenuta legittimamente applicabile, il giudicante dovrebbe ritenere valida la clausola appositiva del termine esonerando la parte datoriale dal fornire qualsivoglia riscontro probatorio circa le ragioni temporanee.

4) *Sulla non manifesta infondatezza.*

La questione deve essere sollevata, anche d'ufficio, nell'impossibilità del giudice remittente di individuare una norma che sia rispettosa del principio fondamentale dell'art. 3 Costituzione.

La Corte costituzionale ha già più volte riconosciuto la legittimità costituzionale di discipline differenziate del lavoro a termine, giustificate dalle peculiari caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro (v. sent. n. 80/1994, ord. n. 347/1998; sent. n. 419/0000).

Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, però, ha sempre valutato che la norma risponda comunque a criteri di ragionevolezza e/o di razionalità.

Tali criteri non appaiono emergere nel caso in esame: non si ravvede, infatti, quale peculiare elemento di stagionalità ovvero di peculiarità possa sottendere il settore postale per giustificare una disciplina derogatoria, tanto meno per 10 mesi su 12 all'anno.

Di tali elementi non vi è alcuna traccia nei lavori parlamentari preparatori già sopra citati.

Peraltro, mentre per il settore aeroportuale può affermarsi che — anche per comune esperienza — il periodo aprile/ottobre rappresenta un momento di maggiore intensità/utilizzo dei servizi con la conseguenza che ad una maggiore domanda della clientela deve corrispondere una adeguata risposta delle imprese e che, pertanto, trattasi di esigenza fisiologica se non patologica di maggior personale, per il settore dei servizi postali non si conoscono le ragioni che giustifichino le dette assunzioni proprio nel medesimo periodo temporale previsto per servizi ben diversi.

Analogamente, in occasione della sanatoria del contenzioso concomitante alla trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni (art. 9, comma 21, d.l. n. 501/1996) la Corte costituzionale aveva ritenuto legittima la disciplina di favore soltanto in ragione dell'eccezionalità delle circostanze storiche.

Tali circostanze non risultano più sussistere alla data di entrata in vigore della norma, sicché i problemi economici della società Poste Italiane non possono assurgere ad interessi generali preminenti sui diritti dei lavoratori.

Non sono, di conseguenza, ravvisabili valori ed interessi costituzionalmente protetti che giustifichino il sacrificio imposto ai lavoratori del settore postale.

La disparità di trattamento tra lavoratori non trova adeguata giustificazione nel caso concreto, non sussistendo più un interesse pubblico al buon esito del processo di privatizzazione del servizio postale.

Eguale, la creazione di una «acausalità» introdotta per le assunzioni a termine nel settore postale sottrae in maniera ingiustificata al giudice ordinario il potere di verifica delle effettive ragioni oggettive e temporanee poste alla base della detta assunzione con conseguente lesione delle prerogative del potere giudiziario.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 Cost. e l'art. 23 della legge 1º marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, in relazione agli articoli 3, primo comma e 101, 102, 104 Cost.;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 26 febbraio 2008

Il giudice del lavoro: DELLE DONNE

08C0535

N. 218

*Ordinanza del 29 gennaio 2008 emessa dal Giudice di pace di Dolo
nel procedimento civile promosso da Bisazza Giovanni contro Polizia Locale di Mira*

Circolazione stradale - Violazione dei limiti di velocità - Accertamento dell'infrazione mediante strumenti elettronici - Disciplina dei mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione - Omessa previsione che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali in tema di giusto processo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 45.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Premesso che il ricorrente, sia nell'atto introduttivo del presente procedimento che in note di udienza datate 15 gennaio 2008 ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che la predetta eccezione si palesa, ad avviso di questo giudice, non manifestamente infondata e rilevante;
che sulla rilevanza della questione si osserva quanto segue:

nel caso di specie è rinvenibile un profilo di illegittimità costituzionale per violazione, del principio di eguaglianza, nella sua declinazione della ragionevolezza, di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione.

L'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non statuisce che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura).

Tale contenuto normativo risulta contrastante con la disciplina contemplata dall'art. 2, comma 1, della legge n. 273 del 1991, la quale, al fine di realizzare la procedura di taratura, prescrive la realizzazione dei campioni primari sia per le unità di misura di base e supplementari, sia per le unità di misura derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI, il quale include la velocità come unità derivata.

La prescrizione della legge n. 273 costituisce disciplina normativa generale, afferente al sistema internazionale delle unità di misura CI. Tale dato è rinvenibile nella sentenza n. 277 del 2007 della Corte costituzionale, la quale menziona, sotto forma di *obiter dictum*, la volontà della stessa amministrazione ministeriale di uniformarsi all'obbligo di taratura (nota 27 settembre 2000, n. 6050, emessa dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale).

La stessa Corte costituzionale ha rilevato, in via interpretativa, la riconducibilità degli apparecchi di rilevazione della velocità, in dotazione alle polizie stradali, alla categoria dei campioni primari e supplementari soggetti a verifiche periodiche/tarature).

In ragione dello stesso orientamento della giurisprudenza costituzionale rileva, nel caso di specie, la tipica situazione di incostituzionalità, soggetta al controllo di ragionevolezza.

Più precisamente si riscontra una norma, l'art. 45 del decreto legislativo n. 285 del 1992, della legge n. 273 del 1991.

In tale caso la valutazione operata dall'ordinamento è relativa, ovverosia rileva la circostanza che due disposizioni, aventi ad oggetto la regolazione di fattispecie aventi profili di analogia (utilizzo di apparecchi di rilevazione della velocità stradale, sprovvisti di obblighi di taratura, — norma del codice della strada —; disciplina dell'obbligo delle verifiche per i medesimi apparecchi, — norma n. 273 del 1991 —), danno luogo ad una contraddizione distruttiva del diritto come ordinamento.

La violazione è quella riguardante il principio di razionalità (ragionevolezza *ex art. 3 Cost.*), ovverosia il dovere del legislatore di equiparare il trattamento delle situazioni differenti.

Nel nostro caso di specie i principi sopra menzionati si manifestano dando luogo ad una struttura ternaria: norma legislativa, soggetta a controllo di costituzionalità, norma giuridica di pari grado contraddetta dalla prima, ma che al tempo stesso funge da termine di raffronto della prima ed il principio costituzionale di eguaglianza-razionalità-ragionevolezza che impone l'eliminazione della norma irrazionale che viola la coerenza del sistema.

La norma che nel nostro caso opera la rottura del principio di coerenza è l'art. 45 della legge n. 285 del 1992, in quanto, pur presentando una *ratio* comune a quella di cui all'art. 2 della legge n. 273 del 1991, introduce un trattamento normativo contrastante.

Visto che le due norme hanno *rationes* comuni (ruolo degli apparecchi di rilevazione), risulta lesivo dell'art. 3 Cost. il fatto che la legge del 1992 introduca una valutazione della fattispecie diversa e contrastante con quella contemplata dalla legge del 1991, la quale funge da *tertium comparationis* (termine di raffronto) per il carattere generale della fattispecie regolata e per il fine di garantire l'efficienza, attraverso la taratura, degli strumenti di rilevazione di qualsiasi velocità.

L'obiettivo della legge del 1991, rispetto agli strumenti di controllo della velocità anche stradale, è funzionale a realizzare valori di efficienza, connessi ad una amministrazione razionale e ragionevole dell'attività di repressione e di prevenzione anche delle infrazioni stradali, oltretutto quei valori costituzionali connessi all'esercizio del diritto di difesa, che risulterebbe conculcato, qualora apparecchi non tarati fossero sufficienti a fondare provvedimenti di accertamento delle infrazioni.

Pertanto per ripristinare la coerenza dell'ordinamento violata risulta necessario annullare la norma del codice della strada, nella parte in cui è interpretata nel senso di non assoggettare le apparecchiature alle verifiche prescritte dalla legge n. 273 del 1991.

P. Q. M.

Visti gli artt 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953:

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, accoglie l'istanza di parte ricorrente e, per l'effetto, solleva la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 45, d.lgs. n. 285 del 1992 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura).

Sospende per l'effetto il presente giudizio e manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma.

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento della Repubblica italiana.

Dolo, addì 29 gennaio 2008

Il giudice di pace: CRISTANTE

N. 219

*Ordinanza del 12 novembre 2007 emessa dal Tribunale di Torino
sul ricorso proposto da Costa Vincenzo contro Morena Italo ed altra*

Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da soggetto ammesso a gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione della parcella - Previsione legislativa che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti onorari nel novero delle spese anticipate dall'erario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deterioro trattamento riservato nel processo civile al consulente tecnico d'ufficio rispetto ai difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio, ai curatori fallimentari e agli ausiliari del magistrato nelle procedure fallimentari.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento 12562/06 R.G.

Il presidente premette in fatto quanto segue.

1. — Con decreto emesso in data 6 maggio 2006 su ricorso di Costa Vincenzo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato *ex d.P.R.* n. 115/2002, il presidente della sezione, delegato dal presidente del tribunale per questi incumbenti, dispose accertamento tecnico preventivo *ex art.* 696 cod. proc. civ. in ordine alle condizioni odontostomatologiche conseguenti alle cure odontoiatriche prestategli dal dentista dott. Morena, designando quale consulente tecnico il dott. Edmondo Paolini. Portato a compimento l'incarico, il CTU depositò la relazione e in data 25 luglio 2006 presentò la parcella, che venne liquidata dallo scrivente con decreto del 29 luglio 2006 nella misura di € 561,23, di cui 150,46 per esposti e anticipazioni oltre I.V.A. e Cassa previdenza e posta a carico dell'erario.

2. — Ora, riconsiderato l'affare su segnalazione della cancelleria e non avendo l'erario, né tantomeno il Costa, corrisposto alcunché al dott. Paolini, occorre verificare la conformità a legge del predetto decreto di liquidazione.

3. — L'art. 49 del d.P.R. n. 115/2002 ha cura di ben distinguere le spettanze degli ausiliari del giudice nel processo penale, civile ed amministrativo in: «l'onorario, indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico».

4. — L'art. 131, comma del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia — Testo A Capo VI — Effetti dell'ammissione al patrocinio) recita che: «Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario», ed il comma 4, nell'elencare le spese anticipate dall'erario, include, alla lettera a), «gli onorari e le spese dovute ai difensori» e, alla lettera c), «le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi». Come si vede, adunque, tra le spese anticipate dall'erario non sono ricompresi gli onorari degli ausiliari del giudice, quali per legge (art. 3, lett. n) sono, tra gli altri, i consulenti tecnici di ufficio, come, peraltro, risulta *expressis verbis* dal disposto del comma 3 del medesimo articolo, ma soltanto le indennità, le spese di viaggio e quelle richieste per l'adempimento dell'incarico, quelle, cioè, che nel caso di specie sono state liquidate al dott. Paolini in € 150,46. Gli onorari, invece, a differenza di quelli spettanti ai difensori, sono prenotati a debito, il che significa (art. 3, lett. s) che si fa una «annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero».

5. — Dovrebbe pertanto essere revocato il decreto del 29 luglio 2006, in quanto ha illegittimamente posto a carico dello Stato l'intero compenso del C.T.U. anziché le sole spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

6. — Ma merita revisione anche la liquidazione dell'onorario. Infatti l'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, intitolato «Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte» dispone che: «Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà», sicché l'ono-

rario richiesto dal dott. Paolini in € 581,54 oltre le spese e liquidato dal giudice in € 410,77 oltre le spese, deve essere dimidiato, e pertanto ora riliquidato in € 205,39 per onorari ed € 150,46 per esposti ed anticipazioni, totali € 355,85 oltre I.V.A. 20% e Cassa previdenza se dovute. In conclusione deve essere posto a carico dell'erario soltanto l'importo di € 150,46 liquidato per spese necessarie per l'adempimento dell'incarico.

7. — Tuttavia questo presidente, per le ragioni che si vengono ad esporre, dubita della conformità a Costituzione della disciplina delle spese processuali quale si è esposta ai §§ da 5 a 7, e solleva pertanto, di ufficio, questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospendendo la decisione in ordine alla revoca del provvedimento di accollo dell'onorario del C.T.U. all'erario.

8. — Sulla legittimazione del presidente avanti al quale si è svolto il procedimento *ex art. 696 c.p.c.* a sollevare la questione di legittimità costituzionale. Per giurisprudenza della Corte, la legittimazione del giudice civile a sollevare l'incidente di costituzionalità va affermata o negata, secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni di legge che il giudice debba applicare per provvedimenti di competenza sua propria. Nella specie, la questione che si intende prospettare alla Corte attiene ad un provvedimento di competenza del presidente adito *ex art. 696 c.p.c.*, inserito in un procedimento — quello di istruzione preventiva — che inizia e si conclude avanti a lui. Da ciò la sua legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale di una disposizione di cui egli stesso è chiamato a fare applicazione.

9. — La questione si configura in termini, che sono analoghi a quelli affrontati dalla Corte nella sentenza n. 174/2006 in relazione al compenso del curatore fallimentare che non trovi capienza nell'attivo fallimentare, sollevata dal Tribunale di Palermo in relazione ad un provvedimento con cui il giudice delegato aveva respinto la richiesta di porre a carico dell'Erario il saldo del compenso del curatore (v. § i della sentenza). Il Giudice delle leggi ha dichiarato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese al onorari» al curatore. Ma anche nell'odierno caso la norma pertinente, ossia l'art. 131 del decreto n. 115/2002, preclude al magistrato di porre a carico dell'erario gli onorari spettanti all'ausiliario-consulente tecnico per l'opera prestata nel procedimento, avente natura giurisdizionale e contenziosa in quanto prodromico ad un ordinario giudizio di cognizione, di accertamento tecnico preventivo. In questo senso la questione è rilevante, restando in forza di quella norma escluso il diritto del dott. Paolini a vedersi anticipati dallo Stato i compensi liquidatigli a titoli di onorario e non ripetibili dalla parte che ha chiesto l'atto in quanto beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato.

10. — In punto non manifesta infondatezza si osserva che vi è una irragionevole disparità di trattamento, che si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, a svantaggio del consulente tecnico di ufficio rispetto ad altre figure professionali che intervengono nel processo civile e che sono soddisfatte direttamente dall'erario: i difensori (art. 131, comma 4, lett. c) e, soprattutto, gli ausiliari del magistrato, e ora anche i curatori, che nelle procedure fallimentari si vedono anticipare dallo Stato, in caso di mancanza di denaro nei beni ricompresi nel fallimento, non soltanto le spese ma anche gli onorari (art. 146, comma 3, lett. c). Né pare che la peculiarità dei procedimenti concorsuali sia tale da giustificare il diverso trattamento di soggetti i quali, a parte i curatori (ausiliari della giustizia e non del giudice, annota la citata sentenza della Corte), prestano nel processo civile, vuoi ordinario vuoi fallimentare, attività di natura tecnico-valutativa sostanzialmente identiche. Invero, anche nel patrocinio a spese dello Stato l'ausiliario «ordinario» del giudice subisce gli effetti di una «mancanza di denaro» (del patrocinato), esattamente come l'ausiliario fallimentare, salvo che costui è più efficacemente tutelato mediante l'accollo di spese ed onorari all'erario.

P. Q. M.

Solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui preclude all'ausiliario del giudice, nella specie il consulente tecnico di ufficio che ha prestato l'opera in un processo promosso da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il diritto di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario.

Sospende la decisione in ordine alla revoca del provvedimento di accollo dell'onorario del C.T.U. all'erario, confermando invece l'accollo delle spese come sopra determinate (€ 150,46).

Ordina che a cura della cancelleria gli atti del procedimento siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti del procedimento di accertamento tecnico, presso i domicili eletti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 17 ottobre 2007

Il presidente: PREMOSELLI

08C0537

N. 220

*Ordinanza del 12 novembre 2007 emessa dal Tribunale di Torino
sul ricorso proposto da Borca Piera Maria contro Gavigliano Riso Giovanna*

Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da soggetto ammesso a gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione della parcella - Previsione legislativa che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti onorari nel novero delle spese anticipate dall'erario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deterioro trattamento riservato nel processo civile al consulente tecnico d'ufficio rispetto ai difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio, ai curatori fallimentari e agli ausiliari del magistrato nelle procedure fallimentari.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 26256/06 R.G. - Accertamento tecnico preventivo.

Il presidente premette in fatto quanto segue:

1. — Con decreto emesso in data 29 settembre 2006 su ricorso di Borca Piera Maria, ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex d.P.R. n. 115/2002, il presidente della sezione, delegato dal presidente del tribunale per questi incumbenti, dispose accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in ordine ai vizi di un immobile a lei locato, designando quale consulente tecnico il geom. Fulvio Casalis. Portato a compimento l'incarico il CTU depositò la relazione e in data 21 novembre 2006, presentò la parcella, che venne liquidata dallo scrivente con decreto del 3 gennaio 2007 nella misura di € 562,68, di cui 59,00 per esposti e anticipazioni, oltre IVA e Cassa Previdenza, e posta in un primo tempo a carico della ricorrente Borca.

2. — Con ricorso depositato il 28 marzo 2007, tuttavia, il geom. Casalis chiese che, a parziale rettifica del provvedimento, il compenso fosse posto a carico dello Stato, con evidente implicito richiamo al fatto che la Borca era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

3. — In accoglimento del ricorso questo giudice, con provvedimento in data 12 maggio 2007 dep. il 21 maggio 2007, dato atto dell'ammissione del Borca al beneficio, a rettifica del precedente decreto pose a carico dello Stato il compenso come sopra liquidato.

4. — Ora, riconsiderato l'affare su segnalazione della cancelleria e non avendo l'erario, né tantomeno la Borca, corrisposto alcunché al geom. Casalis, occorre verificare la conformità a legge dei predetti decreti di liquidazione.

5. — L'art. 49 del d.P.R. n. 115/2002 ha cura di ben distinguere le spettanze degli ausiliari del giudice nel processo penale, civile ed amministrativo in: «l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico».

6. — L'art. 131, comma del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia — Testo A Capo VI — Effetti dell'ammissione al patrocinio) recita che: «Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario», ed il comma 4, nell'elencare la spese anticipate dall'erario, include, alla lettera a), «gli onorari e le spese dovute ai difensori» e, alla lettera c) «le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi». Come si vede, adunque, tra le spese anticipate dall'erario non sono ricompresi gli onorari degli ausiliari del giudice, quali per legge (art. 3, lett. n) sono, tra gli altri, i consulenti tecnici di ufficio, come, peraltro, risulta *expressis verbis* dal disposto del comma 3 del medesimo articolo, ma soltanto le indennità, le spese di viaggio e quelle richieste per l'adempimento dell'incarico, quelle, cioè, che nel caso di specie sono state liquidate al geom. Casalis in € 59,00. Gli onorari, invece, a differenza di quelli spettanti ai difensori, sono prenotati a debito, il che significa (art. 3 lett. s) che si fa una «annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero».

7. — Dovrebbe pertanto essere revocato il decreto del 12 maggio 2007, in quanto ha illegittimamente posto a carico dello Stato l'intero compenso del C.T.U. anziché le sole spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

8. — Ma merita revisione anche la liquidazione dell'onorario del C.T.U. Infatti l'art. 130, del d.P.R., intitolato «Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte» dispone che: «Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà, sicché l'onorario richiesto dal geom. Casalis in € 503,68, corrispondenti a 61 vacanze riconosciute come congrue dal giudice, deve essere dimezzato, e pertanto ora riliquidato in € 251,84 per onorari ed € 59,00 per esposti ed anticipazioni, totali € 310,84, oltre IVA 20% e Cassa Previdenza Geometri 4%. In conclusione deve essere posto a carico dell'erario soltanto l'importo di € 59,00 liquidato per spese necessarie per l'adempimento dell'incarico.

9. — Tuttavia questo presidente, per le ragioni che si vengono ad esporre, dubita della conformità a Costituzione della disciplina delle spese processuali quale si è esposta ai §§ da 5 a 7, e solleva pertanto, di ufficio, questione di legittimità costituzionale. ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospendendo la. decisione in ordine alla revoca del provvedimento di accollo del compenso del C.T.U. all'erario.

10. — Sulla legittimazione del presidente avanti al quale si è svolto il procedimento *ex art. 696 c.p.c.* a sollevare la questione di legittimità costituzionale Per giurisprudenza della giurisprudenza della Corte, la legittimazione del giudice civile a sollevare l'incidente di costituzionalità va affermata o negata, secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni di legge che il giudice debba applicare per provvedimenti di competenza sua propria. Nella specie, la questione che intende prospettare alla Corte attiene ad un provvedimento di competenza del presidente adito *ex art. 696 c.p.c.*, inserito in un procedimento — quello di istruzione preventiva — che inizia e si conclude avanti a lui. Da ciò la sua legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale di una disposizione di cui egli stesso è chiamato a fare applicazione.

11. — La questione si configura in termini, che sono analoghi a quelli affrontati dalla Corte nella sentenza n. 174/2006 in relazione al compenso del curatore fallimentare che non trovi capienza nell'attivo fallimentare, sollevata dal Tribunale di Palermo in relazione ad un provvedimento con cui il giudice delegato aveva respinto la richiesta di porre a carico dell'Erario il saldo del compenso del ruotore (v. § 1 della sentenza). Il giudice delle leggi ha dichiarato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale, dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'erario «Le spese ed onorari» al curatore. Ma anche nell'odierno caso la norma pertinente, ossia l'art. 131 del decreto nm, 15/2002, preclude al magistrato di parte a carico dell'erario gli onorari spettanti all'ausiliario-consulente tecnico per l'opera prestata nel procedimento, avente natura giurisdizionale e contenziosa in quanto prodromico ad un ordinario giudizio di cognizione, di accertamento tecnico preventivo. In questo senso la questione è rilevante, restando in forza di quella norma escluso il diritto del geom. Casalis a vedersi anticipati dallo Stato i compensi liquidatigli e non ripetibili dalla parte che ha chiesto l'atto in quanto beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato.

12. — In punto non manifesta infondatezza si osserva che vi è una irragionevole disparità di trattamento, che si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, a svantaggio del consulente tecnico di ufficio rispetto ad altre figure professionali che intervengono nel processo civile e che sono soddisfatte direttamente dall'erario: i difensori (art. 131 comma 4 lett. c) e, soprattutto, gli ausiliari del magistrato, e ora anche i curatori, che nelle procedure fallimentari si

vedono anticipare dallo Stato, in caso di mancanza di denaro nei beni ricompresi nel fallimento, non soltanto le spese ma anche gli onorari (art. 146 comma 3, lett. c).

Né pare che la peculiarità dei procedimenti concorsuali sia tale da giustificare il diverso trattamento di soggetti i quali, a parte i curatori (ausiliari della giustizia e non del giudice, annota la citata sentenza della Corte), prestano nel processo civile, vuoi ordinario vuoi fallimentare, attività di natura tecnico-valutativa sostanzialmente identiche. Invero, anche nel patrocinio a spese dello Stato l'ausiliario del giudice subisce gli effetti di una «mancanza di denaro» (del patrocinato), esattamente come l'ausiliario fallimentare, salvo che costui è più efficacemente tutelato mediante l'accollo di spese ed onorari all'erario.

P. Q. M.

Solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui preclude all'ausiliario del giudice, nella specie il consulente tecnico di ufficio che ha prestato l'opera in un processo promosso da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il diritto di ottenere l'anticipazione dei propri compensi a carico dell'erario.

Sospende la decisione in ordine alla revoca del provvedimento di accollo del compenso del C.T.U. all'erario, confermando invece l'accollo allo Stato delle come sopra determinate (€ 59,00).

Ordina che a cura della cancelleria gli atti del procedimento siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti del procedimento di accertamento tecnico, presso i domicili eletti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 17 ottobre 2007

Il Presidente: PREMOSELLI

08C0538

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUR-029) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

12500 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000
 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000
 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000
 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

12500

10000

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 7 0 9 *

€ 8,00